SENATO DELLA REPUBBLICA

XIII LEGISLATURA

n. 158

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 19 al 26 aprile 2000)

INDICE

AVOGADRO: sul contratto stipulato tra il Ministero dell'ambiente e la società Castalia-Ecolmar (4-15052) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) *Pag.* 10801

BALDINI: sulla presenza di minori nelle trasmissioni televisive della RAI (4-13903) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10802

sul servizio trasmesso dal TG1 riguardante la Wind (4-14103) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10804

BONATESTA: sulla vicenda della signora Anna Marani (4-17283) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10806

BORNACIN: sull'istanza presentata dal professor Renato Chironna per transitare nei ruoli del Ministero dell'interno (4-12270) (risp. BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 10809

BOSI: sull'annunciata chiusura della stazione dei carabinieri di Ambra, nel comune di Bucine (Arezzo) (4-15039) (risp. BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 10810

CADDEO: sulla bonifica dello stagno del Molentargius (4-07331) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) 10811

sulla bonifica dello stagno del Molentargius (4-08524) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) *Pag.* 10813

CAMBER: sul mantenimento del servizio postale universale (4-18334) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10814

CAMPUS: sul Parco nazionale dcell'Asinara (4-11309) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) 10816

sulla perimetrazione del Parco marino di Capo Caccia-Isola Piana (4-12444) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) 10817

sulla perimetrazione del Parco marino di Capo Caccia-Isola Piana (4-12537) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) 10818

CARUSO Luigi: sulla situazione dell'istituto penitenziario di Napoli-Secondigliano (4-17367) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10819

sull'inquinamento petrolifero nel litorale di Portopalo di Capo Passero (Siracusa) (4-18006) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) 10821

sulla richiesta di trasferimento presentata dalla dipendente delle Poste Veronica Uras (4-18120) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10822

TIPOGRAFIA DEL SENATO (900)

CIMMINO, NAPOLI Roberto: sulla presenza dell'Udeur all'interno dell'informazione politica della RAI (4-17942) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) *Pag.* 10824

COLLA: sul taglio di alberi nel comune di Casalecchio di Reno (Bologna) (4-16426) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) 10826

DI BENEDETTO: sul progetto per lavori socialmente utili nel Parco nazionale del Gran Sasso (4-07590) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) 10827

DI PIETRO: sulla nomina del dottor Di Croce a capo del Corpo forestale dello Stato (4-17292) (risp. DE CASTRO, *ministro delle politiche agricole e forestali*) 10829

DONDEYNAZ: sull'organico dei magistrati del tribunale di Aosta (4-16669) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10831

IULIANO: sulla soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Laviano (Salerno) (4-17732) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10833

LASAGNA: sulla sicurezza della movimentazione di sostanze pericolose nei porti industriali e petroliferi (4-10620) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) 10834

LAURO: sulla presenza di discariche nel comune di Pozzuoli (4-07698) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) 10834

sulla tutela dell'ozono (4-15650) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*) 10835

LO CURZIO: sul compenso attribuito ai giudici di pace (4-17840) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10839

LUBRANO di RICCO: sulla rimozione di materiali litoidi dall'alveo del torrente Cervaro nel comune di Baselice (Benevento) (4-10711) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) 10840

MAGNALBÒ ed altri: sulla nomina di alcuni dirigenti del Ministero dell'ambiente (4-12689) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) 10843

MIGNONE, BRUNO GANERI: sull'esplosione di un ordigno nel Parco nazionale del Pollino (4-01419) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) *Pag.* 10844

PARDINI, CAMERINI: sul pagamento dei protagonisti della vicenda di Montecastrilli da parte della RAI (4-17723) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10846

PELLICINI: sull'inquinamento del lago di Varese (4-02285) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) 10847

PROVERA: sulla gestione del Parco nazionale dello Stelvio (4-06322) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) 10852

sulla gestione del Parco nazionale dello Stelvio (4-10632) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) 10855

RONCONI: sull'evento alluvionale che ha colpito nel giugno 1996 l'alta Versilia (4-00748) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) 10857

ROSSI: sulla gestione degli immobili adibiti a sedi di servizio della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri (4-14007) (risp. BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 10858

sulla gestione degli immobili adibiti a sedi di servizio della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri (4-15817) (risp. BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 10859

sulla gestione degli immobili adibiti a sedi di servizio della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri (4-16278) (risp. BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 10861

sulla gestione degli immobili adibiti a sedi di servizio della polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri (4-16984) (risp. BRUTTI, *sottosegretario di Stato per l'interno*) 10862

RUSSO SPENA: sulla situazione dell'istituto penitenziario di Campobasso (4-16562) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10864

sulla programmazione di RAI International (4-17379) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) 10866

sull'incarico di direzione attribuito all'ingegner Antonio Micciarelli (4-17639) (risp. CARDINALE, *ministro delle comunicazioni*) *Pag.* 10868

sulla discarica Difesa Grande di Ariano Irpino (Avellino) (4-17944) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) 10869

SALVATO: sulle condizioni di detenzione del signor Vincenzo Tolomelli (4-17192) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10874

SEMENZATO: sulla cementificazione in atto nel comune di Riomaggiore (La Spezia) (4-09688) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) 10875

sulla tutela del fiume Nera (4-11839) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) 10877

sulla vicenda della signora Arma Marani (4-17309) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10879

SERENA: sull'apertura di cave nel comune di Montebelluna (Treviso) (4-01758) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) *Pag.* 10883

sulla possibilità di compiere studi musicali per il detenuto Mario Tuti (4-16209) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10889

sul provvedimento disciplinare nei confronti dell'avvocato Edoardo Longo di Pordenone (4-16593) (risp. DILIBERTO, *ministro della giustizia*) 10890

VEGAS, LASAGNA: sulla tutela dell'ozono (4-09349) (risp. CALZOLAIO, *sottosegretario di Stato per l'ambiente*) 10892

WILDE: sull'immissione di coregoni nel lago di Garda (4-09267) (risp. RONCHI, *ministro dell'ambiente*) 10897

AVOGADRO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che in data 3 dicembre 1998 è stato stipulato un contratto dal Ministro dell'ambiente con la Castalia-Ecomar SCPA per un progetto di difesa del mare;

che detto progetto, che interessa tutto lo sviluppo costiero italiano, dovrebbe avere avvio nella seconda decade del mese di aprile 1999,

si chiede di conoscere:

le modalità di espletamento del servizio previste dal contratto;

le modalità con cui detto servizio è stato affidato alla Castalia-Ecomar SCPA;

se vi fossero altre ditte interessate a questo servizio;

come verranno effettuati i controlli per verificare il rispetto del contratto e l'efficacia del servizio.

(4-15052)

(28 aprile 1999)

RISPOSTA. – In risposta alla nota di cui in oggetto si informa che il 10 maggio 1999 è stato dato avvio alle attività previste dal contratto n. 69 di repertorio stipulato in data 3 dicembre 1998, tra la società consortile Castalia-Ecolmar e il Ministero dell'ambiente (Ispettorato centrale difesa mare).

Il contratto, di durata triennale, prorogabile per altri tre anni, concerne un servizio di pulizia delle acque marittime e, in emergenza, interventi antinquinamento.

Il suddetto contratto trae la sua «origine» amministrativa dal contratto n. 70 del 12 giugno 1992 dell'ex Ministero della marina mercantile (ICDM) stipulato a seguito di appalto concorso con la società Castalia-Ecolmar consortile spa.

Detto contratto non produsse effetti giuridici a seguito di ricusazione del visto per la registrazione deliberato dalle sezioni unite della Corte dei conti in data 18 marzo 1993.

A seguito della mancata efficacia del contratto la Castalia Ecolmar avviava azioni legali innanzi al TAR del Lazio e al tribunale civile di Roma (quest'ultima per un risarcimento danni di lire 28,5 miliardi) contro l'amministrazione e la stessa Corte dei conti.

Con sentenza esecutiva in data 3 settembre 1996, il TAR del Lazio accoglieva il ricorso Castalia Ecolmar annullando l'atto di risoluzione del contratto adottato dall'amministrazione, quindi implicitamente riaffermando il dovere dell'amministrazione medesima ad onorare il contratto stipulato.

In data 3 dicembre 1998 si è provveduto così alla stipula del contratto, per la riattivazione della convenzione su basi tecnico-operative rivisitate per una durata di 36 mesi rispetto alla precedente convenzione (28 mesi); il tutto a costi per l'erario più contenuti (46 miliardi annui contro i 50 miliardi annui della precedente convenzione) e con la rinuncia da parte della società ad ogni azione legale o pretesa di risarcimento danni nei confronti dell'amministrazione.

L'oggetto del contratto è l'attività di pattugliamento per la pulizia delle acque marittime e intervento antinquinamento mediante noleggio di 62 mezzi navali alturieri e costieri opportunamente attrezzati; in particolare:

6 unità alturiere «supply vessels»;

11 unità costiere di caratteristiche superiori (abilitate alla navigazione internazionale);

45 unità costiere litoranee (cosiddetti «battelli spazzamare»).

A integrazione e supporto delle unità navali, la Castalia Ecolmar pone a disposizione 7 depositi di materiale e attrezzature di scorta antinquinamento ubicati nei porti di Genova, Cagliari, Napoli, Catania, Bari, Ravenna e Civitavecchia. I materiali raccolti in mare (rifiuti solidi o liquidi) devono essere avviati a discarica autorizzata secondo la vigente normativa (decreto legislativo n. 22 del 1997) e successive modifiche.

I controlli per la verifica del rispetto del contratto e l'efficacia del servizio sono stati organizzati:

il comandante di ciascuna unità è tenuto a comunicare alla locale autorità marittima del porto di dislocazione, giornalmente, l'orario di uscita e di rientro nonchè la rotta programmata per quel giorno;

i libri di bordo sono firmati dal comandante dell'unità sotto propria responsabilità penale e amministrativa;

durante l'ordinaria attività di vigilanza marittima, la capitaneria di porto verificherà anche il rispetto delle rotte programmate da parte dei battelli Castalia Ecolmar;

un gruppo ispettivo dell'ICDM provvederà ad ispezioni periodiche dei battelli convenzionati; per ogni irregolarità o inefficienza riscontrata verrà commisurata una sanzione di lire 350.000.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(12 aprile 2000)

BALDINI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che Vincenzo Sarno, il non ancora undicenne bimbo di Casalnuovo (Napoli) acquistato per 120 milioni da una squadra di calcio perchè ritenuto una sicura promesso del *football*, è stato ospite in diretta

della trasmissione domenicale di Raiuno nel corso della puntata di domenica 31 gennaio 1999;

che gli autori del discutibile *show* «Domenica In» ed i dirigenti della rete ammiraglia della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo avrebbero potuto non enfatizzare la vicenda sottoponendo, inevitabilmente, un ragazzino così piccolo a sovraesposizioni e ad un eccesso di attenzione da parte dei *media*;

che la dottoressa Melita Cavallo, giudice al tribunale dei minori di Napoli e vice presidente della Associazione magistrati minorili, ha disapprovato la partecipazione del piccolo sostenendo che «da un fatto del genere un bimbo non guadagna nulla, non gli serve. Da questo tipo di attenzione può derivare un'ubriacatura che potrebbe rompere l'equilibrio bio-psicologico. Sono invece coloro che gestiscono le reti televisive a dover essere rispettosi dell'equilibrio del ragazzino ed è particolarmente importante che i cosiddetti bambini-prodigio abbiano intorno un ambiente capace di spegnere la naturale crescita di protagonismo che vicende come quella di Vincenzo inevitabilmente provocano in un ragazzino improvvisamente fatto oggetto di tanta attenzione»;

che il neuropsichiatra Paolo Crepet, specializzato sui disturbi dell'età evolutiva, ha rivolto dure critiche arrivando a dichiarare: «Mi raccapriccia che non dei cretini, ma dei dirigenti RAI, si comportino come Erode»;

che la RAI ha sottoscritto, in data 26 novembre 1997, il codice di comportamento nei rapporti tra TV e minori nel quale «le aziende televisive si impegnano ad assicurare che la partecipazione dei minori alle trasmissioni televisive avvenga sempre con il massimo rispetto della loro persona, senza strumentalizzare la loro età e i loro corpi e senza rivolgere domande allusive alla loro intimità»;

che nel caso in esame è evidente la violazione del predetto codice e la strumentalizzazione al fine di fare spettacolo ed ottenere *audience,*

si chiede di sapere:

quali iniziative si intenda porre in essere al fine di far cessare ogni strumentalizzazione di minori ad opera della concessionaria del servizio pubblico radiotelevisivo;

se non si ritenga opportuno e doveroso investire della materia, anche ricorrendo ad iniziative di carattere legislativo, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;

quale risulti sia il compenso destinato al piccolo Vincenzo Sarno, o a chi per lui, per l'apparizione televisiva.

(4-13903)

(3 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, nel premettere che si risponde per incarico della Presidenza del Consiglio dei ministri si ritiene, anzitutto, opportuno rammentare che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la ma-

teria dei controlli sulla programmazione RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, il che esclude qualsiasi possibilità di intervento in materia da parte del Governo.

Tuttavia, allo scopo di disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, non si è mancato di interessare la concessionaria RAI la quale ha comunicato che in occasione della presenza del piccolo Vincenzo Sarno in una puntata della trasmissione «Domenica in» i dirigenti e gli autori del programma – con l'attenzione sempre riservata alla partecipazione di minori a programmi televisivi e con il massimo rispetto delle disposizioni vigenti in materia, consapevoli del delicato ruolo che il servizio pubblico radiotelevisivo è chiamato a svolgere – hanno usato tutta l'accortezza possibile per non caratterizzare l'avvenimento con atteggiamenti di protagonismo da parte del bambino ma, al contrario, cercando di enfatizzare gli aspetti di vita familiare che venivano presentati.

Invero, ha riferito la medesima concessionaria, insieme al piccolo Vincenzo sono stati invitati alla trasmissione i suoi familiari e i compagni della scuola calcio ed è stata imbastita una chiacchierata corale dai toni informali e scherzosi con l'intento di non presentare il piccolo partecipante come un bambino prodigio ed evitare, pertanto, gli effetti di una sovraesposizione.

Per la presenza in studio del bambino non è stato corrisposto alcun compenso, ma soltanto un parziale rimborso spese, al quale si è aggiunto il costo del viaggio in pullman dei compagni della scuola di calcio.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(17 aprile 2000)

BALDINI. – *Ai Ministri delle comunicazioni, del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso che il giorno 11 febbraio 1999 il telegiornale della prima rete televisiva pubblica trasmesso alle ore 20 (oltre 10 milioni di spettatori) ha offerto un servizio sull'imminente avvio commerciale del nuovo operatore nei servizi di telefonia Wind, annunciando che il nuovo gestore «porterà una rivoluzione nelle tariffe; telefonini e telefoni fissi saranno unificati e avranno un unico contratto con costi ridotti», arricchendo il servizio con tabelle indicative dei prezzi scontati, si chiede di sapere:

se esista un accordo commerciale fra RAI e l'Enel che ha portato nelle casse della televisione pubblica circa 56 miliardi dei 70 stanziati dall'Enel per una poderosa campagna pubblicitaria per il lancio di Wind, ed eventualmente sulla base di quali criteri sia avvenuta la scelta operata dall'Enel a favore della RAI in una misura così consistente;

se risulti programmato per il giorno 28 febbraio (vigilia del lancio commerciale di Wind) un servizio speciale da parte del TG 1 che oltre ad un'intervista all'amministratore delegato della nuova società di telecomunicazioni verrà arricchito con immagini della struttura operativa della Wind;

se non sia inusuale rispetto ad una corretta politica dell'informazione che la doverosa presentazione dell'ingresso nel mercato italiano di un nuovo operatore da parte di un telegiornale del servizio pubblico debba lasciare spazio ad un'eventuale appendice di carattere puramente commerciale, quale quella sopracitata, che risulterebbe, addirittura, programmata già da qualche settimana;

se non sia il caso di attivare misure tali da prevenire forme di pubblicità indiretta con degenerazioni nell'informazione e conseguenti alterazioni del delicato equilibrio del mercato e del dovere di terzietà cui dovrebbe sempre attenersi una testata giornalistica, per di più finanziata con un canone pagato da tutti i cittadini.

(4-14103)

(16 febbraio 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Si è, comunque, interessata la concessionaria in merito a quanto rappresentato, la quale ha sottolineato che con il servizio trasmesso dal TG1 – prendendo come spunto un articolo pubblicato sul «Sole 24 Ore» dell'11 febbraio 1999, che parlava di forti riduzioni delle tariffe telefoniche con l'entrata in funzione del terzo gestore Wind – si è voluto verificare, nell'interesse degli ascoltatori, la veridicità della notizia.

In quella sede, pertanto, sono state messe a confronto le posizioni degli altri gestori della telefonia mobile, riportando, per quanto concerne la TIM, le precise parole comunicate dall'ufficio stampa e, per quanto riguarda la Omnitel, trasmettendo la dichiarazione sonora dell'amministratore delegato Scaglia.

La concessionaria ha inoltre precisato che, già nel passato, il TG1 ha dato ampio spazio alla nascita di nuovi gestori e alle loro offerte tariffarie anche al fine di evitare che questo tipo di informazione potesse essere confuso con un atto pubblicitario.

La RAI ha infine puntualizzato che non è stato programmato nè previsto alcun servizio, per il 28 febbraio 1999, con l'amministratore delegato, nè con immagini della struttura operativa della Wind.

Infine, la concessionaria ha precisato che alla data dell'interrogazione di che trattasi era stato definito un accordo tra Sipra e Wind per il periodo febbraio - marzo 1999 per un investimento sulle reti televisive RAI di circa 15 miliardi e sulle reti radio RAI di circa un miliardo e mezzo.

La società Wind, a sua volta, ha comunicato di avere stipulato con la RAI, come con altre emittenti, contratti di modesta entità.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(17 aprile 2000)

BONATESTA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che nel mese di luglio del 1998, a seguito della sottrazione da parte del padre Alaeddin Adnan, cittadino con doppia nazionalità italiana e siriana, dei minori Abdo e Samer, la madre Anna Marani si rivolgeva alle competenti autorità giudiziarie;

che il tribunale per i minorenni di Perugia, senza convocare la madre dei bambini, dichiarava la propria incompetenza ad emettere provvedimenti nell'interesse dei minori e disponeva l'archiviazione degli atti;

che, invece, essendo stato posto in essere un vero e proprio abuso della potestà genitoriale, in quanto i due bambini portati in Siria dal padre per una vacanza di un mese non sono più tornati in Italia, con grave pregiudizio per i minori stessi, si sarebbe dovuto adottare un adeguato provvedimento restrittivo o ablativo di tale potestà a carico di Alaeddin Adnan e affidare i minori alla madre;

che tale condotta integra gli elementi costitutivi del reato permanente di cui all'articolo 574 del codice penale (sottrazione di persone incapaci); tale controllo sui minori è in palese contrasto con i diritti naturali dei bambini alla libertà, alla identità personale, alla loro nazionalità, alla possibilità di avere rapporti diretti e personali con entrambi i genitori, alla libertà di pensiero, di coscienza e di religione, diritti universali e per ciò prioritari rispetto alle leggi e culture nazionali, riconducibili sostanzialmente al diritto di crescere e sviluppare in modo armonioso e completo la propria personalità, secondo quanto previsto dalla Convenzione ONU sui diritti del fanciullo, ratificata sia dall'Italia che dalla Siria;

che tale Convenzione cita espressamente all'articolo 11, comma 1: «Gli Stati aderenti devono adottare le misure appropriate per lottare contro i trasferimenti illeciti di fanciulli ed il loro mancato rientro nei paesi d'origine»;

che all'udienza camerale della corte di appello di Perugia del 13 ottobre 1999 il procuratore generale della Repubblica ed il difensore della signora Marani, dopo aver svolto le loro deduzioni e controdeduzioni, concludevano che il tribunale per i minorenni di Perugia aveva erroneamente dichiarato la propria «incompetenza» a decidere, poichè all'epoca dei fatti Alaeddin Adnan era residente in Italia;

che il decreto della corte di appello di Perugia del 18 ottobre 1999 è stato comunicato al procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Perugia e al procuratore della Repubblica presso la pretura circondariale di Perugia per il promovimento dell'azione penale nei confronti di Alaeddin Adnan in ordine ai reati di cui all'articolo 574 del codice penale ed è stato disposto che sia altresì comunicato per la sua esecuzione (rimpatrio dei minori) al servizio sociale internazionale, all'ambasciata d'Italia a Damasco, al consolato generale di Aleppo e a quello di Roma, nonchè all'ufficio minori della questura di Perugia,

l'interrogante chiede di conoscere quali siano le ragioni che constino al Ministro in ordine al fatto che, ad oltre un anno di distanza dal primo reato, la sottrazione internazionale di due bambini italiani, e dopo un tentativo di estorsione commesso ai danni della signora Anna Marani, recatasi inutilmente nel luglio scorso ad Aleppo a trovare i figli, la procura della Repubblica di Perugia non ha preso provvedimenti giudiziari nei confronti del cittadino italo-siriano Alaeddin Adnan – all'epoca dei fatti residente in Italia – per i reati da quest'ultimo commessi in territorio italiano.

(4-17283)

(24 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue, sulla base degli elementi di conoscenza dei fatti forniti dalle competenti articolazioni di questo Ministero e delle altre amministrazioni interessate alla vicenda.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia ha fatto sapere che, in data 24 agosto 1999, è stato avviato procedimento penale a carico di Alaeddin Adnan per i reati, che vedono quali parti offese la signora Anna Marani e i figli minori Alaeddin Abdo e Alaeddin Samer, di cui agli articoli 56, 629, 572 e 574 del codice penale; è stato precisato che, mentre le ultime due violazioni sarebbero state consumate in Perugia il 7 novembre 1998, per la prima occorre individuare esattamente il luogo di commissione, ragion per cui è stata richiesta l'assunzione a sommarie informazioni del console generale onorario d'Italia ad Aleppo in data 26 ottobre 1999 e si è tuttora in attesa delle richieste notizie.

È stato, poi, riferito che sono state svolte indagini, tra l'altro, con l'assunzione di persone informate sui fatti ed è stata richiesta la trasmissione di copia della documentazione relativa agli esposti presentati dalla signora Marani contro il signor Alaeddin presso il tribunale per i minorenni di Perugia; allo stato, pertanto, il magistrato assegnatario del fascicolo è in attesa delle informazioni richieste per l'adozione delle ulteriori determinazioni di competenza. Ciò posto non è dato a questo Ministero intraprendere iniziative atte ad incidere sui tempi, che non appaiono essere particolarmente dilatati nel caso di specie, di svolgimento delle in-

dagini, tempi tra l'altro imposti dalle necessarie attività di accertamento la cui titolarità fa capo, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria; del resto sugli esiti delle iniziative adottate nel corso delle indagini in questione grava il necessario riserbo connesso alle investigazioni di carattere penale.

Va, comunque, sottolineato che il caso rappresentato nell'atto ispettivo è all'attenzione di questo Ministero – in particolare dell'ufficio designato quale Autorità centrale delle convenzioni sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, nonché sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, rese esecutive dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64 – al quale è pervenuta, in data 3 dicembre 1999, la lettera con la quale la signora Marani ha richiesto l'intervento di tutte le autorità consolari al fine di riavere con sé i figli trattenuti in Siria, dal mese di luglio 1998, dal signor Alaeddin, cittadino siriano naturalizzato italiano a seguito del matrimonio con la Marani stessa.

L'esame della vicenda ha, tuttavia, evidenziato come non sia possibile, nella fattispecie, l'applicazione della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, in quanto la Siria non ha provveduto a ratificarla.

Ad ogni modo si segnala che, sino ad oggi, sullo stesso caso sono stati avviati diversi interventi istituzionali nel tentativo di individuare efficaci strategie finalizzate al raggiungimento di una soluzione che sia soddisfacente per entrambe le parti, facendo ovviamente salvo il primario obiettivo della salvaguardia dell'interesse dei minori ad avere regolari rapporti con le due figure genitoriali. A tale scopo, nel quadro di un più ampio sistema di intesa con tutti quei paesi, tra cui anche la Siria, che ancora non hanno sottoscritto alcun trattato in materia di diritto di famiglia e dei minori, i Ministeri interessati, di recente, hanno promosso incontri per ricercare una concorde metodologia tesa a fronteggiare con maggiore efficacia la problematica della sottrazione internazionale di minori e per promuovere la stipula di accordi bilaterali sulla cooperazione tra le competenti autorità per la tutela di tutti quei soggetti minorenni contesi tra genitori di diversa nazionalità.

Va, infine, fatto presente che, a seguito di varie visite consolari, è stato possibile appurare che i bambini sopra indicati vivono con il padre in un ambiente decoroso e frequentano con profitto la scuola; per altro il Ministero degli affari esteri e l'ambasciata a Damasco continueranno a seguire con attenzione l'intera vicenda al duplice fine, da un lato, di ottenere dal signor Alaeddin il rientro, almeno temporaneo, dei minori in Italia e, dall'altro, di proseguire nel monitoraggio della situazione di vita degli stessi, anche con il concorso dei servizi sociali siriani.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(18 aprile 2000)

BORNACIN. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il professor Renato Chironna, attualmente vice direttore dell'Ufficio provinciale della motorizzazione civile della Spezia, ha inoltrato in data 11 giugno 1997 istanza al Ministero dell'interno per transitare nei suoi ruoli, in considerazione del particolare tipo di servizi svolti nel corso della sua lunga carriera;

che il professor Chironna è stato a lungo docente di antropologia criminale e teoria della comunicazione presso l'University for Peace dell'Onu, con sede in Costa Rica e presso diverse altre università del Sud America, quali l'Universidad Nacional del Comahue (Argentina), l'Universidad Centrale del Ecuador, l'Universidad Latina del Costa Rica;

che lo stesso, negli anni, ha maturato significative esperienze di studio e docenza in Egitto, Libano, Siria, Giordania, Cile, Costa Rica, Argentina, Bolivia, Perù, Venezuela, Colombia, Ecuador, Nicaragua, Panama e Brasile, tenendo conferenze e lezioni a corpi di polizia, servizi segreti e forze di sicurezza nelle scuole loro riservate e in accademie militari all'interno del continente latino americano;

che, in virtù di questo particolarissimo *curriculum,* il professor Chironna può essere oggi considerato uno dei massimi esperti in narcotraffico, traffico d'armi e terrorismo internazionale, della cui lunga esperienza si è avvalso anche il giudice Giovanni Falcone, con il quale egli ha collaborato;

che lo stesso è stato recentemente autore di un libro dedicato al crimine organizzato, al narcotraffico e al traffico d'armi, che verrà presentato alla fine di settembre alla Camera dei deputati;

che, inoltre, al suo rientro in Italia, il professor Chironna ha svolto diverse attività sia pratiche che teoriche rientranti nell'articolo 12, comma 3, del nuovo codice della strada, ed in particolare: lezioni di addestramento professionale tenute presso il compartimento della polizia stradale per la Liguria, sezione della Spezia, nei giorni 1º febbraio 1996 e 21 febbraio 1996; servizio congiunto di polizia stradale con il nucleo di polizia tributaria e, successivamente, con pattuglie del Comando della Compagnia della Spezia della I Legione della Guardia di finanza ed anche servizio di polizia stradale presso il porto commerciale della Spezia; collaborazioni attive presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, con particolare riferimento alle indagini relative ai furti consumati presso gli uffici provinciali della MCTC, su richiesta del reparto operativo del Comando provinciale di Lucca della regione Carabinieri «Toscana»;

che governi stranieri hanno manifestato – anche per iscritto – la volontà di avvalersi della sua collaborazione nel settore della lotta alla criminalità organizzata e al terrorismo;

che in data 7 agosto 1997 al professor Chironna veniva notificato dal Commissariato di pubblica sicurezza di Sarzana (La Spezia) un decreto del Ministero dell'interno (n. 333-B/10A.7/4232 del 21 giugno 1997) con il quale, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica

16 settembre 1994, n. 716, veniva respinta l'istanza di trasferimento dello stesso presso i ruoli della polizia di Stato,

si chiede di sapere:

come mai il Governo italiano non ritenga utile ed opportuno avvalersi – sotto qualsiasi tipo di forma – del contributo di una persona così altamente qualificata in un settore tanto delicato, anche in considerazione della volontà più volte manifestata, di elevare il livello di lotta contro il crimine organizzato interno ed internazionale;

se, in considerazione della specificità del caso, non si ritenga banale e pretestuosa la giustificazione addotta per impedire il transito del professor Chironna nei ruoli della polizia di Stato, rifacendosi a leggi generali sulla mobilità dei pubblici dipendenti.

(4-12270)

(15 settembre 1998)

RISPOSTA. – L'istanza presentata dal professor Renato Chironna, direttore amministrativo della Motorizzazione civile, volta ad ottenere il passaggio nei ruoli della polizia di Stato con inquadramento nella medesima qualifica funzionale ricoperta presso il Ministero dei trasporti e della navigazione, non ha trovato possibilità di accoglimento, risultando, nella fattispecie, giuridicamente impossibile applicare la disciplina, di recente riformulata dal decreto legislativo n. 80 del 31 marzo 1998, sulla mobilità dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni dettata dal decreto legislativo n. 29 del 1993 e, in particolare, l'istituto del trasferimento volontario regolato dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 16 settembre 1994, n. 716.

La peculiarità dei compiti istituzionali della polizia di Stato ed il carattere speciale del proprio ordinamento si riflettono, infatti, anche sulle procedure di accesso esterno ai rispettivi ruoli, che prevedono esclusivamente il ricorso a concorsi pubblici, per esami, previo accertamento della sussistenza dei necessari requisiti psico-fisici ed attitudinali per l'impiego nei servizi di polizia.

Appare, pertanto, evidente che l'amministrazione, pur prendendo atto del bagaglio professionale posseduto dal professor Chironna, non abbia potuto esercitare alcuna discrezionalità, ma si sia dovuta necessariamente conformare ai vincoli normativi imposti.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BRUTTI

(17 aprile 2000)

BOSI. – *Ai Ministri della difesa e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che le stazioni dei carabinieri situate nelle frazioni e nei piccoli centri abitati di campagna svolgono un ruolo primario a garanzia del-

l'ordine pubblico e segno della presenza vigile dello Stato e delle sue istituzioni;

che in base alla legge finanziaria si prevede la riduzione degli organici dell'Arma dei carabinieri di circa il 2,5 per cento;

che per attuare il suddetto ridimensionamento sarebbe prevista da parte del comando generale dell'Arma la soppressione delle stazioni dei carabinieri situate nelle frazioni dei comuni;

che in tale contesto risulta prevista anche la chiusura della stazione dei carabinieri di Ambra, nel comune di Bucine (Arezzo),

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda adottare per salvaguardare la presenza dello Stato nelle suddette realtà periferiche del paese;

se si ritenga opportuno garantire la presenza della stazione dei carabinieri che si trova nella frazione di Ambra (Arezzo) in quanto essa garantisce la «copertura» di una vasta area di territorio altrimenti priva di ogni altra forma di tutela da parte delle forze dell'ordine.

(4-15039)

(28 aprile 1999)

RISPOSTA. – La stazione dell'Arma dei carabinieri di Ambra, frazione di Bucine, in provincia di Arezzo, cui fa riferimento l'onorevole interrogante è stata soppressa, il 6 settembre 1999, da quel comando generale, che ha contestualmente provveduto a potenziare la vicinissima stazione di Bucine, trasferendo a quest'ultima le competenze e le risorse del presidio soppresso.

Atteso che tra il comune di Bucine e la frazione di Ambra non vi è soluzione di continuità, l'accorpamento ha consentito, senza creare alcun disagio per la cittadinanza, di ridurre le risorse destinate al funzionamento delle strutture a favore di quelle impiegate nei servizi operativi e di controllo del territorio.

Al di là dello specifico episodio, si precisa che la soppressione delle stazioni dei carabinieri ubicate in frazioni non costituisce, di per sè, una direttrice generale di riassetto dei presidi dell'Arma.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BRUTTI

(17 aprile 2000)

CADDEO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che con la legge n. 167 dell'11 marzo 1997 il Parlamento ha stanziato 120 miliardi per la bonifica e la valorizzazione dello stagno di Molentargius, nell'area metropolitana di Cagliari;

che il Ministro dell'ambiente ha affidato l'esecuzione di questi interventi al Consorzio Ramsar-Molentargius;

che solo con la mobilitazione dell'opinione pubblica, del mondo ambientalista e degli enti locali, i lavori hanno potuto avere inizio vincendo l'ostilità dell'Azienda autonoma dei monopoli di Stato che è stata costretta a consegnare i siti interessati dai lavori;

che martedì 29 luglio i dirigenti dei Monopoli di Stato si sono recati a Cagliari per procedere alla consegna al Ministero dell'ambiente di alcuni siti (l'edificio Sali Scelti, l'idrovora, il Canale Mortu ed il Canale di Basso Fondo) necessari per completare le opere;

che, lasciando a metà il ripristino di questi canali, verrebbe pregiudicata la funzionalità di tutte le opere con lo spreco delle ingenti risorse stanziate dal Parlamento;

che, in particolare, il mancato completamento dei canali di alimentazione e distribuzione delle acque sconvolgerebbe l'equilibrio delle zone umide col fallimento del progetto;

che, nonostante tutto questo, il Ministro dell'ambiente si è rifiutato di inviare funzionari abilitati a prendere in consegna questi siti;

che questa decisione appare grave ed immotivata anche perchè contrasta con la volontà espressa dal Senato con un apposito ordine del giorno che sollecitava il Ministro delle finanze ad effettuare questa consegna al Ministro dell'ambiente;

che il Ministero dell'ambiente sta dimostrando un atteggiamento puramente burocratico ed una inconsapevolezza dell'importanza dell'intervento che è sotto l'attenzione del mondo scientifico ed ambientalista internazionale;

che questo modo di fare rischia di provocare tra l'altro un contenzioso con le imprese appaltatrici e di esporre il Ministero sul piano delle responsabilità contabili;

che questo stato di cose richiede la capacità di dimostrare la volontà politica di affrontare la sfida di portare a compimento un intervento complesso ma di grande valenza ambientale,

si chiede di conoscere:

quali siano i motivi per cui il Ministro rifiuti di prendere in consegna l'edificio Sali Scelti, l'idrovora, il Canale Mortu ed il canale di Basso Fondo da parte dell'Azienda autonoma dei Monopoli di Stato;

se non ritenga di riservare al Molentargius l'attenzione che merita superando una visione burocratica e superficiale;

quali iniziative intenda assumere per impedire che il prevedibile blocco dei lavori possa portare allo sconvolgimento dell'ecosistema e vanificare quanto finora si è fatto spendendo decine di miliardi.

(4-07331)

(31 luglio 1997)

CADDEO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che all'interno dell'area urbana di Cagliari sono in corso i lavori di bonifica e di valorizzazione della zona umida del Molentargius;

che l'intervento è stato finanziato con 120 miliardi nel 1988 per bonificare le saline da un afflusso di acque reflue provenienti dai centri urbani circostanti;

che i lavori preseguono senza una visibile ed efficace azione di coordinamento e di controllo dell'operato del Consorzio Ramsar-Molentargius da parte del Ministero dell'ambiente;

che si è reso vacante il posto di ingegnere capo;

che si ha notizia che il Ministro voglia abolire la commissione di alta vigilanza, di cui fanno parte tre rappresentanti della regione, per cui in loco non resterebbe più nessuno in grado di esercitare alcun controllo;

che il Ministero dell'ambiente ha finora rifiutato di prendere in consegna l'edificio sali scelti, l'idrovora del Rollone, il canale Mortu, ed il canale di Basso Fondo da parte dell'azienda autonoma dei Monopoli di Stato;

che se non dovessero essere eseguiti gli indispensabili lavori in questi quattro siti il ripristino del sistema idraulico, che è molto complesso, resterebbe a metà e non verrebbe comunque raggiunto l'obiettivo per il quale il Parlamento ha stanziato 120 miliardi;

che la mancata bonifica delle saline pregiudicherebbe la possibilità di riattivarle e provocherebbe notevoli difficoltà al loro trasferimento dall'azienda autonoma dei Monopoli di Stato alla regione sarda;

che tutta questa situazione lascia intravedere la volontà di interrompere i lavori;

che se questo avvenisse quanto finora speso e realizzato sarebbe in breve tempo vanificato e le aree già ripulite e bonificate, che non sono state recintate e protette, resterebbero senza vigilanza e ridiventerebbero una discarica a cielo aperto;

che è necessario intervenire con urgenza e decisione,

si chiede di conoscere:

cosa si intenda fare per impedire il fallimento del progetto di bonifica e la valorizzazione del compendio Molentargius-saline;

se non si ritenga di nominare un ingegnere capo;

se non si ritenga di dover prendere in consegna dai Monopoli di Stato l'edificio sali scelti e gli altri siti per poter completare il ripristino di tutto il sistema idraulico e la pulizia delle saline;

se non si ritenga di dover assicurare le necessarie competenze tecniche ed amministrative alla struttura ministeriale che deve gestire uno dei progetti più complessi in campo ambientale e che è sotto l'attenzione del mondo scientifico ed ambientalista internazionale.

(4-08524)

(17 novembre 1997)

RISPOSTA. (*) – L'ingegnere capo dei lavori è stato nominato dall'amministrazione con decreto ministeriale n. 15415 del 31 ottobre 1997;

il sopracitato ingegnere capo rappresenta formalmente l'amministrazione presso il concessionario nell'esecuzione dei lavori e possiede naturalmente ogni competenza tecnico-amministrativa, così come prevede il regio decreto n. 350 del 1895;

come stabilito dal decreto legislativo n. 112 del 1998, il programma deve essere trasmesso alla regione autonoma della Sardegna per il completamento e la gestione complessiva del programma stesso e pertanto, alla luce del dettato legislativo, la presa in consegna degli immobili citati, destinati a suo tempo dalla regione medesima a sede del Parco regionale del Molentargius, si rende superflua.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(12 aprile 2000)

CAMBER. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che dopo l'emanazione del decreto legislativo n. 261 del 1999, che ha recepito le direttive comunitarie in materia di sviluppo del sistema dei servizi postali, la Commissione europea ha chiesto al Governo chiarimenti su parti specifiche dello stesso decreto legislativo;

che infatti i contenuti che il Governo ha assunto con atto amministrativo, in materia di riserva postale per il mantenimento del servizio universale, e in particolare per quanto concerne l'area di riserva per la corrispondenza contenente pubblicità, rappresentano un passo indietro di carattere monopolistico, dopo decenni di liberalizzazione;

che oltre a non essere in linea con le indicazioni comunitarie, tale orientamento avrà ripercussioni negative sulle imprese di recapito private, mettendo in pericolo 2.000 posti di lavoro,

si chiede di sapere se la Commissione europea si sia pronunciata sul decreto legislativo n. 261 del 1999 e quali iniziative si intenda adottare per evitare gravi ripercussioni sull'occupazione del settore.

(4-18334)

(24 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo, si significa che, a seguito dei rilievi mossi dalla Commissione europea su parti specifiche del decreto legislativo n. 261 del 1999, questo Ministero, dopo un incontro informale con la

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

delegazione della Commissione europea, ha fornito tutti i chiarimenti richiesti dalla Commissione stessa, con nota n. GM/123085/4463 DL/CR del 15 marzo 2000.

In particolare, per quanto riguarda i rilievi relativi all'area della riserva riconosciuta al fornitore del servizio universale, è stato rappresentato che, in linea con la direttiva europea (che imponeva, ai fini della determinazione della riserva, l'applicazione di criteri di peso e di prezzo ben definiti), la riserva prevista dalla nuova normativa risulta, rispetto alla situazione precedente, ridotta sia per quanto riguarda le lettere, in quanto precedentemente erano riservati tutti gli invii di corrispondenza epistolare (fino a 2 chilogrammi di peso e fino a 20.000 lire di prezzo), mentre adesso la riserva comprende gli invii fino a 350 grammi di peso e 6.000 lire di prezzo, sia per quanto riguarda gli invii di corrispondenza raccomandati e assicurati per effetto dei suddetti limiti di peso e di prezzo, sia, in particolar modo, per quanto concerne la pubblicità di corrispondenza che, unico caso tra i grandi paesi europei, non è inclusa nella riserva, per gli invii indirizzati, relativamente a ciascuna campagna pubblicitaria, ad almeno 10.000 destinatari.

In merito alle preoccupazioni espresse per gli eventuali impatti occupazionali per i dipendenti dalle agenzie di recapito, a seguito del venir meno delle concessioni di cui all'articolo 29, punto 1, del codice postale, si osserva che non sarà impedita alle agenzie una attività propria. Infatti, le agenzie di recapito, dopo il 31 dicembre 2000, potranno continuare ad operare attraverso una licenza o un'autorizzazione nei settori non riservati; l'attività che verrà loro preclusa a partire dal 1° gennaio 2001 rappresenta una parte ridotta della loro attuale attività; i settori liberi o liberalizzati dove la loro attività potrà espandersi sono destinati ad una forte crescita (ad esempio pubblicità diretta, corriere espresso, logistica di piccoli colli, vettore fisico per il commercio elettronico, scambi di documenti, eccetera). Inoltre il termine delle concessioni al 31 dicembre 2000 era noto agli interessati fin dall'estate 1997.

Si rileva, altresì, che il comma 5 del ripetuto articolo 23 del decreto legislativo n. 261 del 1999 consente all'operatore pubblico, anche dopo la scadenza del 31 dicembre 2000, di concludere accordi con le agenzie di recapito laddove, attraverso tali forme di sinergie, sia possibile conseguire una migliore ottimizzazione dei servizi soprattutto nella fase di recapito: la particolare flessibilità dell'organizzazione in loco può, infatti, consentire alle agenzie di far fronte con maggiore rapidità a specifiche richieste da parte di particolari aree della clientela.

La stessa società, in merito, ha espresso l'intenzione di avvalersi della possibilità di realizzare accordi con le agenzie private di recapito e di instaurare forme di collaborazione più ampie possibili con i lavoratori del settore privato.

A tal fine, come rappresentato dalla medesima, ha già provveduto ad avviare numerose iniziative che potranno perfezionarsi in accordi rispondenti alle condizioni di mercato e che consentiranno, tra l'altro, di ottimizzare la collocazione delle risorse disponibili.

Tali iniziative, delle quali sono stati già informati i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, non prevedono, almeno nel breve termine, modifiche di rilievo, per quanto riguarda l'aspetto organizzativo, nelle zone di recapito interessate, che continueranno ad essere servite dal personale delle Poste italiane per quanto attiene la posta ordinaria, prioritaria e le stampe.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(17 aprile 2000)

CAMPUS. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che con il decreto ministeriale 28 novembre 1997 del Ministro dell'ambiente è stato perimetrato il parco dell'Asinara;

che per erronea valutazione o superficialità si è inserito tra i tratti vincolati anche il passaggio internazionale di Fornelli;

che immediatamente da parte di esponenti parlamentari e istituzionali, oltre che dalla stessa autorità marittima competente, è stata segnalata l'assurdità di tale perimetrazione, ma che, nonostante tutte le segnalazioni, non si è mai provveduto alla necessaria correzione;

considerato che anche in altre vicende legate ai parchi nazionali della Sardegna, il Ministro ha mostrato un atteggiamento di sconcertante chiusura per le istanze locali dei cittadini e dei loro rappresentanti,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga necessario:

provvedere immediatamente alla revisione del perimetro dell'area vincolata, in corrispondenza del passo di Fornelli, anche avvalendosi della semplice procedura della *errata corrige* sulla *Gazzetta Ufficiale,* giustificando così come mero errore materiale la scarsa professionalità dei servizi tecnici del Ministero;

provvedere urgentemente, nel mantenere gli impegni assunti, ad ufficializzare e legittimare, secondo legge, il comitato provvisorio di gestione, individuato ma mai insediato, ponendo così fine a speculazioni su possibili vuoti di potere e, soprattutto, di vigilanza. Tutto ciò al fine di non far aumentare in tanti cittadini sardi il sospetto che dietro tanta chiusura e arroganza da parte del Ministero dell'ambiente verso l'isola di Asinara si nasconda, neppure tanto celatamente, il disegno di turbare e compromettere la stagione turistica sempre più unica, e purtroppo sempre più insufficiente, risorsa economica della Sardegna.

(4-11309)

(9 giugno 1998)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione parlamentare in oggetto, si comunica che nel decreto del Ministero dell'ambiente del 1° febbraio 1999 – modifica dell'allegato A che costituisce parte integrante del de-

creto 28 novembre 1997 del Ministero dell'ambiente, recante «Perimetrazione provvisoria e misure provvisorie di salvaguardia del Parco nazionale dell'Asinara» – è indicato che nel braccio di mare che si estende da Punta Salippi a Punta Barbarossa denominato «passaggio dei Fornelli», citato dall'onorevole interrogante, la navigazione è comunque consentita, purchè «ad una velocità ridotta di 3 nodi e ad una distanza non inferiore a 400 metri dalla costa dell'isola dell'Asinara».

Tali disposizioni pertinenti il «passaggio dei Fornelli» saranno riproposte nelle misure di salvaguardia allegate al decreto del Presidente della Repubblica istitutivo del Parco nazionale dell'Asinara, e del relativo Ente parco, il cui schema è attualmente in corso di predisposizione, che, unitamente alla pertinente cartografia, sarà inviata quanto prima alla regione e alla Conferenza unificata per l'acquisizione formale rispettivamente dell'intesa e del parere previsti dalla normativa vigente.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(12 aprile 2000)

CAMPUS. – *Al Ministro dell'ambiente*. – Premesso:

che la Consulta per la difesa del mare ha redatto il progetto per la perimetrazione del costituendo Parco marino di Capo Caccia - Isola Piana, nella costiera di Alghero;

che, con grande sorpresa e preoccupazione della popolazione interessata, tale progetto implica vincoli su un tratto di mare superiore di tre volte a quanto precedentemente indicato dall'articolo 31 della legge n. 979 del 1982;

che tali vincoli appaiono, per la loro drastica durezza, inaccettabili perchè imposti senza tener conto della insostituibile fonte di sostentamento che deriva dalla disponibilità di un tratto di mare di bellezze uniche, motivo di richiamo per il turismo nazionale e internazionale, per gli operatori locali;

considerato:

che le amministrazioni locali hanno espresso perplessità sulla validità del progetto complessivo;

che gli operatori turistici e quanti altri svolgono attività lavorative nella costa interessata dal parco hanno opposto il loro fermo dissenso alla prospettiva di diventare disoccupati;

che si è tenuto in minimo conto il lavoro di studio elaborato da tecnici e docenti dell'Università di Sassari, incaricata all'uopo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso intervenire per riportare in termini di logica e di diritto il progetto per il Parco;

se non ritenga opportuno procedere allo scioglimento e alla ricostituzione della Consulta per la difesa del mare, che già in precedenti occasioni ha dato adito a contrasti e dissapori, dimostrando scarsa co-

gnizione di causa ma, soprattutto, una ingiustificata tendenza marcatamente proibizionista.

(4-12444)

(23 settembre 1998)

CAMPUS. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che la Consulta per la difesa del mare ha redatto il progetto per la perimetrazione del costituendo Parco marino di Capo Caccia-Isola Piana, nella costiera di Alghero;

che, con grande sorpresa e preoccupazione della popolazione interessata, tale progetto implica vincoli su un tratto di mare superiore di tre volte a quanto precedentemente indicato dall'articolo 31 della legge n. 979 del 1982;

che tali vincoli appaiono, per la loro drastica durezza, inaccettabili perchè imposti senza tener conto della insostituibile fonte di sostentamento che deriva dalla disponibilità di un tratto di mare di bellezza unica, motivo di richiamo per il turismo nazionale e internazionale, per gli operatori locali;

considerato:

che le amministrazioni locali hanno espresso perplessità sulla validità del progetto complessivo;

che gli operatori turistici e quanti altri svolgono attività lavorative nella costa interessata dal Parco hanno opposto il loro fermo dissenso alla prospettiva di diventare disoccupati;

che si è tenuto in minimo conto il lavoro di studio elaborato da tecnici e docenti dell'università di Sassari, incaricata all'uopo,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga doveroso intervenire per riportare in termini di logica e di diritto il progetto per il Parco;

se non ritenga opportuno procedere allo scioglimento e alla ricostituzione della Consulta per la difesa del mare, che già in precedenti occasioni ha dato adito a contrasti e dissapori, dimostrando scarsa cognizione di causa ma, soprattutto, una ingiustificata tendenza marcatamente proibizionista.

(4-12537)

(30 settembre 1998)

Risposta. (*) – Le limitazioni pressochè assolute che destano le preoccupazioni dell'onorevole interrogante per il Parco marino di Capo Caccia Isola Piana in provincia di Alghero sono in realtà circoscritte alla zona A, cosiddetta di riserva integrale.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Tale zona, che peraltro è sempre prevista di dimensioni assai limitate rispetto all'estensione complessiva dell'area protetta, è funzionale alla necessità di mantenere, il più possibile inalterate, le caratteristiche che conferiscono all'area medesima il pregio ambientale in base al quale è stata scelta dal legislatore per diventare AMP.

L'organo tecnico-scientifico cui viene affidata la «progettazione» dell'area marinara protetta (in passato la Consulta per la difesa del mare, soppressa dall'articolo 2 della legge n. 426 del 1998, attualmente la segreteria tecnica per le aree marine protette), dal canto suo, oltre al delicatissimo compito di accertare, mediante accurati studi preliminari, l'effettiva esistenza di caratteristiche naturali che giustifichino l'imposizione di vincoli e misure di protezione, deve anche rispondere all'esigenza di non penalizzare la situazione economica e sociale della comunità coinvolta dall'istituzione dell'AMP.

Nel procedimento che prelude all'istituzione, pertanto, è prevista ed è obbligatoria la consultazione della regione e degli enti locali il cui territorio sarà interessato dall'istituzione, in modo da poter tastare il polso alla comunità di cui essi costituiscono gli enti esponenziali per eccellenza.

Per quanto riguarda, nello specifico, l'area marina protetta di Capo Caccia è stato già acquisito il parere del comune di Alghero e si è in attesa della regione Sardegna.

L'ultima legge in materia di istituzione e gestione di aree protette marine, inoltre, ha reso obbligatorio l'affidamento dell'area protetta ad enti pubblici, istituzioni scientifiche o associazioni ambientaliste riconosciute con l'evidente intento, da parte del legislatore, di fare in modo che il diritto delle popolazioni interessate dall'istituzione di un'area marina protetta ad uno sviluppo pieno e dignitoso (oltre che compatibile con la salvaguardia del patrimonio ambientale) venga rispettato.

Ed infatti l'ente o il consorzio di enti che sarà deputato a seguire le vicende concrete dell'area protetta non dovrà soltanto assicurarsi che vengano rispettati i vincoli imposti dal decreto ministeriale istitutivo quanto piuttosto adoperarsi perchè l'esistenza dell'area protetta costituisca una opportunità in più per il decollo di tutte le attività economiche suscettibili di produrre benessere compatibile con il rispetto del patrimonio da tutelare.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(12 aprile 2000)

CARUSO Luigi. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che da parecchio tempo il personale di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari della regione Campania, e nella fattispecie in quello di Napoli Secondigliano, è costretto ad operare in condizioni di estrema vivibilità determinata da un sovraccarico di man-

sioni per l'aumento della popolazione detenuta, in assenza di incrementi di organico che in Italia mancano ormai da sei anni;

che di estrema gravità è l'impropria, spesso inesistente, applicazione da parte dell'amministrazione della normativa vigente, di cui all'accordo-quadro nazionale del 24 luglio 1996 e al decreto del Presidente della Repubblica n. 254 del 1999, per quanto concerne:

la mobilità interna del personale di polizia penitenziaria, in tale senso defraudato dei propri diritti fondamentali, sottoposto a barbari ed immotivati spostamenti da un posto di lavoro ad un altro, secondo una gestione direttiva discrezionale ed arbitraria, che agisce senza alcuna considerazione delle relative esigenze, nè del diritto di informazione preventiva spettante alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative, continuando a distribuire privilegi a singoli eletti, per l'assegnazione a posti di servizio magari particolarmente ambiti, senza indire appositi interpelli, nè fornire spiegazioni sui criteri di scelta adottati per l'occasione;

mancanza di trasparenza e di equità di trattamento del personale, in operazioni quali la preparazione delle classifiche annuali, la contestazione di procedimenti disciplinari, la concessione dei turni di riposo settimanali e la programmazione dei turni notturni, soppressi per alcuni ed in esubero per altri;

mancanza di garanzie igienico-sanitarie per il personale tutto ed in particolar modo per quello addetto al reparto centro detentivo terapeutico proprio per la tipologia dei relativi ristretti, affetti da malattie ad alto contagio;

che l'OSAPP (Organizzazione sindacale autonoma polizia penitenziaria) ha più volte interessato il provveditore regionale e il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, anche con manifestazioni pubbliche di protesta senza alcun risultato,

si chiede di sapere quali opportune ed urgenti iniziative si intenda assumere per affrontare e risolvere adeguatamente le problematiche del personale di polizia penitenziaria e le disfunzioni dell'istituto penitenziario di Napoli-Secondigliano, oltre che per dare al corpo della polizia penitenziaria un'efficiente organizzazione e la dignità che gli compete, al fine anche di risollevare le sorti delle carceri italiane.

(4-17367)

(30 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si rappresenta quanto segue sulla base delle informazioni acquisite dalla competente articolazione ministeriale.

È in primo luogo da porre in evidenza che l'affermazione contenuta nell'atto di sindacato ispettivo, secondo la quale il personale di polizia in servizio presso il centro penitenziario di Napoli-Secondigliano «sarebbe costretto ad operare in condizioni di estrema invivibilità deter-

minata da un sovraccarico di mansioni per l'aumento della popolazione detenuta», non appare fondata.

Infatti, da molti anni il numero dei detenuti ivi ristretti è immutato e non è suscettibile di ulteriore aumento per evidenti vincoli strutturali. Per contro, risulta sensibilmente diminuito il numero dei detenuti semiliberi.

Per quanto concerne la mobilità del personale, si evidenzia che, ad eccezione di quei limitatissimi posti di organico per i quali la normativa consente l'individuazione di personale di particolare fiducia per le specifiche qualità dimostrate, per i restanti posti di organico sono sempre stati disposti regolari interpelli, come dimostra la circostanza che nel corso del 1999 ne sono stati diramati ben 23.

In ordine alla generica lamentata «mancanza di trasparenza e di equità del trattamento del personale», si è potuto verificare che la direzione ha sempre dato piena applicazione al principio della programmazione dei turni di servizio del personale, compresi quelli notturni.

Infine è opportuno porre in luce che nell'istituto di Secondigliano si è sempre prestata estrema attenzione al problema della prevenzione e della profilassi. Sono state infatti disciplinate, in modo puntuale, tutte le possibili precauzioni da adottare per evitare, in presenza di malattie infettive, i conseguenti rischi di contagio.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(18 aprile 2000)

CARUSO Luigi. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e dei trasporti e della navigazione.* – Premesso:

che dopo quella di giovedì 27 gennaio 2000, un'altra chiazza di petrolio, larga circa un chilometro, ha inquinato il mare e la costa di Portopalo di Capo Passero;

che inutilmente il sindaco della cittadina siracusana, sfornito di adeguate risorse finanziarie, ha chiesto l'intervento dello Stato per rimediare al gravissimo danno ambientale subìto;

che sino ad ora le operazioni di bonifica sono state compiute, con rudimentali attrezzature, esclusivamente da volontari;

che l'ulteriore aggravarsi della situazione richiede un intervento urgente ed adeguato, essendo messi in pericolo la pesca ed il turismo, fondamentali risorse dell'economia portopalese;

che indubbia appare nel caso in esame la responsabilità del Governo, incapace di tutelare le nostre coste non solo dalle invasioni di clandestini ma perfino dagli scarichi criminali delle petroliere,

si chiede di sapere quali iniziative il Governo intenda adottare per garantire un minimo di controllo delle acque territoriali, aperte per incuria delle nostre autorità ad ogni sorta di incursione, e se non ritenga di

dover provvedere ad un adeguato stanziamento di fondi per intervenire prontamente in casi come quello segnalato.

(4-18006)

(2 febbraio 2000)

RISPOSTA. – L'evento occorso il 27 gennaio 2000, relativo allo spiaggiamento sulla costa di materiale catramoso, non ha condotto ad una dichiarazione di emergenza locale da parte dell'autorità marittima competente in quanto il materiale, una volta spiaggiato, deve essere aggredito da terra e pertanto, in tal caso, l'operazione rientra tra le competenze dell'ufficio provinciale della Protezione civile.

Indubbiamente è disdicevole che continuino gli sversamenti in mare di prodotti petroliferi senza che se ne individuino gli autori nè possa quindi procedersi nei confronti dei responsabili.

Il Ministero dell'ambiente, nonostante le attività di sorveglianza sulle aree marine protette siano compito precipuo delle capitanerie di porto, ai sensi di quanto disposto dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 6 dicembre 1991, n. 394, ha attivato onerose convenzioni, per oltre 5 miliardi, per rafforzare la sorveglianza e l'individuazione di atti criminosi di sversamento di idrocarburi o altre sostanze, particolarmente in aree protette, con il comando della capitaneria di porto.

Si sta studiando, inoltre, la possibilità di intraprendere nuove iniziative tese alla scoperta ed individuazione dei trasgressori.

Duole verificare che gli uffici periferici della Protezione civile regionale e provinciale non abbiano mezzi economici per svolgere o, quantomeno sostenere a terra le attività di istituto innanzitutto spettanti agli stessi uffici comunali.

È appena il caso di ricordare che con legge n. 426 del 1998, una volta istituita l'area protetta di Capo Passero, la stessa polizia comunale potrà collaborare nell'attività di vigilanza sull'area marina. Per quanto attiene alla pesca, uno spiaggiamento di materiale catramoso non risulta causare situazioni di pericolo o di impedimento per le attività professionali dei pescatori.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(12 aprile 2000)

CARUSO Luigi. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in data 21 dicembre 1999 la signorina Veronica Uras, dipendente delle Poste spa, filiale di Savona, in posizione di comando presso l'agenzia di base di Albenga (filiale di Imperia), chiedeva alle direzioni di filiale di Savona ed Imperia, ai sensi della legge n. 104, l'applicazione presso l'agenzia di base di Cairo Montenotte;

che la richiesta scaturiva dalla necessità di dover meglio assistere la madre Maria Vittoria Cavalli la quale si trova in gravi e precarie condizioni di salute (come evidenzia il certificato medico e la relazione dell'ospedale di Santa Corona di Pietra Ligure, in provincia di Savona) con conseguente necessità di continue cure ed assistenza;

che la richiedente comprovava di essere l'unica parente convivente (il padre svolge attività lavorativa a Racconigi, in provincia di Torino) in grado di prestare la doverosa assistenza;

che l'accoglimento della domanda avrebbe inoltre alleviato le difficoltà oggettive dovute alle croniche carenze di personale che gravano attualmente in capo all'ufficio di Cairo Montenotte;

che tali carenze sono dovute anche alla cattiva gestione delle risorse umane da parte della direzione della filiale, la quale si ostina, accampando pretestuose scusanti, a non voler predisporre una giusta applicazione del personale in rapporto alle reali esigenze (a puro titolo di esempio le agenzie di Finale Ligure e di Savona 2 abbondano di personale);

che ultimamente si sono verificati diversi trasferimenti in accoglimento di richieste fondate su motivazioni sicuramente meno valide di quelle del caso in questione;

che a distanza di oltre 40 giorni le direzioni interessate non ritenevano di fornire riscontro alla richiesta per cui si è ritenuto che essa non fosse stata presa nella dovuta considerazione;

che la segreteria regionale della federazione UGL Comunicazioni Liguria prendeva contatto sia con il direttore regionale sia con il direttore della filiale di Savona, ricevendo come risposta da quest'ultimo che la richiedente era al momento «bloccata» ad Albenga ed inoltre mancava la certificazione formale della malattia da parte della prefettura di Savona;

che, oltre a essere notoria la lungaggine burocratica di tali certificazioni (peraltro quasi mai richieste in analoghi casi anche meno gravi), non occorre essere medici per capire l'urgente ed indifferibile bisogno di assistenza da parte della signora Maria Vittoria Cavalli, per cui se non si vuole ravvisare una penalizzazione della richiedente per il solo fatto di aver recentemente abbandonato un'organizzazione sindacale a favore di un'altra occorre rilevare una grossolana mancanza di sensibilità umana,

si chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per verificare i fatti descritti;

quali iniziative intenda assumere per favorire una rapida soluzione del grave problema umano, censurando, se del caso, il comportamento della direzione di filiale in quanto scarsamente corrispondente a princìpi di equità e di giustizia.

(4-18120)

(10 febbraio 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene necessario significare che, a seguito della trasformazione dell'Ente poste italiane in società per azioni, il Governo non ha il potere di sindacarne l'operato per la parte riguardante la gestione aziendale che, com'è noto, rientra nella competenza propria degli organi statutari della società.

Ciò premesso, si fa presente che le Poste italiane spa – interessate in merito all'atto parlamentare in esame – hanno tenuto a precisare che l'articolo 33 della legge n. 104 del 1992 riconosce al genitore o familiare che assiste con continuità un parente o affine entro il terzo grado, convivente e con *handicap* particolarmente grave, il diritto di scegliere ove possibile la sede di lavoro più vicina al proprio domicilio, nonchè quello di non essere trasferito, senza il suo consenso, ad altra sede.

Perchè tale disposizione possa trovare applicazione è pertanto necessario tener conto delle esigenze aziendali e che lo stato di minorazioni sia accertato dalla ASL mediante commissione medica; inoltre deve trattarsi di minorazione grave, tale da richiedere un intervento assistenziale permanente, continuativo e globale.

Nel caso in esame la signora Uras non rientra nel novero dei dipendenti stabili della società ed è stata assunta con contratto a tempo determinato scaduto il 28 febbraio 2000 e rinnovato fino allo stesso giorno del 2001. La società ha inoltre precisato che la medesima dipendente non ha comprovato il possesso di nessuno dei requisiti suindicati.

Si precisa infine che il personale attualmente applicato agli uffici postali di Cairo Montenotte, Finale Ligure e Savona 2 risulta proporzionato ai relativi flussi di traffico.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(17 aprile 2000)

CIMMINO, NAPOLI Roberto. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che più volte l'Udeur ha fatto presente la singolare situazione di visibilità politica all'interno della RAI, che non garantisce alcun tipo di pluralismo informativo;

che esiste oggettivamente allo stato attuale delle cose un evidente bipolarismo politico che divide la presenza politica televisiva solo per le forze maggiori;

che lo stato della situazione è facilmente traducibile in mancanza di libertà intellettuale;

che il primo firmatario della presente interrogazione, membro della Commissione di vigilanza sulla RAI, a questo proposito ha richiesto la convocazione urgente della stessa Commissione,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quale siano gli intendimenti del Ministro in indirizzo;

come si intenda garantire il principio di equità di informazione.

(4-17942)

(27 gennaio 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha sottratto il contenuto programmatico delle trasmissioni radiotelevisive alla sfera di competenza dell'autorità governativa per assegnarla a quella della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, la quale determina gli indirizzi dei vari programmi, vigilando sul loro contenuto, ed adotta ogni deliberazione ritenuta necessaria ai fini dell'osservanza degli indirizzi medesimi.

Quanto sopra risulta testualmente espresso dall'articolo 4 della suddetta legge, il quale richiama l'articolo 1 in cui sono enunciati i princìpi di indipendenza, obiettività ed apertura alle diverse tendenze politiche, sociali e culturali cui deve ispirarsi il servizio pubblico radiotelevisivo.

Le recenti innovazioni normative in materia radiotelevisiva hanno ulteriormente rafforzato gli strumenti di garanzia del pluralismo: la legge n. 650 del 1996, di conversione del decreto-legge n. 545 del 1996, ha individuato nuovi e specifici compiti della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi, mentre la legge 31 luglio 1997, n. 249, ha attribuito all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni il compito di assicurare la presenza di una pluralità di opinioni nel sistema informativo nonchè quello di accertare le eventuali inosservanze, da parte della società concessionaria del servizio pubblico, degli indirizzi formulati dalla predetta Commissione parlamentare di vigilanza.

Per quanto concerne in particolare le problematiche poste con l'atto parlamentare in esame la RAI, opportunamente interpellata, ha riferito che secondo i dati del Centro d'ascolto dell'informazione radiotelevisiva, nel periodo 1° dicembre 1999 – 21 gennaio 2000, nelle trasmissioni televisive RAI generi rubriche a cura dei TG: informazione, informazione parlamentare, programmi di servizio ed altro (esclusi i notiziari) si rileva una presenza dell'Unione democratici europei del 5,1 per cento (pari a 2 ore, 17 minuti e 10 secondi).

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(17 aprile 2000)

COLLA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che nel mese di agosto è stato effettuato il taglio netto di numerosi esemplari pregiati di tiglio, dislocati lungo via Garibaldi in località Casalecchio di Reno (Bologna);

che tale atto si configura come parte integrante del più ampio progetto di riqualificazione del centro urbano che prende il nome di «Progetto Città» e che prevede, tra l'altro, il taglio di 17 dei 34 tigli originariamente presenti;

che secondo uno studio effettuato dal dottor Luigi Marchetti, responsabile dell'osservatorio delle malattie delle piante, solo 5 dei 34 tigli risultano in qualche modo compromessi da malattie;

che la viva protesta dei cittadini ha costretto temporaneamente l'amministrazione a recedere dai propri propositi,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia al corrente di tale progetto volto all'eliminazione di un patrimonio arboreo di così alto prestigio;

se sia intenzionato ad intervenire onde scongiurare il taglio di altri esemplari di pregio.

(4-16426)

(23 settembre 1999)

RISPOSTA. – Riguardo al progetto di taglio di alberature stradali (esemplari pregiati di tiglio) in località Casalecchio di Reno (Bologna), il Ministero dell'ambiente non è al corrente del progetto, in quanto la competenza sui tagli di alberature in strade comunali spetta ai sindaci, se provinciali alla provincia, se statali all'ANAS (Lavori pubblici).

La vigilanza sui tagli è anche competenza comunale. Se le alberature sono vincolate ai sensi di leggi nazionali (legge n. 1497 del 1939 o n. 1089 del 1923), la competenza è del Ministro per i beni e le attività culturali. In ogni caso il taglio di alberature non si configura mai come danno ambientale, trattandosi di alberature artificiali; tuttavia, l'alberatura stradale di un paese ha un valore pubblicistico affettivo del quale ogni sindaco deve tenere conto. Comunque della decisione del comune di Casalecchio di Reno di abbattere un numero maggiore di piante la regione Emilia-Romagna comunica che non è stata data notizia all'assessorato regionale all'ambiente; peraltro tale decisione non è vincolata ad un'autorizzazione da parte della regione non trattandosi di alberi del genere Planatus – per i quali ogni intervento può essere effettuato, in base al decreto ministeriale 17 aprile 1998, solo su prescrizione del servizio fitosanitario regionale –, nè di piante tutelate dalla legge regionale 24 gennaio 1977, n. 2, «Provvedimenti per la salvaguardia della flora regionale – Istituzione di un fondo regionale per la conservazione della natura-Disciplina della raccolta dei prodotti del sottobosco».

Per quanto riguarda infine il «Progetto città» sempre la regione precisa di non aver contribuito finanziariamente all'iniziativa.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(12 aprile 2000)

DI BENEDETTO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che in data 8 agosto 1997 il Ministro dell'ambiente ha risposto all'interrogazione 4-04117 riguardante la gestione del progetto di lavori socialmente utili avviato all'interno del Parco del Gran Sasso durante il 1996 e mai portato a termine;

che la risposta del Ministro risulta essere talmente vaga ed inconsistente da risultare addirittura offensiva della dignità del Parlamento e dei suoi rappresentanti e che, inoltre, è stata utilizzata la stessa risposta (in senso letterale) in relazione a due distinte interrogazioni che solo in parte si riferivano allo stesso tema,

si ritiene perciò di riproporre qui di seguito parte del testo della precedente interrogazione:

«Premesso:

che durante il 1996 è stato avviato all'interno del Parco del Gran Sasso e dei Monti della Laga un progetto che prevedeva l'impiego di 224 persone in lavori socialmente utili all'interno delle aree protette;

che il numero degli impiegati è stato progressivamente diminuito fino a giungere ad un totale di 130 unità nonostante le proteste delle organizzazioni sindacali e delle autorità locali;

che il Ministero dell'ambiente non ha dato alcuna attuazione concreta al progetto di lavori socialmente utili, nonostante il personale suddetto abbia seguito un corso di formazione della durata di tre mesi ed abbia avuto assicurazioni dagli organi dell'ente parco circa l'avvio della fase operativa del progetto;

che questa situazione costituisce un danno gravissimo per i lavoratori che erano stati ammessi al progetto di lavori socialmente utili, che si trovano ad aver perso il sussidio che sarebbe loro spettato e si trovano in una situazione di pesante incertezza circa il loro futuro;

che le decisioni del Ministero dell'ambiente penalizzano ancora una volta il territorio del Parco nazionale del Gran Sasso che sta vivendo una crisi economica e sociale gravissima anche e soprattutto per la deficitaria gestione dell'ente da parte sia dell'autorità nazionale, sia degli organi del parco stesso;

che occorre intervenire con urgenza per riaprire il progetto per i lavori socialmente utili nel Parco del Gran Sasso riportando inoltre a 224 il numero degli occupati e occorre dare un grande segnale di attenzione per le realtà locali del comprensorio del parco al fine di creare nuove opportunità di lavoro per i residenti anche attraverso una migliore e diversa gestione dell'ente»,

si chiede di sapere:

se il Governo non ritenga di rispondere in maniera esauriente e consona alla funzione e al prestigio del Parlamento in merito ai motivi della sospensione ed ai tempi della concreta applicazione del progetto di lavori socialmente utili per il Parco nazionale del Gran Sasso e dei Monti della Laga;

l'orientamento dell'Esecutivo riguardo alle misure urgenti per il rilancio dell'occupazione nel comprensorio del Parco.

(4-07590)

(17 settembre 1997)

RISPOSTA. – L'ente Parco nazionale del Gran Sasso e Monti della Laga attualmente gestisce un progetto un progetto LSU (lavori socialmente utili) avente carattere di straordinarietà, che impiega i lavoratori provenienti dal progetto interregionale di lavori socialmente utili «manutenzione parchi», approvato dalla CCI (Commissione centrale impiego) il 13 maggio 1995 e dal relativo sottoprogetto «Manutenzione Parco Gran Sasso», approvato il 18 marzo 1997 dalla sottocommissione LSU della CCI.

Il progetto venne avviato il 1° gennaio 1998 e coinvolgeva 70 lavoratori; in data 31 dicembre 1998 il progetto LSU «manutenzione parchi» ha avuto termine e i lavoratori coinvolti risultavano essere 67.

Con nota del Ministero dell'ambiente del 3 marzo 1999 è stato autorizzato un progetto LSU a carattere straordinario della durata di 6 mesi avviato l'8 marzo 1999 e terminato il 7 settembre 1999; i lavoratori impegnati furono 61.

In data 29 giugno è stata avanzata dall'Ente parco una richiesta di proroga della durata di 6 mesi del progetto LSU, proroga autorizzata dal Ministero dell'ambiente fino al 31 dicembre 1999.

L'8 settembre 1999 i lavoratori occupato nel progetto risultavano essere 58.

Successivamente in data 14 settembre 1999 l'Ente parco ha fatto ulteriore richiesta di proroga del progetto che è stata autorizzata fino al 7 marzo 2000.

Attualmente i lavoratori coinvolti nel progetto risultano essere 57.

Per quanto concerne la situazione finanziaria si comunicano i seguenti dati.

Fondi originari (le cifre sono espresse in lire):

spese correnti 2.166.832.000
spese in conto capitale 2.374.747.800
totale 4.541.800

fondi residui al 31 dicembre 1998 (al termine del primo progetto)

spese correnti 1.210.659.083
spese in conto capitale 1.510.323.621
totale 2.720.982.704

fondi residui ad oggi:

spese correnti 585.455.565
spese in conto capitale 1.251.776.741
totale 1.837.232.306

fondi residui previsti al 31 dicembre 1999:

spese correnti: 335.000.000
spese in conto capitale 1.150.000.000
totale 1.485.000.000

fondi residui previsti al 7 marzo 1999 (al termine del secondo progetto)

spese correnti 135.000.000
spese in conto capitale 950.000.000
totale 1.085.000.000

Al fine di stabilizzare i lavoratori coinvolti nel progetto LSU attualmente in corso, l'Ente parco intende realizzare un progetto di lavori di pubblica utilità che andrà a coinvolgere 40 tra i lavoratori impegnati nel progetto LSU straordinario mentre i restanti 18 hanno scelto le forme alternative di stabilizzazione (prepensionamento, prestito d'onore, assunzione presso altre imprese, eccetera).

La gestione del progetto verrà affidata ad una società cooperativa di nuova costituzione, che riceverà da parte dell'Ente parco incarichi per la realizzazione di opere e fornitura di servizi per un periodo massimo di 36 mesi senza partecipare a gare di evidenza pubblica in corso con altre imprese, secondo quanto prevede la normativa vigente.

In tale prospettiva, è auspicabile che la suddetta società cooperativa, oltre all'erogazione dei servizi previsti dalle convenzioni stipulate dall'Ente parco, possa utilmente ritagliarsi un suo spazio nella libera contrattazione di mercato.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(12 aprile 2000)

DI PIETRO. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro delle politiche agricole e forestali.* – Premesso:

che con decreto ministeriale del 7 maggio 1999 – registrato alla Corte dei conti in dati 10 maggio 1999 – è stato nominato capo del Corpo forestale dello Stato il dottor Giuseppe Di Croce; egli mantiene anche la carica di direttore generale delle risorse forestali montane ed idriche;

che risulta che la procura della Repubblica di Pescara ha richiesto il rinvio a giudizio per abuso d'ufficio e peculato per il predetto Giuseppe Di Croce;

che il giudice per le indagini preliminari deve ancora decidere sul rinvio a giudizio per una serie impressionante di spostamenti di udienza; la prima udienza preliminare ha avuto luogo nel mese di novembre 1998, ma la difesa ha chiesto un rinvio che il giudice per le indagini preliminari ha accolto; e così l'udienza venne aggiornata al mese di marzo 1999; anche questa seconda udienza non ha avuto esito poichè un'altra volta la difesa ha chiesto il rinvio della decisione, che il giudice per le indagini preliminari ha accolto fissando la nuova udienza nel mese di maggio 1999; a maggio la difesa ha chiesto per la terza volta il rinvio della decisione ed il giudice per le indagini preliminari l'ha concessa per il mese di novembre 1999 (terzo rinvio); lo scorso 5 novembre c'è stata la quarta udienza, ma per la quarta volta il giudice per le indagini preliminari, sempre su richiesta della difesa, ha rinviato l'udienza al 2 dicembre 1999;

che è evidente che, continuando di questo passo, la prescrizione dei reati ascritti si avvicina senza che si possa sapere se il dottor Di Croce sia innocente o colpevole;

che un inquisito con richiesta di rinvio a giudizio per gravi reati è però, nonostante tutto, stato nominato a capo di un corpo di polizia dello Stato nelle more della decisione del giudice per le indagini preliminari; il Corpo forestale dello Stato è infatti uno dei cinque corpi di polizia dello Stato;

che tutti gli appartenenti al Corpo forestale conoscono questa vicenda, poichè i giornali hanno riportato la notizia della richiesta di rinvio a giudizio; lo sconcerto tra il personale è enorme: ci si chiede pertanto come possano serenamente ed efficacemente svolgere le loro funzioni di tutori della legalità se il loro capo, la loro guida, è accusato di reati gravissimi per un pubblico funzionario;

che, ovviamente in questa sede non si intende dare un giudizio di colpevolezza nei confronti del dottor Di Croce (al quale si formula l'augurio di poter dimostrare la propria innocenza appena saranno terminate le richieste di spostamento di udienza), ma richiamare l'attenzione del Governo sulla opportunità politico-istituzionale di procedere a nomine così delicate in presenza di fatti-reato in via di accertamento,

si chiede di sapere se il Governo fosse e sia a conoscenza delle problematiche sopra esposte;

per quali ragioni il Governo abbia ritenuto necessario – considerandolo quindi insostituibile – nominare a tale incarico il dottor Di Croce nelle more della decisione del giudice per le indagini preliminari;

se non si ritenga più prudente, in casi del genere ed almeno per l'avvenire, evitare di procedere a nominare in enti o organi pubblici persone imputate.

(4-17292)

(24 novembre 1999)

RISPOSTA. – Si risponde per delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

La vicenda cui si riferisce l'onorevole interrogante trae origine da una serie di esposti anonimi inviati a più riprese, negli anni 1992-1995, alla procura della Repubblica di Pescara – oltre che a varie istituzioni regionali e statali, tra cui questo Ministero – contenenti una serie di accuse, tra le più disparate, intese a screditare la figura del dottor Giuseppe Di Croce, all'epoca capo ufficio amministrazione delle Foreste deminali di Pescara.

La Direzione generale delle foreste di questo Ministero ha avviato a suo tempo una inchiesta amministrativa, attivando anche il proprio servizio ispettivo, senza pervenire all'accertamento di fatti rilevanti.

La procura della Repubblica di Pescara, dopo oltre due anni di indagini, ha ritenuto che la maggior parte delle accuse infondata ed ha chiesto il rinvio a giudizio solo per fatti di rilevanza del tutto marginale, concernenti l'aver disposto regalie natalizie in natura a favore di colleghi e l'aver ospitato amministratori della regione Abruzzo presso strutture demaniali.

Nell'udienza del 24 gennaio 2000 il pubblico ministero ha chiesto l'assoluzione con formula piena del dottor Di Croce, per insussistenza dei fatti oggetto di inchiesta giudiziaria.

Il giudice dell'udienza preliminare, accogliendo la richiesta, ha assolto il direttore generale del Corpo forestale dello Stato dal reato di peculato perchè i fatti non sussistono e dal reato di abuso perchè i fatti non costituiscono reato.

La conclusione della vicenda non fa quindi che confermare la validità della scelta che, sulla base del brillante *curriculum vitae* e dell'impeccabile stato di servizio del dottor Di Croce, il Governo ha operato.

Il Ministro delle politiche agricole e forestali
DE CASTRO

(22 febbraio 2000)

DONDEYNAZ. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il decreto ministeriale del 1° giugno 1999 ha determinato le nuove piante organiche dei magistrati addetti ai tribunali, alle procure della Repubblica presso il tribunale ed alle corti d'appello;

che gli organici previsti nel decreto per il tribunale di Aosta sono per i magistrati giudicanti composti da un presidente e 7 giudici e per il pubblico ministero da un procuratore della Repubblica e 4 sostituti procuratori;

che dalla documentazione relativa ai carichi unitari e agli scostamenti percentuali degli uffici giudicanti e requirenti raggruppati per fasce dimensionali dell'organico compreso da 6 a 10, utilizzati per definire le nuove piante organiche, si evidenzia un rapporto tra magistrati giudicanti e requirenti pari a 1,6 rispetto ad una media che si av-

vicina a 3, e che i carichi unitari dei magistrati giudicanti sono superiori del 4 per cento alla media per l'attività civile e del 46 per cento alla media per l'attività penale;

che il perdurare di questa situazione di squilibrio può creare pregiudizio al normale andamento dell'attività del tribunale di Aosta,

si chiede di sapere quali misure s'intenda intraprendere per rideterminare la tabella D del suindicato decreto ministeriale aumentando il numero dei magistrati giudicanti del tribunale di Aosta.

(4-16669)

(7 ottobre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue.

Con l'introduzione del giudice unico di primo grado l'organico di magistratura della procura di Aosta è stato ridotto di una unità (da 6 a 5) mentre quello del tribunale non ha subìto variazioni restando a 8 unità complessive.

Gli organici del personale amministrativo hanno subìto riduzioni di una unità il tribunale, passando da 43 a 42, e di due la procura, da 39 a 37. Malgrado queste riduzioni entrambi gli uffici continuano ad essere sovradimensionati, relativamente agli organici del personale amministrativo, rispetto agli uffici omogenei per caratteristiche di carico e bacino di utenza.

Il rapporto fra magistrati giudicanti e requirenti – pari a 1,6 – è il più basso al livello nazionale, ben al di sotto del dato medio del distretto (2,3) e di quello medio nazionale (2,5).

Per comprendere le ragioni dello squilibrio esistente occorre riflettere sulle dimensioni assai ridotte di entrambi gli uffici. Il numero di magistrati giudicanti per centomila abitanti – pari a 6,7 – non sembra essere particolarmente squilibrato se confrontato con il dato medio del distretto (7,1); il tribunale di Aosta si colloca circa a due terzi della graduatoria nazionale.

Per ciò che riguarda i carichi di lavoro del tribunale questi risultano essere al di sopra del dato medio di distretto, i cui ridotti valori sono in buona parte dovuti alla impossibilità di una completa utilizzazione delle risorse da parte dei numerosi piccolissimi tribunali presenti nel distretto, che non possono essere ulteriormente ridimensionati. Rispetto al dato medio nazionale il carico del settore civile risulta, infatti, perfettamente in linea così come lo è con la media della fascia di appartenenza. Il dato del settore penale risulta effettivamente più elevato ma non ad un livello tale da giustificare da solo un incremento di organico, soprattutto se considerato nell'ottica delle tabelle infradistrettuali, nell'ambito della quale viene completamente riassorbito (il carico unitario penale della tabella infradistrettuale è pari a 383, contro i 600 del solo tribunale di Aosta).

Il numero dei magistrati requirenti per centomila abitanti è piuttosto elevato – 4,2 – e colloca la procura di Aosta al trentunesimo posto della graduatoria nazionale, il dato medio distrettuale è pari a 3,1 mentre quello nazionale è di 3,4.

Nel settore requirente il carico unitario delle iscrizioni noti è assolutamente in linea con le medie di fascia e distrettuale, pur restandone in entrambi i casi al di sotto, ma lontano dalla media nazionale, che è superiore di oltre il 17 per cento. L'alto indice unitario del settore requirente presenta valori più elevati rispetto alle medie, ma in modo contenuto e non tale da segnalare questo come un ufficio critico.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(18 aprile 2000)

IULIANO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che notevoli preoccupazioni suscitano le voci sulla ventilata soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Laviano (Salerno); tale ufficio ha svolto nel corso dell'ultimo anno una notevole mole di attività con personale motivato e disponibile tanto da costituire punto di riferimento di tutto il territorio noto purtroppo per essere stato l'epicentro del terrificante sisma del 1980;

che a tale ufficio fanno capo i comuni di Colliano, Valva, Castelnuovo di Conza e Santomenna, tutti comuni distanti dai centri più importanti e nei quali uffici pubblici come quello del giudice di pace hanno una rilevanza sociale che va persino al di là degli stessi compiti istituzionali;

che la eventuale soppressione di detto ufficio aggraverebbe un isolamento dei comuni dell'entroterra dell'Alto Sele,

l'interrogante chiede di sapere se siano fondate le intenzioni di soppressione dell'ufficio del giudice di pace di Laviano e, in caso affermativo, se il Ministro della giustizia non intenda impedire tale soppressione, oltre che per l'utilità e l'efficienza dell'ufficio anche per la rilevante importanza sociale che riveste in quel territorio.

(4-17732)

(12 gennaio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica che, pur essendo in atto un'attività di analisi e confronto del carico di lavoro esistente presso le sedi dei giudici di pace, non sono previste, attualmente, iniziative di soppressione della sede del giudice di pace di Laviano.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(18 aprile 2000)

LASAGNA. – *Ai Ministri dell'ambiente e dell'industria, del commercio e dell'artigianato e per il turismo.* – Premesso:

che dai quotidiani del 5 e 6 aprile 1998 si apprende che sarà ripristinato il sito di Panigalla (La Spezia) per la degasificazione del gas liquido nigeriano, che verrà trasportato con la nave gasiera dell'Enel denominata «Lerici»;

che il Golfo di La Spezia è geograficamente chiuso e, quindi, un eventuale incidente porterebbe ad un possibile disastro ecologico che coinvolgerebbe la popolazione residente nel Golfo; per questo motivo il sito di Panigalla non è mai stato messo in funzione se non in modo sperimentale,

si chiede di sapere se i Ministri in indirizzo intendano adottare interventi urgenti per evitare i suddetti problemi.

(4-10620)

(22 aprile 1998)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione indicata in oggetto, si fa presente che la problematica relativa alla sicurezza della movimentazione di gas di petrolio liquefatto e delle altre sostanze e preparati pericolosi nei porti industriali e petroliferi sia marittimi che fluviali è stata oggetto di particolare studio ed attenzione da parte dello scrivente Ministero che, già dal mese di dicembre 1997, ha predisposto un testo di decreto interministeriale, già firmato dall'onorevole Valerio Calzolaio, sottosegretario del Ministero dell'ambiente, e dal Ministro dell'interno ed è stato inviato nel gennaio 1998 al Ministero dell'industria, per la firma di concerto.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(12 aprile 2000)

LAURO. – *Ai Ministri dei lavori pubblici e per le aree urbane, dell'ambiente, della sanità e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che sempre più spesso si parla di Pozzuoli (Napoli) come della capitale mondiale dei reperti archeologici;

che si vorrebbe sfruttare tali reperti per incrementare la presenza di turisti nella zona a vantaggio dell'economia locale;

che purtroppo però la cittadina vive in uno stato di totale abbandono;

che esistono nella zona numerose discariche a cielo aperto;

che i numerosi siti archeologici sono coperti da erbacce e spazzatura;

che si è venuta a creare una discarica anche nei pressi del ponte della tangenziale in uscita per la via Campana;

che la situazione di degrado in cui si vive in alcune zone della città è diventata insostenibile;

che le proteste dei cittadini si ripetono quotidianamente,

l'interrogante chiede di sapere:

quali provvedimenti di carattere urgente si intenda adottare per evitare danni alla salute dei cittadini;

quali azioni si intenda intraprendere per valorizzare il patrimonio artistico della zona.

(4-07698)

(24 settembre 1997)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che il problema evidenziato non rientra nelle competenze di questo Dicastero, in quanto l'area dell'intervento in questione è di competenza regionale.

Dalle informazioni avute dal commissario di Governo della regione Campania si informa che secondo quanto comunicato dal direttore del servizio ecologia del comune di Pozzuoli nel territorio comunale non esistono discariche a cielo aperto.

Si comunica altresì che nel luogo indicato nell'interrogazione «ponte della tangenziale in uscita per via Campana» era ubicato un cantiere per lavori di costruzione della strada di emergenza in corso di realizzazione da parte del consorzio COPIN e che il medesimo consorzio, su sollecitazione degli organi competenti, eliminò l'inconveniente, provvedendo a ripristinare la recinzione in più parti divelta.

La direzione ecologia comunica che interviene laddove vengono segnalati inconvenienti del genere da parte del cittadino o degli organi preposti al controllo del territorio.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(12 aprile 2000)

LAURO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che la legge 16 giugno 1997, n. 179, ha fissato (articoli 2 e 3) al 31 dicembre 2008 la data oltre la quale non è possibile continuare l'utilizzo dell'Halon come agente estinguente degli impianti antincendio;

che il 10 marzo 1999 è stato emanato un decreto del Ministero dell'ambiente che regolamenta i termini per la dismissione dell'Halon, coinvolgendo gli impianti fissi di estinzione incendio a bordo delle navi che usano tale gas come agente estinguente, anticipando al 31 dicembre 2000 la data già prevista nella legge n. 179 del 1997;

che tale decreto è stato emanato senza il parere del Minstero dei trasporti e della difesa, come invece previsto nell'ordine del giorno n. 6/2051/13, approvato dal Governo e di cui lo scrivente è il presentatore;

considerato:

che nella bozza di regolamento comunitario, recante disposizioni relative a sostanze che danneggiano l'ozono stratosferico, il termine per la dismissione dell'Halon è previsto per il 31 dicembre 2003;

che tale regolamento ritiene l'utilizzo di tale prodotto critico qualora impiegato nelle navi mercantili per rendere inerti gli spazi occupati da persone in cui sono presenti liquidi infiammabili e/o emanazioni di gas (in pratica, i locali apparato motore delle navi),

si chiede di sapere:

per quali motivi non sia stato richiesto il parere ai Ministri dei trasporti e della difesa come previsto nell'ordine del giorno;

se non si ritenga opportuno rivedere la data prevista nel decreto ministeriale in considerazione di una legge già vigente e del regolamento comunitario;

quali provvedimenti si intenda adottare al fine di porre in chiaro che il termine previsto per la dismissione dell'Halon non viene applicato, per il settore della marina mercantile, nella protezione anticendio dei locali apparato motore.

(4-15650)

(29 giugno 1999)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione di cui all'oggetto si rappresenta che, con legge 16 giugno 1997, n. 179, sono state apportate, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento CE n. 3093/94, modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante «Misure a tutela dell'ozono stratosferico». Il regolamento CE n. 3093/94, all'articolo 5, non contempla l'uso degli HCFC (a basso potere di distruzione dell'ozono ODP) nel settore dell'antincendio, mentre consente l'uso degli HCFC (ad alto potere di distruzione dell'ozono ODP) in altri settori.

La scelta di autorizzare l'utilizzo di queste sostanze di transizione sulla base degli «usi», anzichè su quella del loro livello di pericolosità ambientale, è difficilmente comprensibile sul piano della difesa dello strato di ozono e ancora di più su quello della difesa globale dell'ambiente e dell'atmosfera, viste, per di più, le strette connessioni man mano emergenti tra il deterioramento della fascia di ozono e il riscaldamento dell'atmosfera terrestre.

L'unica chiave di lettura dell'articolo 5 del regolamento europeo appare essere quella di una norma confezionata più per la difesa di interessi industriali e commerciali di *partner* con lunga esperienza sulla scena internazionale che per il ripristino di un equilibrio violato.

Successivamente alla approvazione della legge italiana n. 549 del 1993, di iniziativa parlamentare, che decretava l'eliminazione degli HCFC alla fine del 1999, ed alla promulgazione del regolamento europeo n. 3093, che ne consentiva l'uso soltanto in settori tassativamente indicati, i Ministri dell'ambiente che si sono succeduti – ministro Spini del Governo Ciampi, ministro Matteoli del Governo Berlusconi, ministro

Baratta del Governo Dini, ministro Ronchi attualmente in carica con il Governo Prodi-D'Alema – si sono battuti per eliminare le incongruenze insite nella normativa italiana e in quella europea.

Sul piano della legge italiana il compito, seppur non facile, è stato agevolato dall'ordine del giorno del Senato del 13 dicembre 1993, che chiedeva formalmente al Governo di impedire la penalizzazione dell'industria italiana, per rincorrere un primato totalmente inefficace sotto l'aspetto di una corretta difesa della fascia di ozono e dell'ambiente. Sul piano della regolamentazione comunitaria, l'Italia ha proposto che l'impiego degli HCFC a basso ODP fosse ammesso per sostituire negli usi antincendio gli *halon*, con un ODP maggiore di circa 400 volte quello degli HCFC.

La razionalità della severissima ed efficace proposta ambientale italiana ha convinto alla fine i Ministri europei dell'ambiente che, il 6 ottobre 1995, approvavano un documento che recita testualmente: «Considerations should be given to the necessity of controlling production and uses of HCFC taking into account the ODP of the individual substances» («deve essere considerata la necessità di mettere sotto controllo la produzione e gli usi degli HCFC sulla base dell'ODP di ciascuna sostanza»).

Anche la Commissione nell'agosto del 1996, accogliendo l'impostazione dell'Italia – sempre sostenuta con dovizia di informazioni e di documentazione – ha presentato in sede UNEP (United Nations Environmental Protection) a Ginevra due proposte con le quali si suggerisce di promuovere un sostanziale e immediato «decommissioning» dell'*halon* in esercizio, quando non necessario a soddisfare usi critici tassativamente elencati, e si ribadisce la validità degli HCFC nel settore antincendio.

L'Italia non poteva esimersi, nel portare avanti una posizione molto intransigente di difesa globale dell'ambiente (quindi non soltanto dell'ozono stratosferico, ma anche del miglior equilibrio climatico), dal rivedere la propria legislazione secondo le stesse linee di sviluppo, ma con l'ambizioso obiettivo – raggiunto in prima battuta con l'emissione del decreto-legge n. 56 del 10 febbraio 1996 e con il decreto ministeriale attuativo 26 marzo 1996 – e successivamente con legge 16 giugno 1997, n. 179, di cogliere insieme tre esigenze:

difendere, in modo diretto, lo strato di ozono stratosferico, decretando una rapida eliminazione dell'*halon* ancora in esercizio, consentendone l'uso in pochissimi, specifici impieghi, ritenuti attualmente «critici», e ammettendo la possibilità di usare gli HCFC nel settore dell'antincendio, a patto che siano a basso ODP (< 0,065) e che il loro potenziale di riscaldamento e la loro vita attiva in atmosfera siano inferiori a indici prefissati;

difendere l'ozono nel contesto della protezione dell'ambiente globale, inserendo nella norma di regolamentazione delle sostanze ad impatto atmosferico globale anche gli indici relativi all'effetto serra (GWP

potenziale di riscaldamento globale) e alla durata di vita atmosferica (ALT). L'attenzione ai problemi connessi ai cambiamenti climatici consente e rafforza la difesa dello strato di ozono (come è emerso nel corso del «Quadriennal ozone symposium» tenutosi nel settembre 1996 a L'Aquila, organizzato dal professor Visconti. L'aver ammesso l'uso degli HCFC a basso ODP nel settore dell'antincendio consente all'Italia di evitare l'errore di ritenere gli HCFC e i PFC sostituti definitivi dell'*halon*, ignorandone l'impatto, spesso tutt'altro che trascurabile, e sempre ben superiore a quello degli HCFC a basso ODP sul clima;

difendere, alla pari dei nostri *partner* europei, l'industria nazionale nel momento in cui, insieme ad un non trascurabile contributo alla difesa dell'ambiente, frutto di ricerca e di investimenti, origina, per la prima volta, una robusta corrente di esportazione anche nel settore degli estinguenti gassosi di incendio, sostenendo l'occupazione nell'industria chimica delle materie di base, sfruttando logicamente i propri brevetti, senza assumere posizione diversa da quella dei produttori, possessori di brevetti internazionali di estinguenti concorrenti, e senza consentire nè all'industria nazionale nè ad altra di costituire posizioni monopolistiche nel settore dell'utilizzo sul mercato nazionale.

La legge italiana n. 549 del 1993 è intitolata «Misure a difesa dell'ozono stratosferico e dell'ambiente», considerando quindi un orizzonte più ampio di quello strettamente connesso alla conservazione del solo strato di ozono stratosferico.

Questa è la ragione del richiamo all'articolo 13OT del trattato di Roma – che rappresenta una evidente anticipazione del principio di sussidiarietà (ben più chiaramente precisato dal Trattato di Maastricht) – nel proporre norme più restrittive e insieme meno settoriali di quelle del regolamento n. 3093/94.

Sulla base di queste considerazioni e premesse la risposta ai quesiti posti dalla interrogazione può così sintetizzarsi:

il Ministro è certamente a conoscenza del contenuto sia del regolamento n. 3093 che, ovviamente, del decreto ministeriale;

la Commissione non ha proposto, e non avrebbe avuto ragione di proporre, opposizione alla norma italiana che autorizza l'uso degli HCFC nel settore dell'anticendio. Infatti il regolamento n. 3093 del 1994 ha come base giuridica l'articolo 1305 del trattato dell'Unione europea in base al quale gli Stati membri possono mantenere o prendere provvedimenti per una protezione maggiore. Inoltre i provvedimenti non devono essere autorizzati ma solo notificati;

gli *halon* devono avere una rigorosissima disciplina, in virtù del loro pesantissimo impatto ambientale; gli HCFC sono considerati sostanze di transizione, efficaci sostituti degli *halon*, e come tali devono essere regolamentati. Il decreto ministeriale che regola *halon* e HCFC nel settore dell'antincendio ha piena validità operativa;

una proposta di modifica del decreto ministeriale che lo renda più efficace come strumento di difesa dell'atmosfera e del clima, proba-

bilmente da recepire come modifica sostanziale della legge stessa, si renderà necessaria non appena verrà definitivamente adottato il nuovo regolamento europeo per la protezione della fascia di ozono, già approvato dal Parlamento europeo ed attualmente in fase di esame finale da parte del Comitato di conciliazione tra Consiglio dei ministri della Unione europea e Parlamento europeo.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(13 aprile 2000)

LO CURZIO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che in virtù dell'articolo 12 della legge n. 468 del 1999, con decorrenza dalla data di entrata in vigore della medesima e cioè dal 2 gennaio 2000 il compenso per i giudici di pace per ogni sentenza emessa è stato aumentato a lire 110.000;

che il codice di procedura civile prevede che entro 15 giorni dalla assegnazione della causa a sentenza il giudice deve emettere la sentenza stessa; però tale termine è ordinatorio sicché, come avviene per i giudici togati, il termine slitta per esigenze varie (sovraccarico di decisioni da emettere e motivare, impedimenti del giudice); tale fenomeno non è stato mai passibile, perché non può esserlo, di censura da parte del Consiglio superiore della magistratura;

che in data 11 gennaio 2000 la Direzione generale degli affari civili ha trovato con semplice circolare, laddove ci vuole un'espressa disposizione di legge, la possibilità di erogare una sanzione nei confronti dei giudici di pace che hanno presentato le sentenze emesse oltre i 15 giorni dall'udienza di introito della causa; infatti, nella precitata circolare si legge: «con riferimento al compenso spettante per le sentenze, a fronte di lessico normativo suscettibile di letture diversificate, poiché non è recepibile una interpretazione tale da ritenere che la legge abbia inteso favorire negligenze o ritardi nel deposito delle decisioni, si rappresenta che l'indennità aggiornata andrà liquidata per le sentenze rispetto alle quali il termine di 15 giorni previsto per il deposito dall'articolo 321 del codice di procedura civile non risulti ancora decorso alla data del 30 dicembre 1999»;

che si tratta di una innovazione tutta «italiana» di cui non si può non restare allibiti dal momento che una circolare, sia pure ispirata da sacri princìpi di etica, non può assolutamente modificare una legge dello Stato; infatti, il momento giuridico in cui esiste la sentenza è quello del deposito della stessa da parte del giudice (sia esso onorario o togato) e non quello dell'udienza nella quale, precisate le conclusioni, il giudice trattiene a sé la causa per la decisione, la quale spesso può essere una «non-sentenza» perché il giudice può rimettere la causa nel ruolo, se lo reputa necessario, o comunque può prendere provvedimenti interlocutori;

la sentenza è tale, si ripete, nel momento in cui essa è portata in cancelleria e non esistono momenti diversi,

l'interrogante chiede di sapere se non si intenda disporre la revoca di tale parte della circolare, dal momento che, trattandosi di una interpretazione moralistico-estensiva non prevista dal nostro ordinamento, non può che portare un contenzioso perdente per l'amministrazione dello Stato e una polemica non certamente costruttiva per l'amministrazione della Giustizia i cui sforzi, anche sotto la sua dotta guida, sono apprezzati.

(4-17840)

(20 gennaio 2000)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica che la circolare in data 11 gennaio 2000, di cui vi è menzione nell'atto ispettivo, è stata modificata, nel senso auspicato dall'onorevole interrogante, con nota della Direzione generale degli affari civili – inviata a tutti i presidenti delle corti di appello – del 27 gennaio 2000.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(18 aprile 2000)

LUBRANO di RICCO. – *Ai Ministri dell'ambiente e per i beni culturali e ambientali e per lo spettacolo e lo sport.* – Premesso:

che il provveditorato alle opere pubbliche della Campania (area generale di coordinamento lavori pubblici e difesa del suolo) nel mese di dicembre 1997 ha autorizzato la rimozione di materiali litoidi dall'alveo del torrente Cervaro nel territorio del comune di Baselice, in provincia di Benevento;

che tale autorizzazione è stata motivata con una «presunta», ma inesistente, «somma urgenza» ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 12 novembre 1996, n. 576, convertito dalla legge 31 dicembre 1996, n. 667, norma riferita alle calamità naturali che colpirono nei mesi di ottobre e dicembre 1996 le regioni Sicilia, Calabria, Piemonte ed altre province settentrionali, e non certo applicabile anche alla regione Campania;

che l'invocata «somma urgenza», inoltre, non trova alcuna giustificazione, sia per l'assenza di dimostrate esondazioni del torrente nel comune di Baselice sia per la notevole distanza temporale (due anni) tra gli eventi alluvionali – peraltro, si ripete, mai verificatisi in quel comune – contemplati dalla legge del 1996;

che a seguito di un esposto dell'Archeoclub d'Italia i lavori – consistenti in una vera e propria cava a cielo aperto non munita di autorizzazione regionale per l'attività estrattiva nè di autorizzazione paesaggistica – furono sospesi dalla competente soprintendenza archeologica in

quanto dannosi per l'integrità di un tratturo, sottoposto a tutela ai sensi della legge n. 1089 del 1939, confinante con il torrente;

che ciononostante la regione Campania – settore Genio civile di Benevento – in seguito ad una istanza del sindaco di Baselice ha presentato alla soprintendenza archeologica ed alla soprintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici specifiche istanze di autorizzazione per l'esecuzione di nuovi lavori estrattivi;

che i lavori consisterebbero in un «ricavamento dell'alveo» del torrente, «previa rimozione di materiali litoidi e vegetazione», anche se la loro esatta natura è difficilmente individuabile in quanto non sarebbe stato redatto alcun progetto ed il comune di Baselice non ha fornito all'Archeoclub copia della documentazione richiesta;

che tali lavori, inoltre, sarebbero stati affidati ad un'impresa estrattiva locale, in assenza di qualsiasi procedimento di gara e su indicazione dello stesso sindaco di Baselice;

considerato:

che il torrente oggetto degli interventi programmati è sottoposto a tutela paesaggistico-ambientale ai sensi dell'articolo 1, lettera *c)* della legge 8 agosto 1985, n. 431;

che essendo riconducibili tali lavori ad una vera e propria attività di cava nell'alveo fluviale la competenza a rilasciare l'autorizzazione paesaggistico-ambientale di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977 è del Ministro dell'ambiente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera *d)* della legge n. 349 del 1986;

che i programmati lavori di escavazione nell'alveo fluviale, quand'anche possano qualificarsi di mera bonifica, non possono essere comunque autorizzati ed eseguiti in assenza del preventivo studio e valutazione di impatto di cui all'articolo 5 della legge 5 gennaio 1997, n. 37 («Norme per la tutela ambientale delle aree demaniali dei fiumi, dei torrenti, dei laghi e delle altre acque pubbliche»),

si chiede di sapere:

se i Ministri interrogati intendano adottare provvedimenti urgentissimi al fine di tutelare le ricchezze ambientali e storico-archeologiche del torrente Cervaro nel comune di Baselice;

se intendano avviare indagini al fine di accertare se il progetto segnalato rappresenti un tentativo di aggiramento del divieto di aprire nuove cave (in assenza di Piano regionale dell'attività estrattiva contenuto nella normativa regionale campana in materia di cave e torbiere) eufemisticamente mascherato come bonifica idraulica;

se il Ministro dell'ambiente intenda garantire, in attuazione del decreto legislativo n. 39 del 1997, il rilascio della documentazione amministrativa richiesta dall'Archeoclub al comune di Baselice.

(4-10711)

(29 aprile 1998)

RISPOSTA. – L'interrogazione parlamentare riguarda le problematiche legate alla rimozione di materiali litoidi dall'alveo del torrente Cervaro nel comune di Baselice (Benevento) ed, in particolare, contesta la motivazione della «somma urgenza» per l'autorizzazione ai lavori di rimozione degli inerti, che si configurerebbero come una attività di cava in alveo, in assenza delle necessarie autorizzazioni, ed evidenzia la possibilità di danni ad un tratturo, confinante con il torrente, sottoposto a tutela ai sensi della legge n. 1089 del 1939.

Il Ministero dell'ambiente ha assunto le informazioni sulle problematiche legate all'interrogazione dal Genio civile di Benevento, ente territoriale competente, e dalla documentazione reperita dalla sovrintendenza archeologica di Salerno, Avellino e Benevento, dal NOE dei carabinieri, dalla regione Campania e dalla prefettura di Benevento. Tali informazioni evidenziano quanto segue:

La comunità montana del Fortore segnalava nel novembre 1997 al Genio civile di Benevento e agli altri enti competenti i danni subiti da una gabbionata in costruzione sulla sponda del torrente Cervaro, investita dalle acque in piena per la deviazione operata da un accumulo di materiale litoide presente in alveo, con conseguente crollo della gabbionata stessa per un tratto di circa 40 metri.

Il Genio civile di Benevento nel novembre 1997 richiedeva alla regione Campania l'autorizzazione per effettuare, con somma urgenza, la rimozione degli inerti in alveo o in alternativa, previo pagamento all'erario del valore del materiale, di autorizzare la ditta locale Setteluci, la più vicina all'area interessata.

La regione Campania nel dicembre 1997 autorizzava la ditta Setteluci al prelievo del materiale, su controllo del Genio civile, della comunità montana del Fortore e del Corpo forestale dello Stato.

I lavori, già iniziati, venivano sospesi nel gennaio 1998, a titolo cautelare, dalla sovrintendenza archeologica di Salerno, su segnalazione dell'Archeoclub di Baselice, essendo l'area interessata da un antico tratturo.

Il Genio civile di Benevento chiariva la problematica con la sovrintendenza facendo presente che l'intervento «si configura come una semplice e normale manutenzione dell'alveo che non si effettuava da alcuni decenni; essa, quindi, era necessaria, urgente e indifferibile, onde evitare ulteriori possibili danni ad un'opera in costruzione di elevato costo. Durante la rimozione non è stata minimamente intaccata la sponda, né è stato alterato l'andamento planimetrico ed altimetrico dell'alveo in questione... Nessuna traccia di tratturo è visibile dall'alveo del torrente Cervaro, né è riportato sui mappali catastali, né sono stati tagliati alberi o arbusti vari. Per quanto sopra nessuna alterazione si è avuta dei luoghi e l'impatto ambientale è rimasto quello originario» (nota n. 915 del 5 febbraio 1998 del Genio civile di Benevento).

Il 26 maggio 1998 a seguito di un sopralluogo effettuato congiuntamente dai funzionari dell'Arma dei carabinieri, della sovrintendenza archeologica di Salerno, del Genio civile di Benevento, della comunità

montana del Fortore, del Corpo forestale dello Stato e del comune di Baselice si constatava la necessità di ulteriori asportazioni di inerti fluviali in altri tre punti del torrente con situazioni analoghe a quella citata (nota n. 07214/201-3 del 23 giugno 1998 del comando provinciale dei carabinieri di Benevento) e si accertava che «l'intervento per la rimozione dei materiali nel letto del torrente... risulta opportunamente autorizzato da parte degli enti preposti, il cui progetto rientra nell'ambito di una normale manutenzione dell'alveo, senza alterare lo stato dei luoghi. Detti lavori non risulta abbiano danneggiato il tratturo in argomento» (nota n. 58/46-4 del 27 luglio 1998 del NOE dei carabinieri).

La sovrintendenza ai beni ambientali, architettonici, artistici e storici di Caserta e Benevento con nota n. 14994 del 27 marzo 1998 puntualizza che l'attività di rimozione di inerti fluviali a presidio della pubblica incolumità non comporta il ricorso alle procedure amministrative previste dalle leggi n. 1497 del 1939 e n. 431 del 1985.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(12 aprile 2000)

MAGNALBÒ, SERVELLO, LISI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro senza portafoglio per la funzione pubblica e gli affari regionali e ai Ministri dell'ambiente e della difesa.* – Premesso:

che il Ministero dell'ambiente ha chiamato presso di sè, in posizione di comando, tre dirigenti pubblici ed un direttore amministrativo di nona qualifica funzionale (rispettivamente: il dottor Antonino Fusco, dirigente nella Corte dei Conti; l'ingegner Pasquale Ricciardi, dirigente nel Ministero dei lavori pubblici; la dottoressa Patrizia Lauria, vincitrice di concorso a dirigente nel Ministero del tesoro; la dottoressa Rita Novelli, funzionario di nona qualifica nel Ministero dei trasporti);

che risulta che il suddetto personale sia stato nominato alla reggenza di divisioni amministrative del Ministero dell'ambiente senza che questo dicastero abbia bandito alcun concorso alla dirigenza, pure contemplato dalla legge 8 ottobre 1997, n. 344, (secondo una previsione, effettuata nell'articolo 6 e nella tabella allegata alla legge, di quarantasette posti necessari alle integrazioni dell'organico dirigenziale);

che, durante le precedenti contrattazioni decentrate nazionali, poste in essere nel Ministero dell'ambiente, la delegazione di parte pubblica aveva più volte affermato la volontà di non richiedere in comando personale dirigenziale o direttivo,

gli interroganti chiedono di conoscere:

i motivi per i quali il Ministero dell'ambiente non abbia legittimamente bandito concorsi per la dirigenza e, per contro, abbia offerto ad altri posizioni di reggenza che potevano essere coperte utilizzando risorse interne, determinando un gravissimo danno per i funzionari di quel Ministero, penalizzati da una mancata valorizzazione professionale;

se analoghe vicende si stiano verificando nel Ministero della difesa, ove peraltro risulta che si stia procedendo a nomine in posti dirigenziali anche di personale esterno come, ad esempio, nel caso dell'ingegner Steve, ex dipendente della Fincantieri;

se tale utilizzazione distorta di risorse umane ricada negativamente sulla complessiva efficienza amministrativa, invocata dalla collettività;

quali iniziative i competenti organi di Governo intendano promuovere per interrompere la spirale di provvedimenti amministrativi che possano risultare non motivati da esigenze vere ed obiettive del servizio.

(4-12689)

(7 ottobre 1998)

RISPOSTA. – Con decreto direttorale del 14 ottobre 1998, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 – quarta serie speciale – del 20 ottobre 1998, l'amministrazione scrivente ha indetto un concorso per il conferimento di 15 posti di dirigente, di cui 9 per l'area amministrativa e 6 per l'area tecnica.

Alla data del 17 dicembre 1999 l'intera procedura concorsuale è stata espletata con la conseguente approvazione della graduatoria e la nomina dei vincitori.

Nelle more dell'individuazione e dell'espletamento del suindicato concorso, attesa la oggettiva carenza di personale di ruolo, questo Dicastero si è avvalso di personale dirigenziale e direttivo con particolare professionalità in posizione di comando da altre amministrazioni, tra cui il dottor Fusco (dirigente proveniente dalla Corte dei conti), l'ingegner Ricciardi (dirigente proveniente dal Ministero del lavoro), la dottoressa Patrizia Lauria De Rose (proveniente dalla Presidenza del Consiglio dei ministri) e la dottoressa Novelli (nona qualifica funzionale del Ministero dei trasporti e della navigazione).

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(12 aprile 2000)

MIGNONE, BRUNO GANERI. – *Ai Ministri dell'ambiente, dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e della difesa.* – Premesso:

che il 21 luglio 1996 è esploso un ordigno sul monte Sparviero, situato al centro del Parco nazionale del Pollino, provocando il ferimento grave di due turisti;

che nella stessa zona si svolgono periodicamente esercitazioni militari suscitando interrogativi sulla compatibilità di tali esercitazioni con un Parco nazionale;

che pochi anni fa fu appiccato fuoco ad un pino loricato che, oltre ad essere un esemplare di una specie rara – non facilmente raggiungibile dai comuni visitatori per l'altitudine cui sopravvive – è anche l'emblema del Parco del Pollino;

che si sono verificati in breve tempo questi due episodi inquietanti sui quali occorre fare piena luce e attivarsi per la prevenzione;

che da parte sua il consiglio direttivo del Parco sin dal 21 febbraio 1995 ha deliberato, approvandola, la pianta organica dell'ente per 72 unità, accettata, peraltro, dal Ministero del tesoro con nota n. 142023, divisione IV, del 1º giugno 1995; il Dipartimento della funzione pubblica, invece, ha previsto un organico non superiore a 45 unità – non accettato dal consiglio direttivo per la inadeguatezza rispetto alle esigenze del parco – con atto deliberativo n. 168 del 21 giugno 1995; il Ministero dell'ambiente da ultimo, il 29 novembre 1995, con nota n. SCN/III/D/95/16805 ha definito la consistenza della pianta organica che, essendo composta di un numero non inferiore a 65 unità, è stata accettata anche dal consiglio direttivo del Parco con atto deliberativo n. 330 del 5 dicembre 1995, tempestivamente inviato al Ministero stesso, che, purtroppo, a tutt'oggi non si è espresso in merito;

che intanto per gli episodi traumatici e vandalici e per le inadempienze del Ministero dell'ambiente che non consente di svolgere al Parco i suoi propri compiti si diffonde diffidenza verso la cultura ambientalista e sulla istituzione di nuovi parchi naturalistici che devono, invece, costituire una risorsa per lo sviluppo socio-economico di gran parte del Mezzogiorno d'Italia,

gli interroganti chiedono di sapere se i Ministri in indirizzo non intendano intervenire sollecitamente – ognuno per la propria competenza – per accertare l'origine dell'ordigno esploso e per accelerare l'approvazione della pianta organica che, permettendo all'ente di acquisire la pienezza delle sue funzioni, potrà contribuire alla prevenzione di atti vandalici e, soprattutto, alla promozione dello sviluppo socio-economico eco-compatibile.

(4-01419)

(27 luglio 1996)

RISPOSTA. – La ricostruzione ufficiale dei fatti riportati nell'interrogazione e relativi all'esplosione di un ordigno sul Monte Sparviero è di competenza dei carabinieri, intervenuti sul posto, e della procura locale, cui è pervenuto un esposto da parte del direttore del Parco nazionale del Pollino.

Dall'esame della normativa (legge n. 394 del 1991 e decreto del Presidente della Repubblica 15 novembre 1993) sulle «misure di salvaguardia del Parco nazionale del Pollino», non risultano espressamente vietate né le esercitazioni militari né l'introduzione di armi ed esplosivi, tranne quelli di provenienza privata (articolo 3, comma 1, lettera f). Il più recente decreto legislativo n. 464 del 28 novembre 1997, entrato in

vigore il 21 gennaio 1998, tra l'altro, regolamenta l'utilizzo ed il mantenimento dei poligoni militari di addestramento all'interno delle aree protette.

Per quanto riguarda invece la pianta organica del Parco, essa è stata approvate per 71 unità, con decreto ministeriale del 20 marzo 1997 di concerto tra il Ministero dell'ambiente e quello del tesoro. Al 31 dicembre 1999 risultavano in dotazione 23 unità. Per l'anno 2000 è prevista l'assunzione, mediante concorsi già banditi, di 9 unità lavorative.

Si prevede, inoltre, di bandire nello stesso anno concorsi per l'assunzione delle altre 39 unità.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(12 aprile 2000)

PARDINI, CAMERINI. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che il recente episodio della fuga degli «amanti di Montecastrilli» ha avuto una forte risonanza sulla stampa nazionale;

che le notizie su questa vicenda sono state riprese da reti televisive pubbliche e private, al punto che una di queste ha ospitato in una sua popolare trasmissione il «marito tradito», e su RAI 1 a «Porta a porta» sono stati invitati i due protagonisti della fuga, trasformando così delle vicende personali e strettamente private in oggetto di spettacolo;

che tutto ciò è avvenuto nel più completo disinteresse per le conseguenze morali, psicologiche, affettive che possono gravemente incidere sulla componente famigliare più debole, cioè i figli della coppia;

che tutta questa spettacolarizzazione è avvenuta al di là di ogni rispetto del diritto alla *privacy*, in particolare di quella dei figli della coppia;

che la TV pubblica ha una peculiare responsabilità non solo nei confronti della intera collettività, ma anche dei singoli spesso coinvolti loro malgrado in vicende che non sono in grado di controllare,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo ritenga accettabile che la TV pubblica paghi con soldi pubblici, in nome di un asserito diritto di cronaca, i protagonisti di questa vicenda perchè partecipino ad una popolare trasmissione serale;

quale sia il discrimine tra il servizio pubblico e le televisioni private, queste certamente condizionate da interessi meramente commerciali;

se non si ritenga preminente l'interesse di proteggere i giovani figli da una pubblicità subita e sicuramente dannosa.

(4-17723)

(12 gennaio 2000)

RISPOSTA. – Al riguardo, si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Inoltre, si significa che la legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina il sistema radiotelevisivo pubblico e privato, non attribuisce al Governo il potere di sindacare l'operato delle emittenti radiotelevisive per quanto attiene al contenuto delle trasmissioni.

Allo stato, pertanto, non è possibile effettuare alcun controllo preventivo sui programmi che vengono radiodiffusi.

Si è, comunque, interessata la concessionaria in merito a quanto rappresentato, la quale ha preliminarmente rilevato che la particolare attenzione dell'opinione pubblica sulla vicenda non è dipesa dalla trasmissione «Porta a Porta» ma dai rilevanti spazi dedicati alla stessa da parte di tutti i mezzi di comunicazione.

La concessionaria, inoltre, ha sottolineato che la puntata dedicata alla vicenda si è svolta nel più assoluto rispetto delle regole deontologiche del giornalismo. Infine, in merito alla mancata tutela dei minori, figli della coppia, a causa della pubblicità dannosa per la partecipazione degli stessi al suddetto programma, la medesima concessionaria ha evidenziato che, presentando il fatto come «una storia del nostro tempo», il risvolto riguardante i figli, è stato trattato con il massimo rispetto e delicatezza.

Si significa, infine, che spetta all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni la verifica del rispetto, nel settore radiotelevisivo, delle norme in materia di tutela dei minori, tenendo conto dei codici di autoregolamentazione relativi al rapporto tra televisione e minori e degli indirizzi della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(17 aprile 2000)

PELLICINI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che gli interventi tecnici compiuti dal consigliere comunale di Varese, dottor geometra Luigi Federici (di AN), da oltre due anni hanno evidenziato la impossibilità di risanare il lago di Varese mediante l'attivazione del progetto studiato e quindi realizzato dal CCR di Ispra;

che la discussione compiuta nella fase di approvazione del progetto nella seduta consiliare aveva permesso di evidenziare la carente applicabilità del medesimo progetto; si fa infatti presente quanto segue per quanto riguarda le condizioni del lago di Varese e la possibilità di un'azione di salvaguardia:

il lago di Varese, prima dell'ultimo conflitto mondiale, era noto per l'amenità dei luoghi, per la salubrità delle sue acque e per la sua pescosità, tale da consentire l'esistenza di una cooperativa per l'esercizio della pesca e il commercio ittico;

lo sviluppo industriale e demografico seguito alla cessazione delle ostilità non tardò purtroppo a provocare, in assenza di idonee misure protettive, un grave stato di contaminazione delle acque dei depositi del fondo;

tale situazione fu posta in evidenza agli inizi degli anni '60 da studi eseguiti dal laboratorio pubblico di igiene e profilassi di Varese e dall'Istituto italiano di idrobiologia di Pallanza;

la riprova dell'esattezza di tali rilievi si ebbe durante l'estate del 1964 allorchè le condizioni asfittiche delle acque lacustri provocarono una moria generale delle alborelle;

seguì un periodo di ricerche sulla natura e l'estensione del fenomeno; quindi nel 1967 lo STIS (Studio tecnico di ingegneria sanitaria) di Milano presentò un progetto di collettori circumlacuali aventi lo scopo di raccogliere i reflui di ogni origine e addurli a un impianto centrale di depurazione, da situare nel comune di Bardello;

il progetto fu approvato, nonostante le motivate critiche mosse da autorevoli studiosi e dall'ordine degli ingegneri della provincia di Varese; quest'ultimo, con uno studio presentato nel 1972, dimostrava che il progetto avrebbe richiesto costi enormi di costruzione e di gestione e che comunque non avrebbe operato direttamente per il risanamento del lago, che sarebbe rimasto quindi affidato alla natura e ai suoi tempi, non facilmente valutabili, ma sicuramente non brevi;

l'ordine degli ingegneri proponeva invece l'adozione di impianti di depurazione zonali, al servizio di comprensori ben delimitati e realizzati con moderne tecnologie, sì da permettere di restituire al lago acque perfettamente pulite, a costi ragionevoli;

la situazione attuale a distanza di dieci anni dall'entrata in servizio dell'impianto conferma che le previsioni dell'ordine degli ingegneri si sono puntualmente avverate;

nonostante i costi di gestione spropositati, dovuti all'infelice tecnica progettuale adottata e alla inefficiente gestione dell'impianto, le condizioni del lago non hanno fruito di alcun apprezzabile miglioramento, il fondo lacustre è sempre ricoperto da uno spesso strato di melma nera in putrefazione, le acque son ben lontane dalla balneabilità, nel periodo estivo esiste l'ossigeno solo nello strato superficiale (epilimnio), mentre in quello più profondo (ipolimnio) si sviluppa il gas acido solfidrico, tossico e maleodorante;

il lago è tuttora classificato come «eutrofico», ossia eccessivamente ricco di composti nutritizi del fosforo e dell'azoto, che in particolari condizioni climatiche potrebbero scatenare imponenti fioriture di alghe cianoficee, come già avvenne in passato;

non risulta che nell'ultimo decennio siano state eseguite serie ricerche chimico-biologiche sulle condizioni del lago, pare tuttavia, se si dà credito alle frammentarie informazioni fornite dal Consorzio di risanamento del lago, che si sia registrata una modesta diminuzione dei composti del fosforo, è però probabile che il merito di questo pur scarso miglioramento sia da ascrivere, più che al complesso collettori-impianto, alla diminuzione del contenuto di polifosfati nei detersivi per uso domestico, imposta nel frattempo dalla legge;

infatti, sempre secondo la medesima fonte, sono contemporaneamente aumentati i composti dell'azoto, elemento anch'esso eutrofizzante;

si può affermare quindi senza tema di smentita che finora il costosissimo progetto realizzato non ha operato direttamente per il risanamento del lago come previsto dagli ingegneri varesini nel lontano 1972;

in epoca recente il CCR di Ispra ha avanzato una proposta di risanamento del lago, consistente nel prelievo (da effettuarsi nel periodo di stagnazione estiva) di acque stratificate a profondità tra 20 e 25 metri, con una portata di un metro cubo al secondo, da riversare poi tal quali nell'emissario Bardello; essendo le acque ipolimniche più ricche di fosforo, durante la stagnazione si potrebbe ridurre entro un certo numero di anni lo stato eutrofico del lago;

a tale proposta si può anzitutto obiettare che negli ultimi decenni il fondo del lago si è appiattito e non esiste più la «buca» profonda 25 metri nel bacino di Gavirate; la profondità massima recentemente accertata è di 22 metri e pertanto una aspirazione di acque ipolimniche effettuate nel sottile strato tra 20 e 22 metri trascinerebbe inevitabilmente le melme del fondo, leggerissime e impalpabili, riversando nel Bardello acque torbide, nerastre e odoranti di uova marce, nè si può pensare di sottoporre tali acque a un trattamento preventivo; con una portata così elevata occorrerebbe un impianto di dimensioni dell'ordine di quello adibito alla depurazione dei liquami fognari;

si aggiunga che la portata media del Bardello (2,87 metri cubo al secondo) può ridursi nei mesi estivi fino a un metro cubo al secondo; in tal caso, per evitare un abbassamento del livello del lago, nel periodo estivo non si potrebbe permettere alcun deflusso di acque superficiali e l'intera portata del Bardello sarebbe rappresentata dalle sole acque ipolimniche, torbide, puzzolenti e fredde (6-10 gradi C); l'unica diluizione di dette acque sarebbe dovuta a circa 0,5 metri cubi al secondo dei reflui dell'impianto di depurazione di Varese-lago, che saranno accettabili – in base alla «legge Merli» – come acque di scarico, ma non certo come acque di fiume;

a conferma di quanto qui affermato sta una relazione dell'EAWAG di Zurigo (Istituto federale per le risorse idriche e il controllo dell'inquinamento) datata 1993, nella quale si informa che il prelievo di acque ipolimniche, pur teoricamente fattibile, non viene praticato in Svizzera, neppure in condizioni più favorevoli di quelle del lago di Varese, per ragioni tecniche ed economiche; sembra quindi che la proposta del CCR di Ispra sia da respingere decisamente;

che i provvedimenti da adottare sono i seguenti:

al fine di porre almeno parzialmente rimedio a una situazione ormai gravemente compromessa, si ritiene opportuno suggerire l'adozione delle misure seguenti:

1) controllo e riparazione dei collettori circumlacuali, onde evitare che essi drenino acque di falda o convoglino sorgenti, diluendo così i liquami e imponendo un eccessivo carico idraulico all'impianto di depurazione di Varese-lago;

2) installare in tutti i comuni serviti dai collettori fognature di tipo separativo o, almeno, ove ciò non fosse possibile, costruire «vasche di pioggia» atte a smaltire gli eccessi di liquami in corrispondenza di eventi meteorici;

3) controllare qualità ed entità dei reflui di provenienza industriale, onde evitare che oneri spettanti alle aziende vengano eventualmente accollati ai cittadini utenti;

4) una volta ridotto il carico idraulico gravante sull'impianto di Varese-lago, costruire un idoneo digestore anaerobio al fine di recuperare energia grazie al biogas prodotto e di consentire uno smaltimento meno costoso dei fanghi, che potrebbero essere sottoposti a compostaggio o ad altro tipo di riutilizzo; naturalmente tutto ciò presuppone la contemporanea installazione dei bacini di sedimentazione primaria, per separare le sostanze solide sospese, le quali da sole rappresentano circa 1/3 del carico organico inquinante; i fanghi primari così raccolti, uniti all'eccesso dei fanghi attivi, alimentererebbero poi il digestore;

5) intervenire direttamente sul lago mediante un'azione risanante, da effettuare con un'opportuna tecnica;

escludendo, per i motivi detti prima, il prelievo di acque ipolimnie, si può prendere in considerazione la proposta di asportare meccanicamente i fanghi del fondo e trattarli successivamente in un impianto appositamente costruito; tale soluzione presenta molti aspetti problematici, sia economici, sia in riferimento alle condizioni biologiche del lago (fauna bentonica), sia per la manipolazione igienica dei fanghi a terra;

va ricordato che nel citato rapporto dell'EAWAG (A. Zehner *et al.,* 1993) si riferisce che dal 1950 ad oggi si è provveduto alla salvaguardia dei laghi svizzeri eutrofizzati, riducendo per quanto possibile l'apporto di composti del fosforo e ricorrendo all'aerazione ar-

tificiale delle acque lacustri; la creazione di uno strato, spesso pochi centimetri, di sedimenti ossidati durante l'intero anno impedisce la cessione del fosforo alle acque da parte dei sedimenti e consente agli organismi micro e macrobentonici di vivere in detto strato sedimentale;

va anche detto che sul lago di Varese furono già condotti con buoni risultati esperimenti di parziale aerazione, per interessamento dell'allora assessore provinciale avvocato Giuseppe Lozito; tali esperimenti furono svolti con il controllo del laboratorio pubblico di igiene e profilassi di Varese ed esiste al riguardo una relazione dei professori Parisi, Zullini e Biancucci, rispettivamente delle Università di Parma e Milano;

altri esperimenti con esito favorevole sono stati compiuti sui laghi di Ghirla (Varese) e di Caldonazzo (Trento) e altri numerosi esempi sono riportati nella letteratura specifica;

naturalmente, ogni decisione al riguardo dovrebbe essere presa dopo un accurato studio da parte di una commissione composta da studiosi indipendenti, e non dietro semplice proposta di enti interessati all'esecuzione dei lavori di risanamento;

è comunque facile prevedere che, se non verranno adottati tempestivamente efficaci provvedimenti, l'attuale impianto di Varese-lago continuerà a imporre oneri sempre più gravosi sulla cittadinanza e le condizioni del lago permarranno critiche a tempo indefinito,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dell'attuale stato di degrado ambientale del lago di Varese;

se non si intenda attuare tutti quei provvedimenti che, in maniera tempestiva, possano risolvere una volta per tutte la critica situazione del lago di Varese;

se non si intenda creare una commissione *ad hoc* che studi le caratteristiche del lago e decida le misure più opportune per il suo risanamento.

(4-02285)

(10 ottobre 1996)

RISPOSTA. – La situazione del lago di Varese è ben nota allo scrivente Ministero; senz'altro è possibile affermare che nonostante gli indubbi miglioramenti prodotti dall'entrata in funzione dell'impianto di trattamento delle acque reflue del lago di Varese la situazione permane critica sia per i carichi inquinanti che continuano ad arrivare nelle acque del lago sia per i carichi inquinanti che sono «conservati» nei sedimenti del lago stesso.

Appare evidente che le iniziative per risanare il lago devono essere molteplici e ben coordinate tra loro.

Nell'ambito del piano straordinario per la depurazione previsto dall'articolo 6 della legge n. 135 del 1997 il Ministero dell'ambiente ha valutato il progetto di costruzione del secondo e terzo lotto del depuratore consortile del Consorzio provinciale del lago di Varese e Comabbio. Tale progetto è stato definitivamente approvato nel luglio 1999 e finanziato per 2 miliardi con risorse provenienti da economie del piano triennale.

Per quanto riguarda la istituzione di una commissione per approfondire e coordinare le questioni legate al risanamento del lago di Varese, richiamata nell'interrogazione di che trattasi, si segnala l'opportunità che l'istituzione di tale commissione sia valutata in sede locale dalla regione interessata. Sarà cura di questo Ministero procedere per sondare questa possibilità.

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

(12 aprile 2000)

PROVERA. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'ambiente e delle risorse agricole, alimentari e forestali.* – Premesso:

che dal 1° ottobre 1995 la gestione del Parco nazionale dello Stelvio compete a un consorzio composto da regione Lombardia, province di Trento e Bolzano e Ministero dell'ambiente; tale consorzio è subentrato alla gestione precedente dell'ex Azienda di Stato per le foreste demaniali (ASFD) che si avvaleva di personale del Corpo forestale dello Stato;

che fin dal suo insediamento il consorzio ha chiesto di entrare in possesso di tutte le strutture necessarie per il funzionamento e la gestione del parco che già erano a disposizione dell'amministrazione precedente;

che ad oltre un anno dal proprio insediamento tale trasferimento di strutture non è ancora avvenuto nonostante la disponibilità ripetutamente dichiarata in tal senso da parte della passata amministrazione ex ASFD;

che di seguito vengono elencate le strutture ancora in possesso dell'ex ASFD e in parte concesse in uso al «Coordinamento territoriale per l'ambiente», struttura del Corpo forestale che è alle dipendenze del consorzio che gestisce il Parco dello Stelvio:

ELENCO STRUTTURE

Strutture uso abitazione

Pos.	Fabbricato	Località	mq. tot. superf.	n. appart.	appart. occupati	appart. liberi
1	ex albergo Cristallo	Uzza-Valfurva	774	7	6	1
2	ex albergo Cristallo foresterie con camere e bagni	Uzza-Valfurva	126	2	0	2
3	appartamenti sopra falegnameria	Uzza-Valfurva	253	2	1	1
4	2° piano via Monte Braulio	Bormio	288	1	0	0
		TOTALE . . .	1.441			

Strutture uso deposito-autorimessa

Pos.	Fabbricato	Località	mq. tot. superf.
5	ex albergo Cristallo cella - cantine - ex uffici comando stazione - depositi	Uzza-Valfurva	328
6	autorimessa - deposito Uzza	Uzza-Valfurva	310
7	depositi in via Monte Braulio	Bormio	179
8	autorimessa in via Monte Braulio	Bormio	400
		TOTALE . . .	1.217

Strutture uso uffici

Pos.	Fabbricato	Località	mq. tot. superf.	n. locali	Personale occupato
9	nuova palazzina su due piani occupata dal comando stazione di Valfurva	Uzza-Valfurva	252	6	3
10	1° piano via Monte Braulio occupato dalla sede del CTA	Bormio	321	9	10
		TOTALE . . .	573		

Strutture per lavorazioni

Pos.	Fabbricato	Località	mq. tot. superf.
11	falegnameria attrezzata Uzza	Uzza-Valfurva	253
12	officina meccanica Uzza	Uzza-Valfurva	151
13	officina meccanica via Monte Braulio	Bormio	150
		TOTALE . . .	554

Strutture uso rifugio

Pos.	Fabbricato	Località	mq. tot. superf.
14	rifugio Pravasivo proprietario terreno comune di Bormio	Bormio	60
15	rifugio S. Caterina proprietario terreno comune di Bormio	Valfurva	60
		TOTALE . . .	120

Strutture informative

Pos.	Fabbricato	Località	mq. tot. superf.
16	centro visitatori e sala cinematografica via Monte Braulio	Bormio	319

che il mancato trasferimento di queste strutture comprendenti beni mobili ed immobili compromette gravemente la gestione e l'assolvimento dei compiti istituzionali del consorzio del Parco dello Stelvio ed il suo futuro sviluppo; per esemplificare, tra le strutture inutilizzate da oltre un anno si cita:

1) la falegnameria di Uzza (pos. 11): non avendone la disponibilità, al consorzio è stato impedito di provvedere a quelle opere di manutenzione e adeguamento presenti sul territorio; è evidente il degrado a cui si prestano manufatti lignei esposti agli agenti atmosferici;

2) officine meccaniche (pos. 12-13), la cui mancata disponibilità impedisce la manutenzione e la riparazione dei mezzi di servizio in possesso del Parco (trattori, betoniere, jeep);

3) edificio sito in via Monte Braulio (pos. 10), di estrema importanza strategica e funzionale: la sua mancata disponibilità priva di fatto il consorzio del Parco della possibilità di avere una sede ed un centro visitatori con annessa sala di proeizioni perfettamente attrezzata;

4) archivio del Parco, in cui sono contenuti dati storici ed informazioni riguardanti i 60 anni di vita del Parco stesso;

che il presidente del consorzio, fin dal 1° ottobre 1996, ha assorbito tutto il personale già dipendente dell'ex ASFD, garantendone la continuità lavorativa,

l'interrogante chiede di sapere:

quali iniziative si intenda prendere per garantire, dopo un così lungo ritardo, il trasferimento di tutti i beni mobili ed immobili di competenza del consorzio del Parco dello Stelvio e consentire la sua piena attività per ottemperare ai compiti istituzionali;

quali siano le ragioni, le inosservanze, le negligenze o altro che hanno impedito di concretizzare gli impegni di trasferimento di tali strutture da parte dell'ex ASFD.

(4-06322)

(17 giugno 1997)

PROVERA. – *Ai Ministri dell'ambiente e per le politiche agricole.* – Premesso:

che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 novembre 1993 all'articolo 11, comma 1, prevede che la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale dello Stelvio sia esercitata, previa convenzione con le amministrazioni interessate, dal Corpo forestale dello Stato e, per la parte del Parco ricadente nelle province di Trento e Bolzano, dal Corpo forestale provinciale della rispettiva provincia autonoma;

che il Corpo forestale dello Stato nei 60 anni precedenti ha esercitato la sorveglianza ed anche le funzioni gestionali per il tramite della gestione ex Azienda di Stato per le foreste demaniali;

che a partire dal 1° ottobre 1995 lo stesso Corpo forestale dello Stato, con decreto del direttore generale reggente del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, è stato ristrutturato con la creazione del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente, al fine di esercitare la sorveglianza sul territorio del Parco nazionale dello Stelvio facente parte della Lombardia;

che da tale data lo stesso coordinamento, o la Direzione generale da cui esso dipende, elude l'attuazione della convenzione prevista all'articolo 11 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sopra citato, con danno all'operatività nella sorveglianza di un territorio cruciale per lo sviluppo nazionale ed internazionale del parco;

che la mancata convenzione non consente di ottemperare al dettato di legge che prevede che lo stesso coordinamento territoriale sia alle dipendenze funzionali del dirigente periferico, funzionario civile del Consorzio del Parco nazionale dello Stelvio, attualmente gestore del parco,

l'interrogante chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo non ritengano necessario verificare urgentemente l'ottemperanza a quanto disposto dalla legge da parte del

suddetto Corpo forestale dello Stato ed in particolare di dare disposizione al direttore generale responsabile per l'attuazione della convenzione prevista a tutela della conservazione dell'ambiente nel settore lombardo del Parco nazionale dello Stelvio;

quali interventi intendano attuare per sollecitare la giunta regionale lombarda affinchè attui la propria legge n. 12 del 10 giugno 1996, che all'articolo 16 garantisce, mediante l'istituzione della comunità del parco, la partecipazione gestionale degli enti locali nei cui territori è compreso il Parco nazionale dello Stelvio.

(4-10632)

(23 aprile 1998)

RISPOSTA. (*) – La Corte costituzionale con sentenza n. 311 del 16 luglio 1999 ha annullato il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 26 giugno 1997 (Istituzione degli organi del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente), che istituisce per il Parco nazionale dello Stelvio il «Coordinamento territoriale Stelvio», dotato di un contingente di sessanta unità, preposto alla sorveglianza dei territori del parco.

La sentenza (pubblicata sul supplemento speciale della *Gazzetta Ufficiale* n. 29 del 21 luglio 1999) è stata pronunciata in esito a conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato, promosso dalle province autonome di Trento e Bolzano. La motivazione di tale sentenza è da ricercarsi fondamentalmente nel fatto che il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in esame è risultato adottato unilateralmente, senza preliminare intesa con le province autonome di Trento e Bolzano con il Consorzio per il Parco nazionale dello Stelvio, in violazione dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica n. 279 del 22 marzo 1974.

In particolare il Servizio conservazione e natura del Ministero dell'ambiente curerà la reiterazione del procedimento per l'istituzione degli organi del coordinamento territoriale del Corpo forestale dello Stato per l'ambiente nel Parco nazionale dello Stelvio, resasi necessaria a seguito della nuova situazione venutasi a creare.

Con decreto del presidente della giunta regionale lombarda n. VI/38173 del 6 agosto 1998 è stata formalmente istituita la comunità del Parco per la parte lombarda del Parco nazionale dello Stelvio, dando così attuazione alla legge regionale n. 12 del 10 giugno 1996 (articolo 16).

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Uno dei primi adempimenti previsti per la comunità così costituita consisterà proprio nell'elaborazione di un regolamento relativo al proprio finanziamento.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(12 aprile 2000)

RONCONI. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che le dichiarazioni rilasciate dal ministro Ronchi riguardo alla recente alluvione che ha colpito in particolare la Toscana nelle zone dell'alta Versilia e della Garfagnana sono state tutte all'insegna di presunti errori, manchevolezze e incuria da parte degli organi preposti alla gestione, al controllo e alla vigilanza delle zone colpite riguardo all'assetto idrogeologico;

che gli organi della Protezione civile hanno espletato prontamente e correttamente la loro azione di aiuto;

che le prefetture interessate si sono adoperate immediatamente per tutto ciò che è di loro competenza;

che, come stimato dall'ufficio idrografico di Pisa, un simile evento in Italia, in termini di quantità d'acqua caduta, non si verificava da almeno 500 anni;

che l'ipotesi più plausibile avanzata da tale competente organismo riguardo alla micidiale dinamica dell'accaduto è che una frana di notevoli dimensioni abbia creato una sorta di diga che impediva il normale flusso del fiume Vezza creando così un lago e che quando tale diga ha ceduto la massa d'acqua creatasi si è riversata a valle, causando il disastro tristemente noto;

che persino il presidente della giunta regionale della Toscana è fortemente convinto che il disastro sia stato causato dell'eccezionalità dell'evento;

che, così come è stato anche ribadito dalla CNN americana, è evidente a tutti che i cataclismi quando si verificano non sono nè prevedibili nè gestibili e che si rivelano sterili le posizioni demagogiche indirizzate alle precedenti amministrazioni,

si chiede di sapere se quanto dichiarato dal ministro Ronchi riguardo ai presunti errori in merito all'assetto idrogeologico del territorio colpito corrisponda a realtà o ad errate, demagogiche valutazioni.

(4-00748)

(25 giugno 1996)

RISPOSTA. – L'area interessata dall'evento alluvionale del 19 giugno 1996 che ha colpito l'Alta Versilia è compresa nel bacino del fiume Versilia, che sfocia nel Mar Tirreno, e nei sottobacini dei fiumi affluenti Serra e Vezza, sul versante occidentale delle Alpi Apuane. In misura

minore è stato investito anche il versante orientale, in Garfagnana, ed in particolare il torrente Turrita di Gallicano, affluente del fiume Serchio.

Il primo bacino è di rilievo regionale, il secondo fa parte del bacino pilota del Serchio (articolo 30 della legge n. 183 del 1989). La legge n. 183 del 1989 ha previsto che fosse costituita un'Autorità per il bacino regionale pilota, carattterizzato da «particolari condizioni di dissesto idrogeologico, di rischio sismico e di inquinamento delle acque», con la finalità di sperimentare la prima formulazione delle normative tecniche e dei metodi e dei criteri previsti dalla legge. Tale bacino è stato individuato in quello del Serchio.

In merito alla questione sollevata dall'interrogante, si è pienamente concordi sull'eccezionalità dell'evento che ha colpito le zone dell'Alta Versilia e della pronta e corretta azione da parte della Protezione civile e delle prefetture competenti.

Appare comunque opportuno far rilevare che in Italia un gran numero di dissesti con conseguenze anche catastrofiche sono dovuti all'assenza di una cultura ambientale nella pianificazione territoriale: sono state intensamente urbanizzate aree di naturale pertinenza fluviale o comunque facilmente inondabili, sono state ridotte in maniera quasi sistematica le sezione idrauliche dei corsi d'acqua, senza contare gli effetti derivanti dall'abbandono di vaste areee con la conseguente mancanza di manutenzione delle opere destinate alla conservazione del suolo. Da uno studio condotto dal Ministero dell'ambiente risulta infatti che il 45 per cento dei comuni del territorio nazionale presenta una situazione di criticità elevata o molto elevata dal punto di vista idrogeologico.

Per quanto riguarda il caso specifico, alla luce dei sopralluoghi svolti da parte dei tecnici del Ministero dell'ambiente, emerge che, nonostante l'elevato equilibrio naturale in cui versa l'Alta Versilia, da considerarsi un elemento favorevole alla capacità di autodifesa del territorio, l'innesco di varie frane è stato facilitato dalla scarsa manutenzione della viabilità montana e più in generale dalla mancata manutenzione delle sistemazioni idraulico-forestale a piccola scala.

Le aree interessate dalle esondazioni successivamente all'evento del 19 giugno 1996 sono state in larga parte perimetrate come «aree a rischio idrogeologico» ai sensi dell'articolo 4 della legge n. 677 del 1999. La regione Toscana ha già avviato un'azione legislativa per la salvagurdia delle fasce fluviali.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(12 aprile 2000)

ROSSI. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che in due diverse date è stata inoltrata al Ministero dell'interno una richiesta scritta (come allegato alla presente) per ottenere l'accesso

ai dati relativi all'ammontare degli arretrati dei fitti cumulati che il Ministero dell'interno deve agli enti locali (e privati in generale) per l'affitto delle caserme dei carabinieri;

che tale richiesta ufficiale è stata indirizzata, nello specifico, al capo della Polizia, al Ministro dell'interno nonchè al funzionario del Ministero preposto al settore di competenza;

che tale richiesta è stata accompagnata da più contatti telefonici intercorsi con il suddetto funzionario, il quale ha sempre assicurato la disponibilità a far pervenire una risposta o eventuali spiegazioni entro tempi brevi;

che, a fronte dei reiterati solleciti, la sola replica ottenuta, ufficiosamente ed in sede telefonica, è stata quella di appellarsi ad una riserva normativa per la quale i suddetti dati rientrerebbero tra gli atti sottratti all'accesso,

l'interrogante chiede di sapere:

se la segretezza delle informazioni oggetto della richiesta sia tale da non permettere ad un parlamentare di prenderne visione, nell'esercizio delle sue pubbliche funzioni;

come, nello specifico, si giustifichi la chiusura all'accesso a dei dati di bilancio di un Ministero per i quali, evidentemente, non sono coinvolti motivi di sicurezza nazionale e non sono chiamati in causa segreti militari;

se la stessa carica di senatore non sia meritevole di una rispettosa considerazione e dunque di una risposta formale, quanto meno da parte del suddetto funzionario ministeriale e, comunque, da parte di qualsiasi soggetto al servizio di istituzioni che dovrebbe, per sua natura, intrattenere rapporti di collaborazione con il Parlamento.

(4-14007)

(9 febbraio 1999)

ROSSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il Governo afferma costantemente, ultimamente in sede di presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003, di avere tra i suoi obiettivi prioritari quello di garantire la sicurezza dei cittadini, per cui intende realizzare moderne politiche di sicurezza urbana e di efficace contrasto alla criminalità nelle campagne, ritenendo giustamente che non si possa prescindere in tale materia dall'adeguamento delle strutture e dei mezzi;

che lo scrivente concorda pienamente con le affermazioni del Governo in materia di sicurezza, e soprattutto in tema di adeguamento delle strutture, motivo per il quale si è da lungo tempo interessato al problema, prendendo in particolare considerazione la questione delle strutture logistiche;

che un contributo consistente alla sicurezza urbana, ma soprattutto al contrasto della criminalità nelle campagne, è indubbiamente quello

dell'Arma dei carabinieri per via della tradizionale struttura decentrata che fa sì che a fronte di circa 6.000 comuni vi siano più o meno 3.000 stazioni;

che per i motivi di cui sopra, al fine di valutare gli interventi strutturali necessari a migliorare concretamente l'efficace presenza delle predette caserme dei carabinieri per un più incisivo controllo del territorio in funzione anticrimine, lo scrivente aveva chiesto, in data 6 ottobre 1998, al Ministero dell'interno ed al capo della polizia, di conoscere gli arretrati che il Ministro dell'interno deve a enti locali e privati in genere per l'affitto delle caserme in questione e che tale richiesta era stata formulata rispettando le norme in materia previste dal decreto ministeriale 17 novembre 1997, n. 508, articolo 3, «Regolamento di attuazione della legge n. 241 del 1990», che rendono tali dati «atti sottratti all'accesso»;

che alla richiesta di cui sopra, nonostante gli ovvi solleciti, nè il capo della polizia nè l'allora Ministro dell'interno hanno ritenuto di dover rispondere, obbligando lo scrivente a ricorrere ai mezzi di sindacato ispettivo parlamentare, con la conseguente formulazione di una interrogazione in data 9 febbraio 1999;

che all'interrogazione di cui sopra, 4-14007, nonostante un sollecito effettuato in data 5 maggio, seguito da un successivo sollecito in data 15 giugno 1999, non è ancora stato dato riscontro,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Presidente del Consiglio e il Ministro in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra;

se il Presidente del Consiglio dei ministri non ritenga la reticenza del Ministero dell'interno, riguardo alle richieste formulate, in contrasto con le affermazioni del Governo, atteso che tale reticenza viene ad inficiare profondamente l'attività parlamentare costruttiva del Gruppo di cui l'interrogante è membro, che si vede privato dei mezzi informativi necessari per procedere allo studio ed alla proposizione di possibili soluzioni per rendere più efficace la presenza dello Stato sul territorio ai fini della lotta alla criminalità;

se il Ministro dell'interno non ritenga la reticenza del suo Ministero, aggravata dall'assoluta disattenzione nei confronti dell'interrogazione 4-14007, lesiva del prestigio della carica di parlamentare, anche alla luce della scarsa rilevanza, per la sicurezza e la riservatezza, di quelli che non sono altro dei semplici dati di bilancio;

se il Ministro non ritenga di dove dare finalmente esito alla richiesta di dati avanzata, escludendo, se del caso, i dati interessati dal novero di quelli previsti dall'articolo 3 del decreto ministeriale 17 novembre 1997, n. 508, consentendo così allo scrivente di svolgere finalmente la sua attività che, per quanto propria di un parlamentare estraneo alla maggioranza, in un sistema democratico non dovrebbe essere comunque meno degna di considerazione di quella dei colleghi.

(4-15817)

(8 luglio 1999)

ROSSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile*. – Premesso:

che una delle emergenze preminenti al momento nel nostro paese è quella relativa alla micro e macrocriminalità, emergenza di cui il Governo è consapevole essendo stato più volte obbligato a riferire in merito al Parlamento, affermando costantemente, anche in sede di presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003, che quello di garantire la sicurezza dei cittadini è uno dei suoi obiettivi prioritari, per cui intende realizzare moderne politiche di sicurezza urbana e di efficace contrasto alla criminalità nelle campagne, procedendo ad un efficace adeguamento delle strutture e dei mezzi;

che un contributo consistente alla sicurezza urbana, ma soprattutto al contrasto della criminalità nelle campagne, è indubbiamente quello dell'Arma dei carabinieri per via della tradizionale struttura decentrata che fa sì che a fronte di circa 6.000 comuni vi siano più o meno 3.000 stazioni;

che lo scrivente è da lungo tempo particolarmente interessato alla materia della sicurezza, ed a quella strettamente correlata alle strutture logistiche delle forze di polizia, tanto è vero che, al fine di valutare gli interventi strutturali necessari a migliorare concretamente l'efficace presenza delle caserme dei carabinieri sul territorio in funzione anticrimine, aveva chiesto in data 6 ottobre 1998, al Ministro dell'interno ed al Capo della polizia, di conoscere gli arretrati che il Ministero dell'interno deve a enti locali e privati in genere, per l'affitto delle caserme in questione e che tale richiesta era stata formulata rispettando le norme in materia, previste dal decreto ministeriale 17 novembre 1997, n. 508, articolo 3, regolamento di attuazione della legge n. 241 del 1990, che rendono tali dati «atti sottratti all'accesso»;

che alla richiesta di cui sopra, ripetutamente sollecitata, non hanno ritenuto di rispondere nè il Capo della polizia, nè l'allora Ministro dell'interno, cosa che ha obbligato lo scrivente a ricorrere ai mezzi del sindacato ispettivo parlamentare, formulando una interrogazione in data 9 febbraio 1999, alla quale, nonostante un sollecito effettuato in data 5 maggio, seguito da un successivo sollecito in data 15 giugno 1999, non è stato mai dato riscontro;

che, per via della mancata risposta di cui sopra, lo scrivente ha dovuto formulare una nuova interrogazione al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, in data 8 luglio 1999, regolarmente registrata sull'allegato B del resoconto dell'Assemblea, cosa che fa ritenere che essa sia regolarmente giunta in visione alle autorità interpellate,

l'interrogante chiede di sapere:

se le Autorità in indirizzo siano a conoscenza di quanto sopra;

per quali motivi le stesse non ritengano di dover rispondere, inficiando ed ostacolando l'attività parlamentare dell'interrogante, sollecitata da un'elettorato preoccupato, e che lo priva di dati per lui estremamente

necessari al fine di poter procedere allo studio ed all'efficace proposizione di misure per la lotta alla criminalità durature e concrete;

se la mancata risposta del Ministero dell'interno, riguardo le richieste formulate, gravemente lesiva del prestigio della carica di parlamentare, anche se trattasi di un parlamentare estraneo alla maggioranza ma che, si ribadisce qui per l'ennesima volta, in un sistema democratico non dovrebbe essere comunque meno degno di considerazione dei colleghi della maggioranza, non sia un comportamento voluto al fine di privare l'opposizione della possibilità di conquistare consensi tra l'elettorato, tramite proposte che potrebbero dimostrare nella realtà una concreta volontà di contrasto al crimine, ben diversa da quelle che, a questo punto, sembrano essere solo vacue dichiarazioni di intenti messe in atto dal Governo a fini propagandistici ed elettorali.

(4-16278)

(15 settembre 1999)

ROSSI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che una delle emergenze preminenti al momento nel nostro paese è quella relativa alla micro e alla macrocriminalità, emergenza di cui il Governo è consapevole essendo stato più volte obbligato a riferire in merito al Parlamento, affermando costantemente, anche in sede di presentazione del Documento di programmazione economico-finanziaria 2000-2003, che quello di garantire la sicurezza dei cittadini è uno dei suoi obiettivi prioritari, per cui intende realizzare moderne politiche di sicurezza urbana e di efficace contrasto alla criminalità nelle campagne, procedendo ad un efficace adeguamento delle strutture e dei mezzi;

che un contributo consistente alla sicurezza urbana, ma soprattutto al contrasto della criminalità nelle campagne, è indubbiamente quello dell'Arma dei carabinieri per via della tradizionale struttura decentrata che fa sì che a fronte di circa 6.000 comuni vi siano più o meno 3.000 stazioni;

che lo scrivente è da lungo tempo particolarmente interessato alla materia della sicurezza ed a quella strettamente correlata delle strutture logistiche delle forze di polizia, tanto è vero che, al fine di valutare gli interventi strutturali necessari a migliorare concretamente l'efficace presenza delle caserme dei carabinieri sul territorio in funzione anticrimine, aveva chiesto in data 6 ottobre 1998 al Ministro dell'interno ed al capo della polizia di conoscere gli arretrati che il Ministero dell'interno deve, a enti locali e a privati in genere per l'affitto delle caserme in questione; tale richiesta era stata formulata rispettando le norme in materia previste dal decreto ministeriale 17 novembre 1997, n. 508, articolo 3, regolamento di attuazione della legge n. 241 del 1990, che rendono tali dati «atti sottratti all'accesso»;

che alla richiesta di cui sopra, ripetutamente sollecitata, non hanno ritenuto di rispondere nè il capo della polizia, nè l'allora Ministro

dell'interno, cosa che ha obbligato lo scrivente a ricorrere ai mezzi del sindacato ispettivo parlamentare, formulando una interrogazione in data 9 febbraio 1999, alla quale, nonostante un sollecito effettuato in data 5 maggio, seguito da un successivo sollecito in data 15 giugno 1999, non è stato mai dato riscontro;

che, per via della reticenza di cui sopra, lo scrivente ha dovuto formulare una nuova interrogazione al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile, in data 8 luglio 1999, regolarmente registrata sull'allegato B del resoconto dell'Assemblea, cosa che fa ritenere che essa sia regolarmente giunta in visione alle autorità interpellate;

che l'interrogazione di cui sopra è stata seguita da una nuova interrogazione in data 15 settembre, inerente lo stesso argomento e registrata con il numero 4-16278, alla quale, seguendo quello che ormai sembra essere un malcostume di prammatica, non si è sino ad oggi ritenuto di rispondere,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Governo sia a conoscenza di quanto sopra;

per quali motivi non ritenga di dover rispondere, inficiando ed ostacolando l'attività parlamentare dell'interrogante, sollecitata da un'elettorato preoccupato, e che lo priva di dati per lui estremamente necessari al fine di poter procedere allo studio e all'efficace proposizione di misure per la lotta alla criminalità durature e concrete;

se la reticenza del Ministero dell'interno, riguardo le richieste formulate, gravemente lesiva del prestigio della carica di parlamentare, anche se trattasi di un parlamentare estraneo alla maggioranza ma che, si ribadisce qui per l'ennesima volta, in un sistema democratico non dovrebbe essere comunque meno degno di considerazione dei colleghi della maggioranza, non sia una reticenza voluta al fine di privare l'opposizione della possibilità di conquistare consensi tra l'elettorato, tramite proposte che potrebbero dimostrare nella realtà una concreta volontà di contrasto al crimine, ben diversa da quelle che, a questo punto, sembrano essere solo vacue dichiarazioni di intenti messe in atto dal Governo a fini propagandistici ed elettorali.

(4-16984)

(3 novembre 1999)

RISPOSTA. (*) – In merito all'ammontare degli arretrati dovuti da questa amministrazione per la locazione di immobili adibiti a sedi di servizio dell'Arma dei carabinieri ed alle iniziative in corso per una maggiore trasparenza dei relativi dati, il Ministro dell'interno, onorevole avvocato Enzo Bianco, ha puntualmente riferito al Parlamento, in occa-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle quattro interrogazioni sopra riportate.

sione dello svolgimento di interrogazioni a risposta immediata, nella seduta dell'Assemblea del Senato dell'8 febbraio 2000 rispondendo, com'è noto, anche agli specifici quesiti formulati dall'onorevole interrogante.

Nel rinviare, pertanto, al resoconto della predetta seduta, si precisa che le informazioni sollecitate furono, all'epoca, fornite telefonicamente alla segreteria dell'onorevole interrogante, specificando, tra l'altro, che l'esposizione debitoria nel settore era pari alle richieste formulate annualmente in sede di assestamento di bilancio.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno
BRUTTI

(17 aprile 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che sono stati portati, nei giorni scorsi, all'attenzione dell'opinione pubblica di Campobasso la grave situazione gestionale dell'istituto penitenziario della città ed un episodio che ha visto il personale in servizio presso il carcere manifestare contro l'attuale gestione della direzione;

che i rappresentanti del SAPPE, (Sindacato autonomo polizia penitenziaria) e i sindacati locali, anche in occasione di incontri con i presidenti dei gruppi politici del consiglio regionale del Molise, hanno denunciato le ripetute violazioni, da parte della direzione, dell'accordo-quadro nazionale;

che a direzione della casa circondariale di Campobasso ha inviato al personale «ammonizioni», con relativa minaccia, non motivata, di avviamento delle pratiche di dispensa dal servizio per insufficiente rendimento;

che sono giacenti presso la procura della Repubblica di Campobasso due denunce-querele a carico della direzione dell'istituto (depositate in data 8 marzo e 27 luglio 1999) in una delle quali un assistente lamentava di essere stato obbligato a lasciare il servizio e tornare a casa, senza alcuna legittima motivazione,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga di dover intervenire quanto prima per appurare, anche attraverso una commissione d'inchiesta, se la gestione del personale della direzione del carcere di Campobasso abbia disatteso i termini dell'accordo-quadro nazionale e perchè non abbia mai proceduto alla contrattazione sindacale decentrata;

se non reputi opportuno, nel frattempo, annullare tutte le «ammonizioni» emanate dalla direzione nei confronti del personale di polizia penitenziaria;

se non reputi, altresì, alla luce delle denunce sopra esposte, opportuno procedere alla sostituzione del funzionario che, con il proprio

comportamento di sistematica violazione delle regole, ha creato un clima invivibile all'interno del carcere.

(4-16562)

(1° ottobre 1999)

RISPOSTA. – Va in primo luogo fatto presente che dai dati acquisiti dal provveditore regionale di Pescara non emergerebbero violazioni, da parte della direzione dell'istituto di Campobasso, dei princìpi sanciti dall'accordo-quadro nazionale in relazione alla gestione del personale di polizia penitenziaria; in particolare, nei verbali delle contrattazioni sindacali effettuate nei mesi di settembre ed ottobre 1999 si dà atto, ad opera di tutte le sigle sindacali con l'unica eccezione rappresentata dal SAPPE, del rispetto, da parte della predetta direzione, degli accordi sottoscritti nel 1995.

Si fa rilevare, inoltre, che la manifestazione di protesta scaturita dal provvedimento di ammonizione inflitto a due agenti è cessata dopo che questi ultimi sono stati ricevuti dal provveditore regionale intervenuto per rasserenare l'ambiente.

Va, poi, osservato che, delle due denunce-querele presentate, rispettivamente, nel marzo e nel luglio 1999, solo la prima ha determinato l'iscrizione di procedimento penale a carico della direttrice della casa circondariale di Campobasso per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale; il procedimento in questione è stato tuttavia definito con decreto di archiviazione del giudice per le indagini preliminari. Per quanto concerne la seconda, pende procedimento penale, attualmente in fase di indagini, a carico di ignoti per i reati di cui agli articoli 323 e 582 del codice penale.

Si segnala, peraltro, che, in considerazione della dovuta attenzione riservata alla vicenda, è stata disposta una visita ispettiva presso l'istituto di Campobasso finalizzata al più approfondito accertamento delle cause del malessere lamentato; allo stato, però, l'Ufficio centrale ispettivo, a tal fine interessato, non ha ancora fatto conoscere gli esiti della predetta visita.

Ci si riserva, pertanto, di fornire ogni chiarimento in merito sulla base delle notizie che verranno acquisite all'esito dell'indagine penale tuttora in corso e degli accertamenti ispettivi già disposti, notizie in mancanza delle quali non sembra consentito, allo stato, intraprendere ulteriori iniziative.

Il Ministro della giustizia

DILIBERTO

(18 aprile 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro delle comunicazioni.* – Premesso:

che in data 18 novembre 1999 nel corso di una trasmissione di «Rete Italia», emittente australiana in lingua italiana, alcuni nostri connazionali, emigrati in quel paese, hanno rivolto numerose domande e lamentele al responsabile per l'Australia di Rai International che hanno riguardato sia il palinsesto che i costi sostenuti dai nostri connazionali per la ricezione di Rai International;

che rispetto alla programmazione, numerose lagnanze hanno fatto riferimento all'utilizzo troppo frequente di repliche, alla quasi totale assenza nel palinsesto di film in lingua italiana (motivata, dal responsabile di Rai International, dalla scarsa disponibilità della cineteca Rai);

che non si capisce, ad esempio, perchè nei programmi sul calcio, molto seguiti dai nostri connazionali, non venga messa in onda in diretta la trasmissione «Quelli che il calcio», ma si preferisce mandare in onda, allo stesso orario e sempre in diretta (con evidente costo aggiuntivo), la trasmissione «La giostra dei gol» che tratta lo stesso argomento;

che alla precisa domanda di una ascoltatrice che chiedeva se attraverso l'installazione di una parabola (quindi senza il costo richiesto da alcune società come la Fox per il servizio via cavo) si sarebbe prodotto un risparmio, il responsabile Rai International sconsigliava l'uso della parabolica in quanto, a suo dire, nel momento in cui qualche società cripterà il segnale si produrrà comunque un costo per l'utente;

che Rai International può rivestire un ruolo importante nella diffusione della cultura italiana anche tra i figli dei nostri connazionali emigrati,

si chiede di sapere:

se il Ministro sia a conoscenza dei fatti sopra esposti;

che cosa intenda fare per ovviare alle lamentele giustamente sollevate dai nostri connazionali in Australia;

se esista un accordo tra Rai International e la Fox (o altre società) al fine di abbassare il più possibile i costi per la ricezione della nostra Tv pubblica;

quali siano i compiti del responsabile di Rai International in Australia e se lo stesso svolga altri lavori in campo radio-televisivo;

se risponda al vero che potrebbe essere criptato «il segnale» Rai captato attraverso le paraboliche con un eventuale costo per gli utenti;

se la programmazione di Rai International sia per il Nord America che per il Sud America e l'Australia segua lo stesso palinsesto ed eventualmente quali siano le differenze e a che cosa siano dovute;

se non ritenga opportuno intervenire presso i dirigenti Rai per rilanciare, attraverso una programmazione più variegata e qualificata, il servizio offerto ai nostri emigrati in Australia.

(4-17379)

(30 novembre 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo si ritiene opportuno premettere che la legge 14 aprile 1975, n. 103, ha attribuito la materia dei controlli sulla programmazione della RAI alla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Tuttavia, allo scopo di poter disporre di elementi di valutazione in merito a quanto rappresentato nell'atto parlamentare in esame, si è provveduto ad interessare la predetta concessionaria la quale ha significato che RAI International viene distribuito in Australia dai due principali operatori della televisione a pagamento via cavo e via satellite: Optus Vision e Foxtel. Le trasmissioni via cavo su Optus Vision sono state avviate a cavallo tra il 1996 e il 1997, mentre Foxtel ha cominciato a trasmettere via cavo a settembre 1998 e via satellite nell'agosto 1999.

Gli accordi di distribuzione con gli operatori sono stipulati dal gruppo Al Baraka che è il distributore di RAI International per le Americhe e l'Australia. Al Baraka ha il diritto, in base ai relativi contratti, di concordare i prezzi di sottoscrizione. La RAI ha sottolineato che si adopera costantemente affinchè il proprio distributore ottenga, nell'ambito delle locali condizioni di mercato, i prezzi di sottoscrizione più accessibili.

Il segnale di RAI International distribuito dagli operatori locali è un segnale criptato, il cui accesso viene abilitato solo a pagamento. Tuttavia è possibile che individualmente il segnale, tramite apposite installazioni, sia ricevibile da satelliti di trasporto generalmente non destinati alla ricezione domestica. Tali segnali, laddove non siano già criptati, possono essere criptati dagli operatori proprio per evitare accessi non autorizzati.

I canali televisivi di RAI International, ha proseguito la società, sono due, uno per l'America centro-meridionale e l'Australia, l'altro per l'America del Nord. Questi due canali, che si differenziano tra loro per una diversa composizione del palinsesto, tale da soddisfare le esigenze dei diversi mercati e dei diversi fusi orari, contengono le immagini del campionato di calcio italiano di serie A, con diverse partite trasmesse la domenica. Il programma di punta dedicato al campionato è «La giostra dei gol» che, oltre ad offrire una partita in diretta, si collega con tutti gli altri campi di gioco per trasmetterne i gol che di volta in volta vengono realizzati.

A questi due canali se ne aggiunge un terzo destinato all'Africa e all'Asia e derivato da quello nordamericano, da cui si differenzia solo per la giornata della domenica, quando le partite di calcio vengono sostituite con altri programmi, dal momento che RAI International non dispone dei diritti del campionato di calcio per i territori di questi due continenti. Al posto della «Giostra dei gol» viene quindi trasmesso il programma «Quelli che il calcio» che non contiene immagini delle partite. Tale canale è ricevibile dal satellite Asia Sat 2 «in chiaro», e cioè senza alcuna forma di pagamento o abbonamento, anche in Australia.

La RAI ha infine fatto presente che il rappresentante di RAI International in Australia, il cui contratto è scaduto a fine 1999, è un profes-

sionista di provata esperienza in campo radiotelevisivo, che agli inizi del mese di dicembre scorso è stato insignito dell'onorificenza di «cavaliere al merito della Repubblica» per i servizi resi alla comunità italiana nell'arco di oltre vent'anni di lavoro nei *media* in Australia.

Il compito principale dei rappresentanti di RAI International, oltre a curare più in generale gli interessi della società, è quello di ottimizzare i rapporti con il locale rappresentante di Al Baraka, al fine di garantire la corretta applicazione delle politiche editoriali e di distribuzione sul territorio e il perseguimento degli obiettivi concordati in relazione alle esigenze delle comunità italiane residenti in Australia.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(17 aprile 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro delle comunicazioni*. – Premesso:

che l'ingegner Antonio Micciarelli, il 27 ottobre 1997, data del pensionamento del dottor Antonio Tata, ha assunto l'incarico *ad interim* di direttore della Direzione generale concessioni ed autorizzazioni continuando a mantenere quello di direttore dell'Istituto superiore delle comunicazioni e tecnologia dell'informazione;

che l'ingegner Micciarelli è anche dipendente dall'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (notizia diffusa dall'Adnkronos il 10 novembre 1998);

che il regolamento dell'Autorità per le garanzie nelle telecomunicazioni (*Gazzetta Ufficiale* del 22 luglio 1998), all'articolo 2, che si riferisce all'assunzione delle funzioni, dimissioni e sostituzione dei componenti, recita: «Ove ricorrano situazioni di incompatibilità il Consiglio, esperiti gli opportuni accertamenti e sentito l'interessato, stabilisce un termine entro il quale egli deve esercitare l'opzione»;

si chiede di conoscere se il Ministro sia a conoscenza del fatto che l'ingegner Micciarelli è tuttora responsabile di due direzioni generali del Ministero e se si ritenga compatibile la sua dipendenza anche dall'*Authority*.

(4-17639)

(18 dicembre 1999)

RISPOSTA. – Al riguardo si significa che effettivamente all'ingegner Antonio Micciarelli – dirigente di prima fascia con incarico di direttore dell'Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione – dal 27 ottobre 1997 sono state attribuite *ad interim* anche le funzioni di responsabile della Direzione generale concessioni ed autorizzazioni: tutti e due gli incarichi presso il Ministero delle comunicazioni sono terminati il 1° febbraio 2000.

A partire da quest'ultima data il dirigente in questione è stato comandato presso l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni dove ha preso servizio lasciando i precedenti incarichi.

Da quanto sopra appare evidente che non si è mai verificata una doppia dipendenza dell'ingegner Micciarelli (dal Ministero delle comunicazioni e dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni) e che la notizia apparsa sui mezzi di informazione era destituita di ogni fondamento.

Il Ministro delle comunicazioni
CARDINALE

(17 aprile 2000)

RUSSO SPENA. – *Al Ministro dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che con ordinanza n. 3032 del 21 dicembre 1999 il Ministro dell'interno ha prorogato i poteri al commissario delegato – prefetto di Napoli – affinchè questi assicuri lo smaltimento dei rifiuti mediante il massimo utilizzo delle discariche in esercizio, anche oltre i limiti quantitativi già consentiti, previo parere di apposito gruppo tecnico;

che il gruppo tecnico ha indicato, per la discarica di Difesa Grande di Ariano Irpino, la possibilità di abbancare in sopraelevazione altri 131.000 metri cubi di rifiuti fino al 31 luglio 2000 e 225.000 metri cubi fino al 31 dicembre 2000, tanto che i rifiuti raggiungeranno un'altezza di 13 metri al di sopra del piano campagna;

che il prefetto di Napoli in data 17 novembre 1999 diffidava l'ASI.DEV (società che gestisce la discarica di Difesa Grande) a rimuovere i rifiuti in sopraelevazione mediante pianificazione degli stessi;

che è stata stipulata una convenzione, n. 18177 in data 5 dicembre 1994 (poi rinnovata, agli stessi patti e condizioni dell'originaria convenzione, in data 9 aprile 1998, rep. n. 18470, scaduta il 31 dicembre 1998 e mai rinnovata), tra il prefetto di Napoli e l'ASI.DEV, con la quale si affida a quest'ultima società, in regime di concessione, la realizzazione e la gestione della discarica per un volume di 300.000 metri cubi e per un periodo di due anni; tale periodo è scaduto a luglio 1998 a seguito di sentenza del TAR della Campania;

che il volume di 300.000 metri cubi è stato abbondantemente superato, così come è stato superato il periodo di gestione di due anni;

che il prefetto di Napoli con ordinanza del 21 gennaio 2000 ha disposto il rinnovo, fino al 31 luglio 2000, della concessione alla società ASI.DEV agli stessi patti e considerazioni della convenzione n. 18177 del 5 dicembre 1994, rinnovata in data 9 aprile 1998 col n. 18470,

si chiede di sapere:

perchè il prefetto di Napoli non abbia inteso rinnovare, con le dovute modifiche, la convenzione del 5 dicembre 1994 e la successiva del 9 aprile 1998, stabilendo con una nuova convenzione, in maniera

trasparente e chiara, che la convenzione non è più per la gestione di una discarica di 300.000 metri cubi, bensì di altri 131.000 metri cubi;

se il prefetto di Napoli possa rinnovare, come ha fatto, la convenzione all'ASI.DEV rinnovando il prezzo di conferimento senza che la convenzione preveda la revisione dei prezzi;

perchè il prefetto di Napoli abbia rinnovato, nel corso del 1998 e del 1999, la convenzione all'ASI.DEV pur essendo a conoscenza che i 300.000 metri cubi erano stati superati;

perchè si permetta l'abbancamento in elevazione dei rifiuti dopo aver diffidato l'ASI.DEV a ripianare gli attuali rifiuti posti in sopraelevazione;

perchè il prefetto di Napoli permetta l'uso della discarica dopo che il gruppo tecnico ha accertato l'insufficienza del sistema di raccolta del percolato.

(4-17944)

(27 gennaio 2000)

RISPOSTA. – L'interrogazione riguarda la Discarica Difesa Grande di Ariano Irpino.

Quanto all'idoneità del sito della discarica in parola, essa ha trovato ampio e documentato riscontro nell'attività di studio svolta per acquisire le necessarie conoscenze sulle caratteristiche idrogeologiche dell'area interessata e, in particolare, nelle positive risultanze emerse dalle indagini e dai sondaggi geognostici, nonché dalle verifiche effettuate dal Servizio geologico nazionale.

L'approvazione, pertanto, del progetto predisposto dalla società concessionaria per la realizzazione della discarica in questione è avvenuto solo dopo lo svolgimento di specifici adempimenti tecnico-procedurali, nel rispetto del quadro normativo vigente.

Inoltre specifiche prescrizioni tecniche in ordine alla gestione dell'impianto sono state previste nel provvedimento di approvazione del progetto e nell'atto di convenzione con la società ASI-DEV-Ecologia per l'affidamento in concessione, stipulato in data 5 dicembre 1994.

Il rispetto delle modalità attinenti alla conduzione dell'impianto di smaltimento ha trovato riscontro nelle operazioni di monitoraggio e di controllo effettuate dall'amministrazione provinciale, dall'azienda sanitaria locale, dalla struttura commissariale per la provincia di Avellino e dal gruppo tecnico di diagnostica.

Gli esiti dei controlli effettuati hanno evidenziato che viene regolarmente effettuata la copertura dei rifiuti, lo smaltimento del percolato e la captazione del biogas.

Per quanto concerne le analisi effettuate sui campioni prelevati dai pozzi spia della discarica, non sono risultate situazioni di pregiudizio per l'igiene e la salute pubblica.

In ordine alla complessiva situazione ed alle cause che hanno protratto ed aggravato la situazione di emergenza nell'ambito della provin-

cia di Avellino, va sottolineato che all'atto della dichiarazione dello stato di emergenza (11 febbraio 1994) nella provincia erano in esercizio due sole piccole discariche comunali (Contrada e Villanova del Battista) per cui la quasi totalità dei comuni conferiva i rifiuti in discariche delle province di Napoli e Caserta.

Con ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri dell'11 febbraio 1994 e successive modificazioni ed integrazioni, il commissario di Governo nella regione Campania e, successivamente, il prefetto di Napoli furono delegati ad attivare, anche con l'attribuzione di poteri straordinari, gli interventi necessari per fronteggiare la situazione di emergenza venutasi a determinare nel settore dello smaltimento dei rifiuti nella regione Campania, assicurando la collocazione di tutti i rifiuti prodotti nel territorio regionale.

In relazione alle difficoltà incontrate dalla regione nel porre in essere iniziative correlate alle esigenze temporali imposte dallo stato di emergenza, il Governo effettuò in data 2 maggio 1997 un secondo commissariamento, nominando il presidente della regione commissario delegato per la redazione e l'attuazione di un piano di interventi idoneo ad assicurare la corretta gestione dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani ed assimilabili, speciali, tossici e nocivi.

Con la stessa ordinanza venne confermata al prefetto di Napoli la delega a realizzare ed attivare le discariche per far fronte allo stato di emergenza «limitatamente ai rifiuti urbani ed ai rifiuti assimilabili agli urbani».

Con successiva ordinanza del 31 marzo 1998 fu disposto che entro il 31 dicembre 1998 il commissario delegato – presidente della regione Campania – avrebbe dovuto porre in esercizio gli impianti definitivi per la produzione di combustibile derivato dai rifiuti.

Con il recente decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 dicembre 1999 lo stato di emergenza è stato dichiarato fino al 31 dicembre 2000 e con successiva ordinanza 21 dicembre 1999 il prefetto di Napoli delegato è, tra l'altro, autorizzato ai sensi dell'articolo 3 a procedere «...mediante il massimo utilizzo delle discariche in esercizio anche oltre i limiti assentiti...» in un quadro di adempimenti miranti a ridurre il quantitativo dei rifiuti da avviare al sistema di smaltimento definitivo e a «...realizzare impianti di trattamento dei rifiuti per ricavarne combustibile».

Il progetto di gestione commissariale parallela da parte del prefetto di Napoli e del presidente della regione ha la finalità di:

superare il grave momento iniziale di crisi sollevando le collettività da possibili gravi problemi igienico-sanitari;

attuare, anche con provvedimenti di natura coatta, il delicato passaggio della gestione dello smaltimento dei rifiuti urbani dai soggetti privati a quelli pubblici, in conformità alle previsioni della legge regionale n. 10 del 1993;

sancire il principio che i rifiuti si smaltiscono nell'ambito del territorio provinciale in cui si producono;

garantire la possibilità di smaltire in discarica solo per un periodo sufficiente a consentire la realizzazione degli impianti definitivi così come previsti dal piano.

Il ricorso agli strumenti di gestione straordinaria fin qui descritti evidenzia la drammatica situazione nella quale versa il settore dello smaltimento dei rifiuti in Campania.

Solo in questa regione, infatti, si producono oltre due milioni e cinquecentomila tonnellate annue di rifiuti solidi urbani che finiscono per oltre il 90 per cento nelle nove discariche attualmente in esercizio e che, tra l'altro, esauriranno a breve la loro residua capacità.

È evidente, però, che la straordinarietà degli interventi resta tale solo se finalizzata al ripristino di condizioni che consentano una gestione ordinaria e ordinata di tutto il settore.

Con l'emanazione del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, di recepimento delle direttive europee in materia di rifiuti, il Governo ha inteso fornire tutti gli strumenti possibili anche per la soluzione di tali situazioni di emergenza, fissando obiettivi di recupero, di raccolta differenziata e di riciclaggio al fine del passaggio dal sistema delle discariche al sistema di ciclo integrato di gestione dei rifiuti con la redazione dei piani regionali.

Il commissario delegato della regione Campania ha approvato, il 9 giugno 1997, con i poteri straordinari che gli sono conferiti, l'adeguamento del piano preesistente.

Il servizio competente del Ministero dell'ambiente, come peraltro è suo compito, ha espresso la propria intesa riguardo ad ogni attività posta in essere dal prefetto di Napoli delegato (individuazione dell'impianto, esistente già nel piano di smaltimento dei rifiuti della regione Campania quale unica discarica dove collocare tutti i rifiuti raccolti nell'intero territorio provinciale, avvio alla realizzazione, modalità di funzionamento, proroghe all'esercizio) che, a sua volta, confortato da un gruppo di tecnici costituito da esperti dell'Istituto superiore di sanità, del Servizio geologico nazionale, del Ministero dell'ambiente e dell'ENEA, ha svolto attività di controllo e monitoraggio della discarica Difesa Grande.

Tra gli impianti definitivi individuati nel suddetto piano è prevista, tra l'altro, la costruzione di una stazione di trasferimento, compattazione e valorizzazione dei rifiuti, localizzata in zona ASI Valle Ufita, in comune di Flumeri (Avellino), che contribuirà a risolvere il problema dello smaltimento dei rifiuti prodotti nel bacino di utenza del consorzio AV2.

Nella discarica Difesa Grande il 27 maggio 1998 si è verificata una fuoriuscita di percolato da una delle due vasche; si notava che lungo la strada di accesso alla SMAE in contrada Difesa Grande all'interno della cunetta che costeggia la discarica di rifiuti solidi urbani defluiva del liquido nerastro e nauseabondo che successivamente analizzato dal

laboratorio di igiene e profilassi di Avellino veniva identificato quale percolato. Seguendo le tracce del succitato liquido si notava che lo stesso scorreva nel torrente Lavella affluente del fiume Cervaro.

Da ulteriori analisi presso il fiume Cervaro si evidenziava un forte inquinamento chimico-fisico nonchè batteriologico.

I predetti inconvenienti sono stati rimossi. Il dipartimento di prevenzione dell'ASL AV1 di Ariano Irpino assicura una costante vigilanza al fine di scongiurare ipotetici pericoli per la salute dell'uomo e degli animali nonché di prevenire inquinamenti del suolo, sottosuolo e delle falde acquifere superficiali e profonde.

A seguito di ciò la procura della Repubblica presso la pretura circondariale di Ariano Irpino ha disposto il sequestro dell'impianto di smaltimento dei rifiuti solidi urbani e dopo verifiche da parte dei carabinieri del Nucleo operativo ecologico ne ha disposto, dopo due giorni dal precedente provvedimento, il dissequestro, mantenendo il vincolo cautelare alla sola vasca esaurita.

Il sindaco del comune di Ariano Irpino, per la parte di propria competenza, ha ordinato l'immediata interruzione del conferimento dei rifiuti in via cautelare e fino alla dimostrazione dell'inesistenza di pericoli ed al soggetto gestore di provvedere immediatamente alla eliminazione di tutti quegli inconvenienti che avevano causato la fuoriuscita del percolato.

A seguito della comunicazione dell'avvenuto ripristino delle condizioni di sicurezza dell'impianto, il presidente dell'amministrazione provinciale di Avellino ed il prefetto di Napoli delegato hanno invitato il sindaco a sospendere l'ordinanza emessa, tenuto conto che la seconda vasca non risultava interessata dagli inconvenienti connessi allo smaltimento dei rifiuti.

Il prefetto di Avellino ha quindi emesso per motivi di ordine pubblico ed igienico-sanitari un provvedimento che autorizza il conferimento dei rifiuti nella vasca in esercizio nell'impianto in parola a tutti i comuni dell'Avellinese a suo tempo autorizzati.

L'ulteriore richiesta d'intesa del Ministero dell'ambiente da parte del prefetto di Napoli delegato per la proroga dell'utilizzo della discarica Difesa Grande fino al 31 luglio 2000 è stata subordinata dal Ministero stesso all'adozione di misure di riduzione a monte dei quantitativi dei rifiuti da confluire in discarica e del miglioramento della loro «qualità», nonchè della reale accelerazione della realizzazione ed entrata in esercizio dell'impianto di produzione del CDR, che sostituirà la discarica. Tali prescrizioni sono contenute negli articoli 2 e 4 della surrichiamata ordinanza 21 dicembre 1999.

Inoltre, è stata richiesta dal Ministero dell'ambiente la garanzia di una radicale riduzione della tariffa di conferimento dei rifiuti in discarica oltre l'adozione di ogni misura per il ripristino ambientale e la gestione *post mortem* della discarica.

Il 2 febbraio 2000 è stata espressa l'intesa dal Ministero dell'ambiente relativamente all'ordinanza del prefetto delegato del 21 gennaio

2000 in quanto in essa sono state puntualmente riportate le prescrizioni richieste dal Ministero.

Il sindaco di Ariano Irpino, con ordinanza del 27 gennaio 2000, ha disposto la chiusura della discarica Difesa Grande dal 28 gennaio 2000 fino a quando non si realizzino determinate condizioni: la raccolta differenziata, la certificata idoneità della discarica con riguardo agli effetti dell'abbancamento in sopraelevazione dei rifiuti, la garanzia della gestione *post mortem* della discarica e il rispetto degli impegni assunti a livello istituzionale.

Il prefetto delegato ha richiesto all'Avvocatura dello Stato di impugnare il provvedimento sindacale davanti al Tribunale amministrativo regionale.

Si ritiene che ancor più in situazioni di emergenza e nel caso particolare dell'utilizzo della discarica Difesa Grande le linee direttrici del decreto legislativo n. 22 del 1997 debbano essere puntualmente osservate, primi fra tutti gli obblighi della raccolta differenziata dei rifiuti solidi urbani e la realizzazione di impianti per recuperare tutto il combustibile dai rifiuti residuali rispetto alla raccolta differenziata con i conseguenti divieti di conferimento in discarica di rifiuti opportunamente recuperabili, prevedendo pertanto l'utilizzo della discarica per limitate tipologie di rifiuti così come peraltro chiaramente individuato dal legislatore.

In tal senso ha operato il prefetto delegato che dovrà adottare misure limitative relative al conferimento in discarica, vietando il conferimento stesso a qualsiasi tipo di imballaggi primari, secondari e terziari della sostanza organica, dei rifiuti assimilati e assimilabili, dei rifiuti inerti, dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli, richiedendo ai comuni atti concreti e vincolanti affinché i produttori dei rifiuti operino il conferimento separato, stimolando il commissario presidente della regione a sviluppare un grande sforzo per realizzare effettivamente la raccolta differenziata e per attivare l'impianto di produzione del combustibile.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(12 aprile 2000)

SALVATO. – *Al Ministro della giustizia.* – Premesso:

che il signor Vincenzo Tolomelli, nato a Napoli il 30 aprile 1925, è attualmente detenuto presso il carcere di Poggioreale di Napoli;

che il figlio del signor Tolomelli, detenuto presso l'istituto di Novara, è molto preoccupato per le gravi condizioni di salute del padre;

che il signor Vincenzo Tolomelli ha già scontato sette anni e tre mesi di reclusione;

che la sua età avanzata e le sue condizioni di salute richiedono una assistenza sanitaria continua;

che il diritto alla salute è costituzionalmente garantito e non può essere compresso in alcun modo;

che la detenzione nei confronti di una persona molto anziana costituisce una forma di trattamento inumano,

si chiede di sapere cosa si intenda fare per assicurare il rispetto del diritto alla salute del signor Vincenzo Tolomelli nonchè il diritto ad ottenere assistenza sanitaria continuativa.

(4-17192)

(23 novembre 1999)

Risposta. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto, si comunica quanto segue sulla base delle notizie fornite dalla competente articolazione ministeriale.

Il signor Vincenzo Tolomelli è stato condannato per i reati di cui agli articoli 74 del decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990 e 624 e 385 del codice penale e la sua posizione è quella di definitivo con fine pena pevista per il 21 giugno 2013.

Si segnala, inoltre, che il predetto risulta appartenere alla associazione criminale organizzata di stampo camorristico denominata «Nuova famiglia - Clan Tolomelli».

Per le patologie dalle quali il Tolomelli risulta affetto (artrite gottosa con difficoltà deambulatoria, BPCO e cardiopatia ipertensiva, dislipidemia mista con ipertrigliceridemia e ipercolesterolemia) viene assicurato un continuo monitoraggio sanitario.

Peraltro, ai sensi dell'articolo 65 dell'ordinamento penitenziario, il Tolomelli risulta assegnato alla sezione per minorati fisici istituita presso l'istituto di Bari ove è ristretto dal 28 ottobre 1999; ivi riceve le terapie necessarie attraverso le attrezzature ed i servizi esistenti presso il locale centro diagnostico terapeutico.

Il Ministro della giustizia
Diliberto

(18 aprile 2000)

SEMENZATO. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che nel comune di Riomaggiore, nelle Cinque terre, in provincia di La Spezia e segnatamente in località Manarola, da tempo è in corso una cementificazione selvaggia particolarmente accentuata nell'ultimo anno;

che l'opera di cementificazione in corso sta mettendo a dura prova le coste e il terreno su cui si posa l'abitato di Manarola;

che in particolare si stanno abolendo filari di vigneto e devastando le coltivazioni a terrazza lungo la montagna che si affaccia sul mare, per far spazio ad abitazioni più o meno grandi, o aumentando di volumetria le case già esistenti;

che risulta che l'amministrazione comunale di Riomaggiore sta intervenendo persino picconando la roccia della montagna sottostante il

sentiero chiuso per frane che porta dall'abitato al mare snodandosi lungo la montagna;

considerato

che la zona delle Cinque terre e la sua costa sono aree protette;

che il terreno su cui si sta costruendo ha subito delle frane che negli ultimi anni hanno provocato la morte di alcune persone;

che il sentiero che dall'abitato si snoda lungo la montagna fino ad arrivare al mare è chiuso da un cancello per frane,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di tale situazione;

se non si ritenga opportuno intervenire per bloccare tale cementificazione selvaggia che oltre a deturpare la montagna ne aumenta la pericolosità dal punto di vista della possibilità di frane.

(4-09688)

(17 febbraio 1998)

RISPOSTA. – Dall'esame della documentazione pervenuta dalla prefettura di La Spezia, dalla regione Liguria, dal comune di Riomaggiore e dalla relazione del Nucleo operativo ecologico, sui fatti segnalati dall'interrogante, risulta che non sono in corso lavori inerenti nuove costruzioni, tanto meno eliminazioni di vigneti.

Risulta, invece, che lavori in atto da parte del comune di Riomaggiore riguardano soltanto il necessario consolidamento del sentiero pedonale in località Manarola ed avvengono in conformità della vigente normativa; inoltre, lo stesso comune ha disposto tutte le opere atte ad eliminare le cause di pericolo relative alla caduta di frammenti rocciosi.

I territori del comune di Riomaggiore, di cui nell'interrogazione parlamentare, risultano ricadere nel Parco regionale delle Cinque Terre.

È previsto comunque l'nserimento dei territori del comune di Riomaggiore nel Parco nazionale delle Cinque Terre. In proposito il Servizio conservazione e natura del Ministero dell'ambiente anche in previsione dell'istituzione dell'omonima area protetta nazionale, ha provveduto ad interessare la competente regione a tutela dell'area protetta regionale.

Infine, con l'istituzione del Parco nazionale avvenuta con decreto del Presidente della Repubblica del 6 ottobre 1999 (*Gazzetta Ufficiale* n. 295 del 17 dicembre 1999), la specifica disciplina di salvaguardia prevista per lo stesso provvede alla tutela dei territori in questione in maniera rigorosa e completa.

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

(12 aprile 2000)

SEMENZATO. – *Al Ministro dell'ambiente e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che il fiume Nera e i suo affluenti costituiscono un ecosistema fluviale di grande pregio, unico del suo genere in Italia centrale un ecosistema fluviale straordinario, un *habitat* favorevole per la fauna ittica presente, prevalentemente composta da trote fario;

che nel tratto di fiume Nera che va da Borgo Cerreto (Perugia) a Piedipaterno (comune di Valle di Nera) è in corso da 4 anni da parte di Legambiente una gestione sperimentale di una particolare forma di pesca sportiva che prevede il rilascio immediato del pesce pescato;

che il Dipartimento della Protezione civile, con ordinanza n. 2592/97, ha finanziato un progetto commissionato dalla Comunità montana Valnerina all'ingegner Santini dello Studio SEPRIM sas per un ammontare di lire 380.000.000 di concerto con altri enti attraverso la Conferenza dei servizi del 6 ottobre 1997;

che il progetto in oggetto prevede, in località Borgo Cerreto, il taglio della vegetazione, la rimozione del materiale di deposito entro l'alveo del fiume Nera e la risagomatura delle sponde;

che l'alveo verrà risagomato all'interno dei muri arginali esistenti con realizzazione di una sezione di progetto di forma trapediale che avrà larghezza di fondo di 18 metri e sponde con pendenza 1:1;

che tale intervento prevede esclusivamente l'asportazione dei sedimenti presenti in alveo, riducendo notevolmente l'originaria sezione idraulica;

che lungo il tratto del fiume Vigi compreso tra il ponte a servizio della strada statale n. 209 «Valnerina» e la confluenza nel fiume Nera, sempre da progetto, si procederà al taglio della vegetazione ed alla rimozione del materiale di deposito presente nell'alveo;

che in corrispondenza di tale tratto si procederà alla posa in opera di scogliere con pietrame del peso fino a 10 quintali, allo scopo di proteggere le suddette strutture dallo scalzamento;

che analoga scogliera verrà posizionata per una lunghezza di 50 metri in corrispondenza di un muro esistente in sinistra idrografica del fiume Vigi, immediatamente a valle del ponte a servizio della strada statale: questo intervento verrà effettuato per proteggere il muro dall'erosione al piede, già presente in alcuni punti;

che lungo il tratto di fiume Nera fra le località di Borgo Cerreto e S. Anatolia di Narco si procederà all'asportazione dei sedimenti presenti in alveo ed al taglio della vegetazione presente;

considerato che:

che le associazioni ambientaliste umbre, con in particolare Legambiente, sono contrarie all'esecuzione del progetto;

che gli interventi previsti dal progetto fanno perdere al corso d'acqua la sua fondamentale funzione di autodepurazione: si riduce lo scambio di attività biologica che si svolge tra la vegetazione del fondo con il fitoplancton e lo zooplancton;

che canalizzando si determina una minore alimentazione per le acque di falda non più alimentate dallo scorrimento in alveo, con conseguente prolungamento dei periodi siccitosi;

che rettificando e arginando un corso d'acqua si accelera la corsa delle acque stesse in quel tratto, riparandolo dal pericolo di piene ma scaricando molta più portata a valle, mettendo in crisi il fiume;

che nei lavori per la canalizzazione, per ottenere sezioni molto più larghe e profonde di quelle naturali, si procede al taglio sistematico della vegetazione spontanea riparale; in questo caso si sono abbattuti esemplari di piante anche protette come salici e soprattutto ontani, con gravissimi danni all'equilibrio ambientale ed al paesaggio;

che risezionando l'alveo si creano delle sponde artificiali particolarmente vulnerabili all'erosione;

che interventi come questo non risolvono il problema della regimazione ma creano altri problemi ambientali, alimentando un giro vizioso di progetti, appalti e distruzione dell'ambiente;

che in questo modo viene depauperata una delle risorse primarie del territorio in oggetto sia per quanto concerne gli aspetti paesaggistici che per quanto riguarda quelli biologici;

si chiede di sapere:

se non si ritenga opportuno richiedere l'immediata sospensione dei lavori, con il ripristino della situazione precedente;

se non si ritenga opportuno verificare i motivi che hanno portato alla deroga della legge n. 1497 del 1993 e della legge n. 431 del 1985, leggi che avrebbero dovuto salvaguardare il fiume Nera e il fiume Vigi dalla devastazione;

se non si ritenga opportuno impiegare risorse per avviare una politica di manutenzione ordinaria dei corsi d'acqua con interventi che non alterino l'ecosistema dei fiumi come ad esempio:

manutenzione della vegetazione riparale attraverso interventi mirati che prevedano l'eliminazione dei materiali legnosi;
interventi di consolidamento degli argini limitatamente a quei tratti di fiume dove vengono rilevati incipienti fenomeni di erosione, adattando metodologie ecocompatibili ed evitando lavori in alveo;
ripristino e manutenzione dei sentieri per permettere una agevole fruizione del fiume stesso.

(4-11839)

(14 luglio 1998)

RISPOSTA. – In riferimento all'interrogazione di cui in oggetto si comunica che non si è in possesso di elementi inerenti il progetto in questione.

Il prefetto di Perugia, da questo Ministero interpellato, ha comunicato che l'intervento è stato previsto dall'ordinanza del Ministero dell'interno e per il coordinamento della protezione civile e ha poi trovato applicazione con le successive ordinanze del presidente della giunta regionale.

Il Ministro dell'ambiente
RONCHI

(12 aprile 2000)

SEMENZATO. – *Ai Ministri della giustizia e degli affari esteri e per gli italiani all'estero.* – Premesso:

che la signora Anna Marani di Perugia, insegnante di educazione fisica, nel 1986 si è sposata con il signor Alaeddin Adnan, di origine siriana, con matrimonio civile e con il rito cattolico misto in Italia e poi, durante il viaggio di nozze in Siria, il matrimonio è stato registrato presso il Comune della città di Aleppo, luogo di nascita del signor Adnan;

che dopo pochi mesi il signor Adnan acquisiva la cittadinanza italiana e insieme acquisiva anche il passaporto italiano;

che nel 1987 alla coppia è nato Adbo, il loro primo figlio, e nel 1989 è nato Samer il secondogenito. Entrambi i figli sono nati a Perugia;

che per vari anni la famiglia ha trascorso le vacanze estive in Siria; il 25 luglio 1998 il signor Adnan è partito con i figli alla volta della Siria non facendo più ritorno in Italia;

che a quel punto la signora Marani intraprendeva tutti gli adempimenti del caso segnalando alle autorità competenti – Ministro degli esteri, ambasciata e consolato italiano in Siria, prefetto e sindaco di Perugia – il caso e aprendo parallelamente un'azione legale, a seguito della quale la sezione minorenni della procura della repubblica di Perugia in data 13 ottobre 1999 ha emesso la sentenza con cui è stata tolta la patria potestà al marito e le sono stati affidati i figli; con la medesima sentenza il giudice ha dato mandato all'ambasciata italiana e al consolato italiano in Siria di disporre il rimpatrio immediato dei due figli;

che contemporaneamente sono stati trasmessi gli atti alla procura della Repubblica perchè si proceda alle opportune indagini volte a giudicare il marito per il reato di sottrazione di minori e di tentata estorsione;

che il 9 luglio 1999, dopo aver informato le autorità italiane in Siria per avere da loro assistenza, la signora Marani si reca ad Aleppo in Siria per poter rivedere i figli e cercare un dialogo con il marito;

che il viaggio non ha prodotto gli effetti sperati dalla signora, poichè il marito si è reso irreperibile e ha nascosto i figli. Dopo varie mediazioni, tra cui quella del console onorario italiano ad Aleppo, era stato steso un accordo in base al quale il signor Adnan avrebbe permesso alla signora Marani la possibilità di vedere i figli con in cambio l'interruzione, da parte della signora Marani, di ogni azione legale nei confronti del marito;

che il giorno 18 luglio del 1999, giorno concordato per la sottoscrizione dell'accordo, il signor Adnan ha invece comunicato al console italiano che la sua firma sarebbe stata posto solo dopo il pagamento da parte della signora di 500.000 dollari;

considerato:

che i figli della signora Marani sono cittadini italiani trattenuti in un paese straniero;

che il signor Adnan è anchegli a tutti gli effetti cittadino italiano, indagato per reati commessi in territorio italiano;

che ci troviamo di fronte ad una grave violazione dei diritti naturali dei figli della signora Marani, della loro libertà, dell'identità personale e della loro nazionalità, della possibilità di avere rapporti personali e diretti con entrambi i genitori;

che tali diritti universali sono enunciati dalla Convenzione ONU sui Diritti del fanciullo, stipulata a New York il 20 novembre del 1959 e ratificata sia dall'Italia che dalla Siria,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro degli affari esteri non ritenga opportuno avviare una trattativa con il Governo siriano per ottenere il rimpatrio dei figli della signora Marani in quanto cittadini italiani trattenuti in Siria;

se il Ministro degli affari esteri non intenda inviare un ispettore o comunque personale specialistico al fine di verificare lo stato di salute dei figli della signora Marano ed in particolare la loro situazione psicologica esistendo serie preoccupazioni su uno stato di prostrazione psichica indotta dalle pressioni paterne;

se il Ministro della giustizia non ritenga opportuno intervenire presso la procura della Repubblica di Perugia al fine di sollecitare ed accelerare i tempi del processo contro il signor Adnan. È del tutto evidente infatti che una condanna del signor Adnan, allo stato dei fatti pressochè certa, darebbe particolare forza alla trattativa con il Governo siriano.

(4-17309)

(24 novembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si comunica quanto segue, sulla base degli elementi di conoscenza dei fatti forniti dalle competenti articolazioni di questo Ministero e delle altre amministrazioni interessate alla vicenda.

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale di Perugia ha fatto sapere che, in data 24 agosto 1999, è stato avviato procedimento penale a carico di Alaeddin Adnan per i reati, che vedono quali parti offese la signora Marani Anna e i figli minori di Alaeddin Abdo e Aleddin Samer, di cui agli articoli 56, 629, 572 e 574 del codice penale; è stato precisato che, mentre le ultime due violazioni sarebbero state consumate in Perugia il 7 novembre 1998, per la prima occorre individuare esattamente il luogo di commissione, ragion per cui è stata richiesta l'assunzione a sommarie informazioni del console generale onorario d'Italia ad Aleppo in data 26 ottobre 1999 e si è tuttora in attesa delle richieste notizie.

È stato poi riferito che sono state svolte indagini, tra l'altro, con l'assunzione di persone informate sui fatti ed è stata richiesta la trasmissione di copia della documentazione relativa agli esposti presentati dalla signora Marani contro il signor Alaeddin presso il tribunale per i minorenni di Perugia; allo stato, pertanto, il magistrato assegnatario del fascicolo è in attesa delle informazioni richieste per l'adozione delle ulteriori determinazioni di competenza. Ciò posto non è dato a questo Ministero intraprendere iniziative atte ad incidere sui tempi, che non appaiono esser particolarmente dilatati nel caso di specie, di svolgimento delle indagini, tempi tra l'altro imposti dalle necessarie attività di accertamento la cui titolarità fa capo, in via esclusiva, all'autorità giudiziaria; del resto sugli esiti delle iniziative adottate nel corso delle indagini grava il necessario riserbo connesso alle investigazioni di carattere penale.

Va, comunque, sottolineato che il caso rappresentato nell'atto ispettivo è all'attenzione di questo Ministero – in particolare dell'ufficio designato quale Autorità centrale delle convenzioni sul riconoscimento ed esecuzione delle decisioni in materia di affidamento dei minori e di ristabilimento dell'affidamento, nonchè sugli aspetti civili della sottrazione internazionale di minori, rese esecutive dalla legge 15 gennaio 1994, n. 64 – al quale è pervenuta, in data 3 dicembre 1999, la lettera con la quale la signora Marani ha richiesto l'intervento di tutte le autorità consolari al fine di riavere con sè i figli trattenuti in Siria, dal mese di luglio 1998, dal padere.

L'esame della vicenda ha, tuttavia, evidenziato come non sia possibile, nella fattispecie, l'applicazione della Convenzione de L'Aja del 25 ottobre 1980 sugli aspetti civili della sottrazione internazionale dei minori, in quanto la Siria non ha provveduto a ratificarla.

Va sul pnto sottolineato che il provvedimento, emesso dalla corte d'appello di Perugia, sezione per i minorenni, in data 13 ottobre 1999, di affidamento dei minori sopra indicati alla madre, non è valido in Siria; infatti, avuto riguardo alla legge locale, il signor Alaeddin, cittadino siriano e non solo italiano, ha il diritto di avere la custodia dei bambini, così come quello di imporre alla propria moglie di risiedere in Siria. Va ricordato, in particolare, che, in base alle norme internazionali, nei casi di doppia cittadinanza viene considerata prevalente quella dello Stato di

residenza, da ciò derivando che al cittadino italiano e siriano residente in Siria viene applicata nei propri confronti la normativa locale.

Una possibile via di uscita potrebbe essere costituita dalla presentazione di una richiesta di divorzio, anche in Siria, ad opera della signora Marani e dal successivo tentativo di ottenere l'affidamento dei figli da parte di un tribunale locale. Una tale soluzione, tuttavia, non appare praticabile in quanto la signora medesima si è finora mostrata contraria a prendere una decisione in tal senso, ovviamente del tutto personale, temendo un peggioramento della situazione.

Ad ogni modo si segnala che, sino ad oggi, sullo stesso caso sono stati avviati diversi interventi istituzionali nel tentativo di individuare efficaci strategie finalizzate al raggiungimento di una soluzione che sia soddisfacente per entrambe le parti, facendo ovviamente salvo il primario obiettivo della salvaguardia dell'interesse dei minori ad avere regolari rapporti con le due figure genitoriali. A tale scopo, nel quadro di un più ampio sistema di intesa con tutti quei paesi, tra cui anche la Siria, che ancora non hanno sottoscritto alcun trattato in materia di diritto di famiglia e dei minori, i Ministeri interessati, di recente, hanno promosso incontri per ricercare una concorde metodologia tesa a fronteggiare con maggiore efficacia la problematica della sottrazione internazionale di minori e per promuovere la stipula di accordi bilaterali sulla cooperazione tra le competenti autorità per la tutela di tutti quei soggetti minorenni contesi tra genitori di diversa nazionalità.

Quanto alla possibilità di inviare personale specialistico per verificare lo stato di salute e le condizioni psicologiche dei minori, si informa che sono già state effettuate varie visite consolari dalle quali è emerso che gli stessi vivono con il padre in un ambiente decoroso e frequentano con profitto la scula; i medesimi hanno, tra l'altro, indicato che preferirebbero rivedere la propria madre in Siria, anzichè rimpatriare. Ovviamente non è da escludere che su tale indicazione possa pesare il condizionamento scaturente dalla attuale coabitazione con il loro padre; si cercherà, pertanto, di approfondire la questione mediante l'acquisizione del parere di uno specialista in psicologia infantile.

Va, infine, rilevato che il Ministero degli affari esteri e l'ambasciata a Damasco continueranno a seguire con attenzione l'intera vicenda al duplice fine, da un lato, di ottenere dal signor Alaeddin il rientro, almeno temporaneo, dei minori in Italia e, dall'altro, di proseguire nel monitoraggio della situazione di vita degli stessi, anche con il concorso dei servizi sociali siriani.

Il Ministro della giustizia

DILIBERTO

(18 aprile 2000)

SERENA. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che da tempo nella provincia di Treviso vengono aperte di continuo nuove cave estrattive; la superficie del territorio attualmente interessato ammonta a 2.060 ettari, considerando anche 688 ettari di cave estinte e tralasciando la cospicua eredità delle 54 cave abbandonate o dismesse;

che nel solo comune di Montebelluna la situazione è ormai arrivata a un livello insostenibile; infatti:

nel territorio del comune di Montebelluna, attualmente, sono attive 3 cave autorizzate, una invece è stata autorizzata ma non è attiva, mentre 2 cave, ormai esaurite, sono state riutilizzate come discariche controllate di rifiuti urbani; di seguito vengono indicati gli estremi autorizzatori delle cave attive e i relativi dati come la quantità di materiale estratto, la durata della concessione, la superficie catastale, la superficie di scavo, la profondità massima di scavo e il termine per i lavori di ricomposizione; le cave in coltivazione alla data odierna sono: la cava Caravaggio, la cava Montebelluna ed infine la cava Sud-Est, mentre autorizzata ma non attiva è la cava Zapparè.

Cava Caravaggio. – La giunta regionale, con deliberazione n. 3482 del 27 luglio 1994, ha autorizzato la ditta Monteveneto con sede in via Caravaggio 3, Montebelluna (partita IVA n .008/3560262), a coltivare una cava di ghiaia denominata «Caravaggio» sita nel comune di Montebelluna in località Busta.

Vengono di seguito elencati alcuni dati:

inizio attività di scavo: maggio 1995;

superficie catastale: 421.885 metri quadrati;

superficie di scavo: 217.000 metri quadrati, pari a 3.300.000 metri quadrati di ghiaia estraibile (330.000 metri cubi/anno);

conclusione lavori di estrazione: entro il 31 dicembre 2005;

profondità massima di scavo: 21 metri;

conclusione lavori di ricomposizione: entro il 31 dicembre 2006;

in data 16 marzo 1995 con protocollo n. 5821 del comune di Montebelluna la ditta ha presentato ricorso al TAR contro il comune di Montebelluna, quello di Altivole, il presidente della regione e il CTRC. Per quanto riguarda il comune di Montebelluna il ricorso presentato contesta la fascia di rispetto di 200 metri dalla discarica al ciglio della cava; considerando una fascia di rispetto di 100 metri, come ipotetica richiesta di ampliamento, la ditta Monteveneto verrebbe autorizzata ad escavare per ulteriori 2.151.314 metri cubi, considerata una profondità di 21 metri.

Cava Zapparè. – La giunta regionale con deliberazione n. 3393 del 29 luglio 1996 e decreto autorizzatorio n. 387 del 14 agosto 1996 autorizzava la ditta Veneta scavi srl, via Dosson 16, Preganziol (Treviso), a coltivare una cava di ghiaia denominata «Zapparè» sita nel comune di Montebelluna.

Si elencano di seguito alcuni dati:

inizio attività di scavo: fine luglio, poichè l'autorizzazione è del mese di luglio del corrente anno;

superficie catastale: 71.856 metri quadrati;

superficie di scavo: 50.000 metri quadrati pari a 528.850 metri cubi di ghiaia estraibile (105.770 metri cubi/anno);

conclusione lavori di estrazione: entro il 31 dicembre 2001;

conclusione lavori di ricomposizione: entro un anno dalla conclusione dei lavori di estrazione, come dalla relazione presentata con il progetto, ossia il 31 dicembre 2002;

profondità massima di scavo: 14 metri.

Cava Montebelluna. – La giunta regionale, con 3 atti deliberativi, ha autorizzato la coltivazione della cava denominata «Montebelluna» alla ditta Biasuzzi spa con sede in via Morganella ovest 55 di Ponzano Veneto (Treviso): le deliberazioni autorizzative sono qui elencate: deliberazione della giunta regionale n. 2550 dell'8 maggio 1984, deliberazione della giunta regionale n. 9001 del 28 dicembre 1988, deliberazione della giunta regionale n. 2854 del 25 giugno 1996.

Di seguito si elencano alcuni dati:

inizio attività: successivamente al maggio 1984;

superficie catastale: 336.000 metri quadrati;

superficie di scavo: 303.000 metri quadrati pari a 1.775.000 metri cubi di ghiaia già estratta; con la nuova concessione si prevede una estrazione di 3.300.000 metri cubi di ghiaia (606.000 metri cubi/anno); il totale estratto ammonta a 5.055.000 metri cubi di ghiaia;

conclusione lavori di estrazione: 31 dicembre 1987, 31 dicembre 1996, 31 dicembre 2002;

profondità massima di scavo: 15 metri previsti nelle prime 2 autorizzazioni; con l'ultima autorizzazione la profondità massima in tutti i lotti é di 20 metri;

conclusione lavori di ricomposizione: entro il 31 dicembre 2004.

In data 1° marzo 1995, con lettera protocollo n. 4439 del comune di Montebelluna, la ditta Biasuzzi spa ha presentato al comune e alla regione un progetto di ampliamento della cava che comporta un ampliamento della superficie di 87.123 metri quadrati e di conseguenza una superficie catastale totale di 423.123 metri quadrati. La superficie di scavo presunta dovrebbe pertanto essere di circa 370.000 metri quadrati.

Tuttavia il comune, con delibera del consiglio n. 85 del 4 luglio 1995, ha espresso parere negativo all'ampliamento della cava e la commissione tecnica regionale per le attività estrattive, nella seduta del 1° giugno 1995, ha rinviato l'esame della domanda di ampliamento.

Cava Sant'Andrea. – Il consiglio comunale con deliberazione n. 86 del 4 luglio 1995 ha espresso parere negativo alla possibilità di coltivare la cava denominata «Sant'Andrea» alla ditta Sant'Andrea srl con sede in Treviso, via Indipendenza 5. La commissione tecnica regionale per le attività estrattive, riunitasi il 1° giugno 1995, ha rinviato l'esame della domanda presentata il 17 marzo 1995, protocollo n. 3250/31211, alla re-

gione Veneto. Il progetto di coltivazione presentato ha i seguenti requisiti:

superficie catastale: 217.128 metri quadrati;

superficie totale utile di scavo: 195.323 metri quadrati, pari a 2.500.000 metri cubi di ghiaia estratta;

superficie fondo cava alla fine della coltivazione: 145.000 metri quadrati;

perimetro dell'area di scavo: 1.742 metri;

durata della cava: anni 6.

Cava San Gaetano. – La ditta Eghel sas, con sede in Treviso, via Luzzatti 106, ha presentato al presidente della giunta regionale domanda di autorizzazione per la coltivazione di una nuova cava (la cava San Gaetano). Quello che si conosce della nuova concessione è, per ora, solo la superficie catastale, 107.250 metri quadrati.

Cave estinte utilizzate come discariche controllate. – Con decreto del presidente della giunta provinciale n. 178/eco in data 23 novembre 1995 è stato approvato un progetto di discarica controllata di rifiuti inerti (discarica di tipo 2A) alla ditta «Geoservizi» di Coppe Domenico & C., con sede in via Feltrina sud 116, Montebelluna. Tale discarica interessa una cava censita mappalmente nel comune di Montebelluna (foglio 44, mappale 827) di proprietà di Coppe Domenico; il volume utile per lo smaltimento di rifiuti inerti risulta di 66.132 metri cubi, mentre il volume di terreno necessario per la sistemazione finale risulta di 8.868 metri cubi. Nella discarica, attualmente, si stanno eseguendo le opere prescritte nell'autorizzazione, perciò la discarica sarà attiva prossimamente.

Nel territorio del comune esistono altre 2 ex cave utilizzate come discariche controllate di rifiuti solidi urbani e speciali assimilabili agli urbani, entrambe site in località Busta.

Attualmente, una di queste discariche è in fase di realizzazione avanzata; quest'ultima è stata approvata con delibera della giunta regionale n. 1495 del 30 giugno 1995 congiuntamente al progetto di bonifica dell'ex discarica adiacente con probabile incremento della ricopertura.

L'ex discarica è stata autorizzata dalla regione con delibera della giunta regionale n. 2187 del 13 dicembre 1983 e successivamente è stata prorogata l'autorizzazione con delibera della giunta regionale n. 2921/EC del 1° marzo 1985, proroga che ne estendeva l'uso sino al 1986.

Con decreto della giunta regionale n. 39/AMB del 30 dicembre 1986 è stato approvato un secondo stralcio della stessa discarica. L'ammontare del volume complessivo dei 2 stralci è di 740.000 metri cubi (360.000 metri cubi + 380.000 metri cubi), mentre il volume della nuova discarica è di 300.000 metri cubi con conferimento di circa 280.000 tonnellate di rifiuti. Relativamente alla nuova discarica è prevista un'attività di 2 anni circa e una profondità dello scavo di 15 metri.

Cava Sud-Est. – La giunta regionale con deliberazione n. 1565 del 23 marzo 1979 ha autorizzato la coltivazione della cava denominata «Sud-Est» alla ditta Valle del Piave di G. e R. Lucchese snc con sede in Bigolino di Valdobbiadene (Treviso) e successivamente con delibera della giunta regionale n. 7923 del 22 dicembre 1989 e con delibera della giunta regionale n. 1787 del 20 settembre 1995 ha prorogato i termini dell'autorizzazione. Con delibera della giunta regionale n. 2856 del 25 giugno 1996 la regione ha negato l'autorizzazione a variare il progetto di coltivazione.

Si elencano di seguito alcuni dati:

inizio attività: successivamente al marzo 1979;

superficie catastale: 139.000 metri quadrati;

superficie di scavo: 131.000 metri quadrati pari a 897.610 metri cubi di ghiaia estratta, a cui vanno sommati 90.000 metri cubi del solo lotto B;

conclusione lavori di estrazione: lotto A 31 dicembre 1996, lotto B 31 dicembre 1999;

profondità massima di scavo: 12 metri;

conclusione lavori di ricomposizione: proseguiti contemporaneamente ai lavori di estrazione: lotto A 31 dicembre 1996, lotto B 31 dicembre 1999.

Cava Campi Longhi. – L'impresa «La Sabbia del Brenta» srl con sede a Mestre-Venezia in via San Giuliano, partita IVA n. 00183740273, ha presentato, con protocollo del comune di Montebelluna n. 20.000 del 27 agosto 1996, domanda di autorizzazione per la coltivazione di una cava di ghiaia denominata «Campi Longhi». Le caratteristiche della cava sono di seguito indicate:

superficie catastale: 148.945 metri quadrati;

superficie di scavo: 129.874 metri quadrati pari a circa 2.105.000 metri cubi di ghiaia estraibile;

profondità massima di scavo: 22,5 metri.

Leggenda riepilogativa sui quantitativi di materiale estratto per cava nel comune di Montebelluna:

cava Caravaggio: 3.300.000 metri cubi di ghiaia (330.000 metri cubi-anno);

cava Zapparè: 528.850 metri cubi di ghiaia (105.770 metri cubi-anno), in data odierna non attiva;

cava Montebelluna: 1.775.000 metri cubi di ghiaia, con nuova concessione previsti 3.300.000 metri cubi (606.000 metri cubi-anno);

cava Sud-Est: 897.610 metri cubi + 90.000 metri cubi (25.000 metri cubi anno).

COMPUTO DELLE SUPERFICI UTILIZZATE COME CAVE

CAVE AUTORIZZATE	Superficie catastale metri quadrati	Superficie scavo metri quadrati
cava Caravaggio	421.885	217.000
cava Montebelluna	336.000	303.000
cava Zapparè	71.856	90.000
cava Sud-Est	139.000	131.000
TOTALE . . .	968.741	701.000
percentuale del territorio	2,686 per cento	1,944 per cento
cava Montebelluna (ampliamento)	87.123	67.000
cava Sant'Andrea	217.126	195.323
TOTALE . . .	1.272.990	1.093.197
percentuale del territorio	3,530 per cento	3,032 per cento
cava Campi Longhi	184.946	129.874
cava San Gennaro	107.250	*
TOTALE . . .	1.529.186	–
percentuale del territorio	4,421 per cento	–

Il calcolo è stato fatto basandosi sui dati di una precedente relazione che riportava, come superficie agricola del territorio, il valore di 36.060.630 metri quadrati.

* Dato non disponibile.

che nonostante questa situazione la regione continua a concedere autorizzazioni al nascere di nuove cave, specie dopo che l'Avvocatura dello Stato ha risposto che, in mancanza dell'approvazione di un piano territoriale provinciale, la competenza a legiferare sull'attività di cava spetta alla regione Veneto; contro questa decisione la provincia di Treviso ha dato mandato ai propri legali ad opporsi fermamente alla regione;

che la provincia, prima di questa assurda decisione, aveva già raggiunto un'intesa con la categoria dei cavatori che mirava non certo a ridurre l'attività estrattiva, ma semplicemente ad incanalarla su una nuova filosofia del prelievo delle risorse naturali, improntata alla promozione delle sole iniziative basate su piani di settore che propongano una particolare attenzione a piccoli interventi dando incentivi a quanti, tra i cavatori, si impegnino al recupero delle cave dismesse;

che la quota presumibile di materiale estratto nel comune di Montebelluna è circa di 1.000.000 metri cubi annui; considerando che un camion trasporta circa 12 metri cubi di materiale ed un bilico 24 metri cubi, l'ipotetico volume trasportato per automezzo è di 20 metri cubi; questo comporta un movimento di circa 50.000 automezzi l'anno, ossia 250 al giorno e 32 all'ora (considerati 200 giorni lavorativi l'anno e 8 ore di lavoro giornaliere);

che risulterebbe che attualmente la superficie sottoposta ad escavazione sia superiore al 3 per cento consentito per comune,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si intenda agire nelle sedi e nei modi più opportuni per mettere fine a questo proliferare di nuove cave, nonostante i continui pareri contrari delle amministrazioni comunali interessate, anche al fine di contribuire a definire meglio le competenze tra regioni, province e comuni in materia;

se non si ritenga opportuno fare luce sulle reali motivazioni che stanno alla base di queste autorizzazioni stranamente concesse con eccessiva facilità da parte di alcuni funzionari della regione Veneto;

se non si ritenga di intervenire per far sì che, perlomeno, in ogni comune sia operativa una sola cava estrattiva per volta.

(4-01758)

(18 settembre 1996)

RISPOSTA. – In merito all'interrogazione in oggetto, si rappresenta che il problema evidenziato non rientra nelle competenze di questo Dicastero, in quanto l'area dell'intervento in questione è di competenza regionale.

Comunque questo Ministero, in seguito ad un esposto di cittadini del comune di Montebelluna, ha richiesto notizie e chiarimenti alla regione Veneto ed al comune di Montebelluna.

Tali amministrazioni hanno fatto presente che l'area sulla quale insiste la cava non è sottoposta a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 431 del 1985 nè a vincolo archeologico, come evidenziato anche dalla soprintendenza archeologica per il Veneto.

Pertanto questo Ministero, essendo competente in materia di cave ricadenti in zone sottoposte a vincolo paesaggistico ai sensi della legge n. 431 del 1985, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, punto *d)*, della legge n. 349 del 1986, ha ritenuto conclusa la relativa istruttoria.

Il Ministro dell'ambiente

RONCHI

(12 aprile 2000)

SERENA. – *Ai Ministri di grazia e giustizia e dell'interno e per il coordinamento della protezione civile.* – Premesso:

che l'articolo 27 della Costituzione della Repubblica Italiana solennemente sancisce che la pena carceraria, lungi dall'essere strumento barbaramente afflittivo, deve tendere alla rieducazione del condannato ancor quando inflitta *usque ad consumationem* lo stesso articolo sancisce altresì che: «... Le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato»;

che l'ergastolano Mario Tuti, nato ad Empoli il 21 dicembre 1946, in restrizione intramuraria oramai da più di 24 anni ed attualmente internato in esecuzione di pena nella casa circondariale di Voghera, ha ottenuto da codesto Ministero l'autorizzazione a ricevere in donazione dall'associazione di volontariato per la difesa dei diritti dell'uomo «Uomo e Libertà» di Roma una fisarmonica;

che tale strumento è necessario per l'apprendimento dell'ergastolano, inerente le avanguardie musicali nel primo Novecento oltre che per il proficuo proseguimento del secondo anno di studi di composizione sperimentale presso il Conservatorio di Musica «A. Boito» di Parma;

che lo stesso conservatorio, con lettera del 21 giugno 1999, a firma della direttrice Claudia Termini, diretta al giudice di sorveglianza presso il tribunale di Pavia, definisce in questo caso «indispensabile l'uso di strumenti da tasto e di adeguata attrezzatura informatica per alcune ore quotidianamente, al fine di potersi esercitare e di poter produrre gli elaborati stabiliti dai docenti del corso»;

che, stante il divieto dell'uso dello strumento all'interno della propria cella, l'ergastolano Mario Tuti ha fatto istanza alla direzione della casa circondariale al fine di poter fruire dello strumento esercitandosi nella saletta della sezione ove sono ubicati i vari strumenti come il computer e la tastiera elettronica;

che la risposta relativa, a mezzo ordine di servizio, consentiva l'uso della fisarmonica esclusivamente dal lunedì al venerdì dalle ore 8,30 alle ore 11,30, orario in cui il signor Mario Tuti, come da disposizioni della stessa direzione della casa circondariale, è già impegnato in corsi di formazione professionali di cartotecnica e informatica, per i quali è comunque previsto l'obbligo di frequenza;

che è nello spirito dell'ordinamento giuridico italiano agevolare i detenuti nel compimento degli studi superiori e nella possibilità di esercitare in proprio attività artistiche ed intellettive come da specifica legge: legge 26 luglio 1975, n. 354, agli articoli 15, 19 e 20 e poi ribadita dagli articoli 42 e 49 del relativo regolamento di esecuzione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;

che veniva successivamente negata la possibilità di un colloquio che l'ergastolano Mario Tuti aveva richiesto alla direzione della casa circondariale in merito ai fatti qui esposti,

l'interrogante chiede di sapere:

se in qualche modo risultino nei confronti dell'ergastolano Mario Tuti motivi di personale preclusione da parte dei responsabili della casa

circondariale di Voghera i quali, tramite disposizioni interne, di fatto impediscono l'attuazione delle disposizioni di codesto Ministero, violando inoltre la dignità che la «Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo» riconosce a ciascuno proprio al fine di scongiurare inutili crudeltà, che come in questo caso aggravano le sofferenze della restrizione della libertà;

se comunque vi siano ostacoli di qualsivoglia natura alla prosecuzione degli studi musicali a suo tempo concessi dalle autorità ministeriali all'ergastolano Mario Tuti.

(4-16209)

(14 settembre 1999)

RISPOSTA. – Con riferimento all'interrogazione in oggetto si fa presente che il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, al quale sono stati richiesti chiarimenti sulla vicenda, ha assicurato che è stata del tutto casuale la coincidenza tra l'orario durante il quale il Tuti è stato autorizzato (con disposizione del 16 giugno 1999) ad usare la fisarmonica e quello delle lezioni di laboratorio di cartotecnica, che lo stesso Tuti doveva obbligatoriamente frequentare. Atteso peraltro che le suddette lezioni si sarebbero concluse il 23 giugno 1999, il detenuto avrebbe potuto sottoporre la questione al comandante di reparto, che sicuramente avrebbe trovato il modo di ovviare all'inconveniente per i soli tre giorni in cui il Tuti risultava impegnato nella frequenza del corso in questione.

Per quanto concerne invece l'asserito diniego di colloquio con la direzione, nessuna richiesta in tal senso risulta inoltrata dal Tuti. Peraltro il contestato ordine di servizio è datato 16 giugno 1999 e il reclamo è stato inoltrato il successivo 17 giugno, quando né il comandante di reparto, assente per riposo settimanale, né il direttore (in quel giorno in servizio presso la casa circondariale di Lecco) erano presenti in istituto.

Per completezza, con riguardo a tale reclamo, si segnala infine che il magistrato di sorveglianza di Pavia ha emesso il 13 luglio 1999 provvedimento di non luogo a procedere, attesa la mancanza di attualità delle doglianze espresse dal Tuti.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(18 aprile 2000)

SERENA. – *Al Ministro della giustizia*. – Premesso:

che l'avvocato Edoardo Longo di Pordenone è stato sottoposto a provvedimento disciplinare da parte del Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste;

che non è la prima volta che vengono avviati provvedimenti disciplinari nei confronti dell'avvocato Longo da parte di tale organismo,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non intenda promuovere una ispezione presso il Consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste per verificare se esistano intenti persecutori nei confronti dell'avvocato Longo.

(4-16593)

(5 ottobre 1999)

RISPOSTA. – Per rispondere ai quesiti posti con l'interrogazione in oggetto è stato interessato l'ordine degli avvocati di Trieste che ha riferito quanto segue.

L'avvocato Edoardo Longo non è iscritto all'albo dell'ordine degli avvocati di Trieste, essendo invece iscritto a quello dell'ordine di Pordenone. L'ordine degli avvocati di Trieste ha chiarito di essersi occupato della condotta professionale tenuta dall'avvocato Longo in due occasioni, che di seguito si espongono.

Con esposto del 23 agosto 1994 l'avvocato Longo denunciava all'ordine triestino una serie di comportamenti negligenti asseritamente tenuti da un collega del foro di Lucca.

Esperita l'indagine istruttoria emergeva la prova della inesistenza dei fatti denunciati sicché veniva aperto un procedimento disciplinare nei confronti dello stesso Longo che aveva infondatamente incolpato il suddetto collega.

All'esito del procedimento, con decisione del 22 marzo 1995, il consiglio triestino riconosceva la responsabilità disciplinare dell'avvocato Longo e di conseguenza gli irrogava la sanzione della censura.

Tale decisione è stata confermata dal Consiglio nazionale forense il 19 luglio 1996 ed è divenuta irrevocabile.

Successivamente, con delibera del 12 maggio 1997, il consiglio di Trieste, nella sua qualità di organo disciplinare distrettuale, aveva ritenuto legittima l'astensione dei componenti del consiglio di Pordenone in relazione al procedimento scaturito da una serie di articoli apparsi sulla cronaca di Pordenone del «Messaggero veneto», nonché da una lettera del 27 luglio 1996 che l'avvocato Longo aveva inviato al presidente del tribunale di Pordenone e che quest'ultimo aveva trasmesso al locale ordine forense. Gli articoli di stampa e la lettera indirizzata al presidente del tribunale contenevano, rispettivamente, un'intervista ed una serie di doglianze in cui l'avvocato Longo lamentava episodi denotanti abuso di potere, parzialità, persecuzione, arroganza dell'ordine di appartenenza.

In relazione ad altra vicenda, scaturita da un esposto del proprio iscritto avvocato Ferro contro l'avvocato Longo, l'ordine di Pordenone, con delibera del 7 maggio 1997, disponeva rimettersi gli atti al consiglio dell'ordine triestino in considerazione dell'intervenuta astensione per gravi ragioni di opportunità dei propri componenti.

I due procedimenti sopra indicati venivano quindi riuniti e, all'esito della discussione, assicurato il massimo possibile spazio ai diritti della difesa, l'ordine triestino con decisione del 20 novembre 1997 dichiarava

il Longo responsabile in relazione ai fatti esposti dall'ordine di Pordenone con irrogazione della sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi e prosciolto con riguardo a quelli segnalati dall'avvocato Ferro.

Tale determinazione è stata confermata dal Consiglio nazionale forense con decisione del 27 febbraio 1999, gravata dall'interessato con ricorso per Cassazione, tuttora pendente.

Alla luce di quanto sopra, risulta evidente che l'ordine di cui trattasi null'altro ha fatto se non operare nell'adempimento dei propri doveri istituzionali, senza essere animato da alcun intento persecutorio nei confronti dell'avvocato Longo.

Può quindi conclusivamente affermarsi che gli accertamenti svolti dalle articolazioni a ciò preposte non hanno evidenziato, con riguardo alla vicenda oggetto dell'interrogazione, le condizioni e i presupposti per dar corso ad iniziative, anche di natura ispettiva, di specifica competenza di questo Ministero, risultando comunque corretta e non strumentale l'attività svolta nel caso di specie dal consiglio dell'ordine degli avvocati di Trieste.

Il Ministro della giustizia
DILIBERTO

(28 febbraio 2000)

VEGAS, LASAGNA. – *Al Ministro dell'ambiente*. – Premesso:

che la vigente normativa comunitaria (regolamento CE n. 3093 del 1994, articolo 5) preclude l'utilizzo di apparecchiature contenenti HCFC (idroclorofluorocarburi) a partire dal 1° giugno 1995 nei nuovi impianti antincendio;

che le prescrizioni comunitarie sul punto si inseriscono nell'ambito degli interventi avviati per la tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente e contro l'uso dei gas HCFC «corresponsabili» del «buco dell'ozono»;

che lo Stato italiano, con decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 1996) di «attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56, sulle sostanze dannose per la fascia di ozono stratosferico», ha introdotto modifiche ai contenuti del regolamento CE n. 3093 del 1994 in tema di impiego di gas HCFC negli impianti antincendio;

che, in particolare, il decreto ministeriale citato (articolo 4) consente di impiegare a fini antincendio sostanze quali gli HCFC che il regolamento CE vieta per gli stessi scopi;

che in sostanza non è stata posta alcuna limitazione all'utilizzo nei sistemi antincendio degli HCFC, introducendo una deroga ad un divieto assoluto (se non limitatamente alla ricarica degli impianti esistenti e sino alla loro dismissione);

che la scelta sul punto così espressa appare contraddittoria rispetto alla normativa comunitaria e nazionale in materia, che viene peraltro espressamente richiamata nella sua efficacia dall'articolo 1 del decreto («è applicato il regolamento europeo n. 3093 del 1994»);

che, da ultimo ed a seguito della mancata conversione in legge dei precedenti decreti-legge in argomento tra i quali il n. 56, con decreto-legge 2 agosto 1996, n. 411, sono state introdotte modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549;

che la relazione al decreto-legge n. 411, premesso l'avvio nei confronti dello Stato italiano di una procedura di infrazione da parte della Commissione europea per violazione della direttiva n. 83/189/CEE, sottolinea l'impegno dei Ministri dell'ambiente e dell'industria ad adeguare la normativa nazionale in materia al diritto comunitario;

che il decreto-legge n. 411 ha confermato l'efficacia del decreto del Ministro dell'ambiente 26 marzo 1996 (pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 82 del 6 aprile 1996) emesso in attuazione del decreto-legge 10 febbraio 1996, n. 56;

che lo stesso decreto n. 411 (articolo 2) ha attribuito al Ministro dell'ambiente, di concerto con quello dell'industria, del commercio e dell'artigianato, la competenza ad apportare modifiche ed integrazioni al citato decreto 26 marzo 1996, valorizzandone pertanto la funzione di controllo in materia;

che ad oggi, secondo quanto consta agli interroganti, il Ministro dell'ambiente non ha apportato alcuna modifica al decreto 26 marzo 1996;

che lo stesso decreto-legge n. 411 non pone comunque limitazioni all'utilizzo nei sistemi antincendio degli HCFC;

che appare necessaria sia una riconsiderazione di questo problema in sede di legge di conversione sia pregiudizialmente e con assoluta urgenza l'adozione di modifiche al precitato decreto 26 marzo 1996, al fine di precludere l'utilizzo nei sistemi antincendio di sostanze, quali gli HCFC, non consentite dalla normativa comunitaria in materia;

che lo Stato italiano appare così inadempiente alle normative comunitarie in materia ed in controtendenza rispetto ai progetti di nuova regolamentazione per la tutela dell'ozono stratosferico e dell'ambiente in fase di elaborazione a livello comunitario (proposta della Commissione DG XI del giugno 1996), che pongono limiti ancora più rigidi per l'uso degli HCFC, negli utilizzi già consentiti, senza concedere ulteriori deroghe;

che, sotto concorrente profilo, se anche il Ministero dell'ambiente si fosse voluto fare carico di introdurre misure più restrittive di quelle contenute nel regolamento in quanto «oggettivamente» necessarie alla tutela dell'ozono, avrebbe potuto e dovuto avviare la procedura ai sensi degli articoli 100A, comma 4, e 130T del Trattato CEE, attendendo una decisione positiva della Commissione CE sul progetto di normativa nazionale prima di procedere alla pubblicazione in *Gazzetta Ufficiale* (anche se in detta ipotesi sarebbe emersa la contraddizione dello Stato

italiano tra scelte operative e contenuti del progetto politico di tutela dell'ambiente proprio dell'attuale Esecutivo);

che, quale finale considerazione, la «deroga» contenuta nel decreto ministeriale 26 marzo 1996 sembra favorire un singolo operatore determinandone, oltretutto, una posizione monopolistica,

si chiede di conoscere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza dei contenuti sul punto del regolamento e del decreto ministeriale 26 marzo 1996;

se la Commissione CE abbia autorizzato, ai sensi degli articoli 100A, comma 4, e 130T del Trattato, l'impiego degli HCFC quali agenti estinguenti in nuovi impianti;

quali iniziative si intenda assumere riguardo l'uso degli HCFC nei sistemi antincendio;

se si ritenga di normare anche per i CFC e gli HCFC, al pari degli Halons, le procedure per il riciclo, la rimessa a titolo e la distruzione;

se il Ministro in indirizzo abbia elaborato o si appresti ad elaborare una proposta di modifica al decreto ministeriale 26 marzo 1996, nell'esercizio delle competenze esclusive proprie, ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 411 del 1996.

(4-09349)

(27 gennaio 1998)

RISPOSTA. – Con l'atto di sindacato ispettivo a cui si risponde, i senatori Vegas e Lasagna, nell'affermare che con decreto del Ministro dell'ambiente del 26 marzo 1996, dopo l'espresso richiamo (articolo 1) del regolamento CE n. 3093/94 e l'affermazione che lo stesso «è applicato», sarebbe stata contradditoriamente consentita l'utilizzazione di sostanze quali gli HCFC vietate dal regolamento citato (articolo 4) e che alcuni successivi provvedimenti di legislazione di urgenza hanno attribuito al Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il potere di apportare modifiche ed integrazione al decreto ministeriale 26 marzo 1996, e premesso che, ad oggi, le modifiche in questione non hanno avuto corso, potendosi così configurare una inadempienza dello Stato italiano alla normativa comunitaria, chiedono di conoscere se il Ministro sia a conoscenza dei contenuti del regolamento CE e del decreto ministeriale 26 marzo 1996 in punto di HCFC, se l'impiego di tali sostanze in nuovi impianti anticendio sia stato autorizzato dalla Commissione CE, quali iniziative si intenda assumere riguardo all'uso di queste sostanze, se si ritenga di normare anche per i CFC e gli HCFC, come per gli *halons,* le procedure per il riciclo, la rimessa a titolo e la distruzione, se sia in corso di elaborazione o sia stata elaborata una proposta di modifica del decreto ministeriale 26 marzo 1996.

Al riguardo si rappresenta quanto segue.

Con legge 16 giugno 1997, n. 179, sono state apportate, in conformità alle disposizioni di cui al regolamento CE n. 3093/94, modifiche alla legge 28 dicembre 1993, n. 549, recante «Misure a tutela dell'ozono stratosferico». Il regolamento CE n. 3093/94, all'articolo 5, non contempla l'uso degli HCFC (a basso potere di distruzione dell'ozono ODP) nel settore dell'antincendio, mentre consente l'uso degli HCFC (ad alto potere di distruzione dell'ozono ODP) in altri settori.

La scelta di autorizzare l'utilizzo di queste sostanze di transizione sulla base degli «usi», anzichè su quella del loro livello di pericolosità ambientale, è difficilmente comprensibile sul piano della difesa dello strato di ozono e ancora di più su quello della difesa globale dell'ambiente e dell'atmosfera, viste, per di più, le strette connessioni man mano emergenti tra il deterioramento della fascia di ozono e il riscaldamento dell'atmosfera terrestre.

L'unica chiave di lettura dell'articolo 5 del Regolamento europeo appare essere quella di una norma confezionata più per la difesa di interessi industriali e commerciali di *partner* con lunga esperienza sulla scena internazionale che per il ripristino di un equilibrio violato.

Successivamente alla approvazione della legge italiana n. 549 del 1993, di iniziativa parlamentare, che decretava l'eliminazione degli HCFC alla fine del 1999 ed alla promulgazione del regolamento europeo n. 3093, che ne consentiva l'uso soltanto in settori tassativamente indicati, i Ministri dell'ambiente che sono succeduti – ministro Spini del Governo Ciampi, ministro Matteoli del Governo Berlusconi, ministro Baratta del Governo Dini, ministro Ronchi attualmente in carica con il Governo Prodi-D'Alema – si sono battuti per eliminare le incongruenze insite nella normativa italiana e in quella europea.

Sul piano della legge italiana il compito, seppur non facile, è stato agevolato dall'ordine del giorno del Senato del 13 dicembre 1993, che chiedeva formalmente al Governo di impedire la penalizzazione dell'industria italiana, per rincorrere un primato totalmente inefficace sotto l'aspetto di una corretta difesa della fascia di ozono e dell'ambiente. Sul piano della regolamentazione comunitaria, l'Italia ha proposto che l'impiego degli HCFC a basso ODP fosse ammesso per sostituire negli usi antincendio gli *halons,* con un ODP maggiore di circa 400 volte quello degli HCFC.

La razionalità della severissima ed efficace proposta ambientale italiana ha convinto alla fine i Ministri europei dell'ambiente che il 6 ottobre 1995 approvavano un documento che recita testualmente: «Considerations should be given to the necessity of controlling production and use of HCFC taking into account the ODP of the individual substances» («che deve essere considerata la necessità di mettere sotto controllo la produzione e gli usi degli HCFC sulla base dell'ODP di ciascuna sostanza»).

Anche la Commissione nell'agosto del 1996, accogliendo l'impostazione dell'Italia – sempre sostenuta con dovizia di informazioni e di documentazione – ha presentato in sede UNEP (United Nations

Environmental Protection) a Ginevra due proposte con le quali si suggerisce di promuovere un sostanziale e immediato «decommissioning» dell'*halon* in esercizio, quando non necessario a soddisfare usi critici tasativamente elencati, e si ribadisce la validità degli HCFC nel settore antincendio.

L'Italia non poteva esimersi, nel portare avanti una posizione molto intransigente di difesa globale dell'ambiente (quindi non soltanto dell'ozono stratosferico, ma anche del miglior equilibrio climatico), dal rivedere la propria legislazione secondo le stesse linee di sviluppo, ma con l'ambizioso obiettivo – raggiunto in prima battuta con l'emissione del decreto-legge n. 56 del 10 febbraio 1996 e con il decreto ministeriale attuativo 26 marzo 1996 – e successivamente con legge 16 giugno 1997, n. 179, di cogliere insieme tre esigenze:

difendere, in modo diretto, lo strato di ozono stratosferico, decretando una rapida eliminazione dell'*halon* ancora in esercizio, consentendone l'uso in pochissimi, specifici impieghi, ritenuti attualmente «critici», e ammettendo la possibilità di usare gli HCFC nel settore dell'antincendio, a patto che siano a basso ODP (<0,065) e che il loro potenziale di riscaldamento e la loro vita attiva in atmosfera siano inferiori a indici prefissati;

difendere l'ozono nel contesto della protezione dell'ambiente globale, inserendo nella norma di regolamentazione delle sostanze ad impatto atmosferico globale anche gli indici relativi all'effetto serra (GWP potenziale di riscaldamento globale) e alla durata di vita atmosferica (ALT). L'attenzione ai problemi connessi ai cambiamenti climatici consente e rafforza la difesa dello strato di ozono (come è emerso nel corso del «Quadriennal ozone symposium» tenutosi nel settembre 1996 a L'Aquila, organizzato dal professor Visconti. L'aver ammesso l'uso degli HCFC a basso ODP nel settore dell'antincendio consente all'Italia di evitare l'errore di ritenere gli HCFC e i PFC sostituti definitivi dell'*halon,* ignorandone l'impatto, spesso tutt'altro che trascurabile, e sempre ben superiore a quello degli HCFC a basso ODP sul clima;

difendere, alla pari dei nostri *partner* europei, l'industria nazionale nel momento in cui, insieme ad un non trascurabile contributo alla difesa dell'ambiente, frutto di ricerca e di investimenti, origina, per la prima volta, una robusta corrente di esportazione anche nel settore degli estinguenti gassosi di incendio, sostenendo l'occupazione nell'industria chimica delle materia di base, sfruttando logicamente i propri brevetti, senza assumere posizione diversa da quella dei produttori, possessori di brevetti internazionali di estinguenti concorrenti, e senza consentire nè all'industria nazionale nè ad altra di costituire posizioni monopolistiche nel settore dell'utilizzo sul mercato nazionale.

La legge italiana n. 549 del 1993 è intitolata «Misure a difesa dell'ozono stratosferico e dell'ambiente», considerando quindi un orizzonte più ampio di quello strettamente connesso alla conservazione del solo strato di ozono stratosferico.

Questa è la ragione del richiamo all'articolo 130T del Trattato di Roma – che rappresenta una evidente anticipazione del cosiddetto «principio di sussidiarietà» (ben più chiaramente precisato dal Trattato di Maastricht) – nel proporre norme più restrittive e insieme meno settoriali di quelle del regolamento n. 3093/94.

Sulla base di queste considerazioni e premesse la risposta ai quesiti posti dalla interrogazione dei senatori Vegas e Lasagna può così sintetizzarsi:

il Ministro è certamente a conoscenza del contenuto sia del regolamento n. 3093 che, ovviamente, del decreto ministeriale;

la Commissione non ha proposto, e non avrebbe avuto ragione di proporre, opposizione alla norma italiana che autorizza l'uso degli HCFC nel settore dell'antincendio. Infatti il regolamento n. 3093/94 ha come base giuridica l'articolo 1305 del Trattato dell'Unione europea in base al quale gli Stati membri possono mantenere o prendere provvedimenti per una protezione maggiore. Inoltre i provvedimenti non devono essere autorizzati ma solo notificati;

gli *halon* devono avere una rigorosissima disciplina, in virtù del loro pesantissimo impatto ambientale. Gli HCFC sono considerati sostanze di transizione, efficaci sostituiti degli *halons* e come tali devono essere regolamentati. Il decreto ministeriale che regola *halons* e HCFC nel settore dell'antincendio ha piena validità operativa;

una proposta di modifica del decreto ministeirale che lo renda più efficace come strumento di difesa dell'atmosfera e del clima, probabilmente da recepire come modifica sostanziale della legge stessa, si renderà necessaria non appena verrà definitivamente adottato il nuovo Regolamento europeo per la protezione della fascia di ozono, già approvato dal Parlamento europeo ed attualmente in fase di esame finale da parte del Comitato di conciliazione tra Consiglio dei ministri della Unione europea e Parlamento europeo.

Il Sottosegretario di Stato per l'ambiente
CALZOLAIO

(13 aprile 2000)

WILDE. – *Al Ministro dell'ambiente.* – Premesso:

che recentemente la provincia di Brescia avrebbe acquistato oltre 10 quintali di novellame d'anguilla (misura 10-15 centimetri) e quasi 100 milioni di uova di coregone sono state raccolte nell'incubatoio di Peschiera del Garda;

che il Ministro dell'ambiente, in relazione all'interrogazione dello scrivente 4-06766, del 2 luglio 1997, ha risposto evidenziando le possibili cause del crollo della presenza di alborelle «Alburnus Alburnus Alborella», conosciute come «Aola» nel lago di Garda, che sarebbero passate dalle 100 tonnellate del 1995 alle 3-4 del 1997; tra le indagini

effettuate dalla provincia di Verona atte ad individuare le cause del crollo si è riscontrato che nello stomaco di coregone sono state trovate larve di pesci o piccole alborelle,

si chiede di sapere:

se sia da ritenersi opportuna l'eventuale ulteriore immissione di coregoni, visto che su 120 milioni di uova di coregone almeno 70-80 milioni potrebbero sopravvivere e quindi immesse nel lago potrebbero aumentare gli effetti negativi per l'alborella ed altre specie;

se l'aumento rapidissimo del lavarello non stia comunque causando uno squilibrio nell'ecosistema del Benaco ed a farne le spese sarebbe un altro tra i più pregiati pesci del lago ossia il «carpione»;

se la provincia di Verona non intenda ascoltare in merito a tale situazione il biologo Ivano Confortini, tra l'altro consulente ittiologo della stessa amministrazione provinciale;

se non si ritenga, al contrario, che i 10 quintali di novellame di anguilla siano veramente pochi, visto che i primi risultati si dovrebbero vedere tra 5-6 anni e quindi se non sia il caso di intervenire con interventi di gran lunga superiori.

(4-09267)

(21 gennaio 1998)

RISPOSTA. – In risposta all'interrogazione in oggetto, si riferisce che l'argomento esula dalle competenze del Ministero dell'ambiente e che si risponde in base agli elementi forniti dalla provincia di Verona, basati sui dati della relazione del biologo Ivano Confortini, consulente ittiologo dell'amministrazione provinciale.

L'alborella «Alburnus Alburnus Alborella», meglio conosciuta sul lago di Garda come «Aola», a partire dal 1995 ha subito una forte rarefazione dei suoi popolamenti.

Pur essendo la specie soggetta a periodiche oscillazioni della sua densità, mai in passato si era assistito ad un così elevato decremento.

È evidente che questa strana situazione che si è venuta a creare ha indotto le amministrazioni provinciali competenti ad una profonda riflessione sulle possibili cause.

Va innanzitutto premesso che l'alborella risulta in calo un po' ovunque in Italia, sia negli ambienti fluviali che in quelli lacustri. Nei grandi laghi prealpini il fenomeno, inziato nei primi anni '90, è molto marcato, anche se localmente sembra sia in atto già il recupero della specie.

Le cause che hanno determinato l'insorgere, nel lago di Garda, di questa situazione non sono purtroppo ancora note, anche se non è affatto difficile supporre che debbano essere ricercate nei modificati equilibri tra le varie speicie ittiche che occupano la stessa nicchia ecologica e nelle mutate condizioni ambientali.

Sul fatto che predatori luccio e pesce persico, attualmente frequenti in tutto il bacino gardesano, possano rappresentare la principale fonte di

impatto, si è piuttosto scettici. Entrambe le specie erano infatti in passato molto più abbondanti di ora, soprattutto il luccio, come confermano i dati annuali di pescato forniti dai pescatori professionisti, così come era più comune la trota lacustre, ora in gran parte sostituita dalla «sorella» «trota fario» immessa per ripopolamento, ma la cui presenza appare ancora molto limitata.

Certamente anche se non tutti sono d'accordo, l'aumento rapidissimo del lavarello sta determinando uno squilibrio nell'ecosistema «Benaco»: a farne le spese sono, in primo luogo, il carpione, in forte e preoccupante regresso, e forse anche l'alborella con la quale condivide in parte lo stesso tipo di alimentazione. Da un anno a questa parte sono stati osservati numerosi lavarelli con lo stomaco pieno di larve di pesci o piccole alborelle: certo non è scientificamente corretto formulare a tale proposito conclusioni affrettate, anche se a detta dei pescatori questo è un fatto strano che mai si era visto con questa intensità. Se l'alimentazione del lavarello, soprattutto quello di taglio maggiore, di più difficile cattura con le reti, si dovesse spostare decisamente verso questa componente animale, si avrebbe un prelievo di novellame incredibile, ben superiore a quello effettuato dai soliti e conosciuti predatori ai quali si attribuisce da sempre erroneamente la colpa di alterare gli equilibri naturali.

La qualità delle acque del lago è attualmente tale da non creare alcun tipo di problema all'alborella: il lago di Garda è fra tutti i bacini prealpini quello che gode di migliore salute ed inoltre è noto come l'alborella possa vivere in ambienti ben più degradati.

Non sembra che i livelli del lago possano condizionare la frega dell'alborella in quanto dalla deposizione delle uova alla schiusa passa meno di una settimana e in questo intervallo di tempo non è evidente alcuna escursione di livello, in considerazione dell'enorme massa dell'acqua presente.

Una fonte di disturbo è costituita dalla deposizione del fitoplancton, comunemente chiamato mucillagine, sui bassi fondali con conseguente possibile copertura e soffocamento delle uova.

Per quanto riguarda la possibilità che gli uccelli acquatici possano costituire una fonte di impatto sull'alborella – a detta del biologo – va segnalato che localmente il danno esiste, in quanto gli anatidi si nutrono anche delle uova di alborella, cavedano e in genere di tutte quelle specie che depongono sulla riva, sui bassi fondali. Attribuire agli uccelli tutta la responsabilità di questa rarefazione non è però scientificamente corretto.

L'alborella a partire dal 1995, anno dal quale si suol far partire il calo, ha subito un decremento del 95-98 per cento: prima di allora il pescato su tutto il lago oscillava attorno alle 100 tonnellate (in taluni anni anche più di 200 tonnellate), ora arriva con difficiltà a 3-4 tonnellate (previsioni anno 1997). È necessario poi tener presente che l'alborella si trova alla base della catena alimentare in quanto specie erbivora

e zooplanctofaga, e pertanto la sua presenza in quantità elevato è garanzia di mantenimento e incremento degli anelli successivi.

L'alborella non si presta al ripopolamento sia per gli elevatissimi costi posseduti, sia perchè specie estremamente delicata. Proprio per questi motivi non viene allevata e la sua commercializzazione è finalizzata al solo uso come esca per la pesca dei predatori. Non sembra, quindi, che la via della semina possa essere perseguita, anche perchè il lago di Garda è un bacino enorme e non può essere gestito con ripolamenti puntiformi e limitati.

L'amministrazione provinciale di Verona comunica che sta comunque valutando la possibilità di intraprendere immediate misure di contenimento del fenomeno in perfetto accordo con la provincia di Brescia: gli interventi vengono finalizzati alla salvaguardia delle aree di frega e al maggior contenimento della pesca.

Il Ministro dell'ambiente
Ronchi

(12 aprile 2000)